



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 104

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 07/04/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405165886

Esito: RINVIO AL 08/04/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PALOMBA.....	4
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO M. ROSSETTI.....	29
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. SIROTTI.....	41
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO M. RADA.....	79

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.

Udienza del 07/04/2021

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI -RIVA NICOLA + 46-

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale
Dibattimento.

*Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale
redatto dal Cancelliere di udienza.*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, per oggi...

AVVOCATO L. PALOMBA - Presidente, sostituisco l'Avvocato Bruni con delega orale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, va bene. Per oggi erano previste le discussioni degli
Avvocati Rossetti e Palomba per Conserva Michele; Avvocati Mariucci e Sirotti per
Legnani Lanfranco; Sirotti e Rada per Romeo Caterina Vittoria. Chi inizia?

AVVOCATO L. PALOMBA - Io.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'Avvocato Palomba. Prego.

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì, Presidente.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PALOMBA

AVVOCATO L. PALOMBA -Buongiorno, innanzitutto.

Io devo ripercorrere necessariamente le vicende che riguardano la richiesta di autorizzazione all'esercizio della discarica che è sita in località Mater Gratiae. È una discarica destinata a raccogliere rifiuti pericolosi. Però l'esame della vicenda deve essere sicuramente anticipato dalla lettura del capo d'imputazione, in modo anche da dare ai Giudici Popolari l'esatta dimensione dei fatti di cui poi andrò a spiegare via via i vari risvolti.

Innanzitutto il Conserva risponde - in concorso con Florido Giovanni, Specchia Vincenzo e Archinà Girolamo - del reato di tentata concussione perché tentava di costringere il dirigente del Settore Ecologia Dottor Romandini, attraverso pressioni reiterate nel tempo: 1) ad adottare provvedimenti a vista in favore di aziende e in particolare - si dice - dell'Ilva; 2) non approfondire poi l'esame completo di queste pratiche; 3) in particolare, a emettere queste determine e questi provvedimenti seppure non ne ricorressero le condizioni di legge. Come ha evidenziato anche il Pubblico Ministero, si tratta di una fattispecie di reato ormai prescritta perché i fatti risalgono al 2006 e si protraggono fino al 30 settembre 2009 che è la data in cui cessa il suo incarico il Dottor Romandini e subentra al suo posto il dirigente Morrone. Per una serie di questioni io non solo ritengo che questo reato sia prescritto... ma questa Difesa non intende rinunciare alla prescrizione. Faccio questa piccola premessa: non intende rinunciare alla prescrizione, come ha fatto il Dottor Specchia e come ha evidenziato il suo difensore con un atto di grandissimo coraggio. Noi riteniamo invece che questo capo d'imputazione costituisca un bis in idem. Io successivamente spiegherò alla Corte le ragioni per le quali questa Difesa ritenga che si tratti di un bis in idem.

Risponde il Conserva - unitamente a Florido e ad Archinà - di un'altra concussione in danno del dirigente che è subentrato al Romandini (che è l'Ingegnere Morrone), in particolare della concussione per induzione: perché induceva il dirigente Morrone a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio della discarica in cava Mater Gratiae. Sostanzialmente il capo d'imputazione parla di una promessa ad emettere questo provvedimento autorizzativo, fermo restando che il provvedimento autorizzativo - sia ben chiaro - non è mai stato emesso né dal dirigente Romandini che poi fece il suo diniego, né dal dirigente Morrone che avrebbe promesso di emettere questo provvedimento. Poi vedremo sulla base di quale argomento il Pubblico Ministero ritiene che quella promessa sia stata formulata dal Morrone per l'emissione di questo provvedimento autorizzativo.

Ritengo però che, al di là della ricostruzione dibattimentale che è emersa dalle dichiarazioni dei vari testimoni... testimoni che... Ritengo che la ricostruzione dei fatti relativi alla concessione di questa autorizzazione all'esercizio della discarica in area Mater Gratiae,

sia emersa in dibattimento sicuramente dalle dichiarazioni - dalle lunghissime dichiarazioni dibattimentali - del Dottor Romandini, dell'Ingegnere Morrone, del Di Michele - di tutti i vari testimoni - dell'Avvocato Semeraro ma anche di Triggiani (dell'Avvocato Triggiani) e dell'Avvocato Perli. Ognuno di loro ha dato un ricordo di quella che è stata la vicenda autorizzativa di questa discarica. Io in realtà ritengo che, più che il ricordo dei testimoni che può essere in qualche modo - anche in buona fede, per carità! - falsato nella sua ricostruzione, sia importante invece esaminare i documenti; documenti che, con delega di indagini dell'8 novembre 2012, la Guardia di Finanza ha acquisito presso la Provincia. Presso la Provincia, infatti, vi era tutto il carteggio relativo alla richiesta di autorizzazione all'esercizio di questa discarica.

Si badi: questa vicenda non è una vicenda che si svolge nel giro di pochi mesi. No: è una vicenda che si svolge nel giro di tantissimi anni. Tanto è vero che, a decorrere dal giugno del '95, l'Ilva ottiene la Valutazione di Impatto Ambientale dal Ministero (che allora era il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, ora Ministero dell'Ambiente) dove - in questo decreto VIA - il Ministero, nel prendere atto della domanda di compatibilità ambientale concernente il progetto di discariche di seconda categoria tipo B e C per rifiuti pericolosi, tossici e nocivi da realizzarsi nel Comune di Statte, visto il parere della commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale, dà parere positivo alla realizzazione di questa discarica, prendendo atto peraltro del parere del Comune di Statte, di Taranto e della Provincia di Taranto. Anche perché si trattava - peraltro - di una zona che già risultava compromessa dall'attività estrattiva, tanto è vero che appunto si tratta di una cava (sostanzialmente un buco, per essere più chiari di così).

Ma c'è anche da valutare un altro aspetto: perché comunque, al di là della realizzazione della nuova discarica, erano già esistenti discariche all'interno dell'Ilva - che quindi erano all'interno del ciclo produttivo (discariche che erano le cosiddette "nuove vasche") - e vi era, fra queste, anche una discarica per rifiuti pericolosi. Quindi già vi era in esercizio una discarica, una discarica che era andata in esaurimento, per cui l'Ilva intendeva realizzare, in questa zona della cava Mater Gratiae, questa nuova discarica, ovviamente con - magari - criteri costruttivi anche più moderni. Anche perché la vecchia discarica era in esaurimento e, quindi, ne andava a realizzare una nuova sicuramente con una tecnologia costruttiva più avanzata e più moderna. La Regione Puglia, nel '96, con una sua nota, prendeva atto del giudizio di valutazione ambientale positivo da parte del Ministero e, quindi, autorizzava alla realizzazione di questa...anche la Regione Puglia autorizzava la realizzazione di questa discarica. Poiché, per la legge regionale, la competenza era passata alle Regioni, con deliberazione della Giunta Provinciale - che è la numero 619 del 1998 - la Provincia di Taranto ha autorizzato la realizzazione, ossia

materialmente la costruzione di questa discarica.

Nel frattempo c'era anche la vecchia discarica, c'erano anche le vecchie discariche le quali erano comunque oggetto di proroghe delle autorizzazioni. Proroghe delle autorizzazioni che venivano date tranquillamente dai dirigenti del Settore Ecologia; dirigenti che - giusto per ripercorrere l'ultimo periodo - vanno da Ruggieri, Romandini e Morrone. Ma erano attività - diciamo - quasi di routine che venivano svolte dal Settore Ecologia, dall'ufficio della Provincia.

Questa ricostruzione documentale, Presidente, che io le sto facendo - ho dimenticato di dirle - in realtà fa parte del compendio di documentazione che io ho prodotto. Sono praticamente qui a ripercorrere anche in senso cronologico quelli che sono i documenti che poi fanno parte della nostra produzione documentale.

Andiamo per gradi. Durante la realizzazione dei lavori della discarica - che non è un lavoro proprio semplicissimo, diciamo, quindi occorre un certo periodo di tempo - l'Ilva comunica con regolarità lo stato di avanzamento dei lavori: quindi a giugno del 2006 comunica di aver terminato la stesura del primo strato drenante di sabbia e ghiaia, la stesura delle pareti laterali, la posa in opera del manto in HDPE, la stesura del geotessuto sulla seconda guaina di HDPE e così via. Lo fa nel corso dell'anno 2006 e 2007, praticamente comunicando alla Provincia, mano a mano, lo stato di avanzamento dei lavori della discarica. La Provincia prende atto, non comunica all'Ilva nessun tipo di deduzione o nessun tipo di problema relativo alla realizzazione così come viene effettuata, per cui il 28 febbraio si giunge alla conclusione di questi lavori. Tanto è vero che il 25 gennaio 2007 l'Ilva comunica alla Provincia che sono terminati i lavori all'impianto di estrazione e convogliamento del percolato e, quindi, completati i lavori di realizzazione della discarica.

Per cui il 28 febbraio 2007 l'Ilva che fa? Sceglie la strada più facile? Nel frattempo, cambiano le normative. Non sceglie la strada più facile, perché il 28 febbraio 2007 l'Ilva presenta la domanda di AIA e ingloba nella domanda di AIA al Ministero anche la richiesta di autorizzazione all'esercizio della discarica. Siccome il Ministero ritiene invece competenti le Province, allora quella stessa istanza viene presentata il 31 luglio 2007 anche alla Provincia alla quale si dice "Avete autorizzato - perché è la Provincia che ha autorizzato - la realizzazione e la costruzione di una discarica. Atto conseguente è che voi ci rilasciate anche l'autorizzazione all'esercizio, cioè a poter utilizzare quella discarica". Questa istanza viene presentata da Ilva - e vi invito a prendere nota della data - il 31 luglio del 2007. È importante, perché poi si parlerà - da parte dei dirigenti, in particolare del Dottor Romandini - di istanze evase ad horas, a vista o contro la legge, quando in realtà i documenti ci dicono tutt'altro. Perché già potrebbe servire a spiegare

quello che sto dicendo il fatto che il dirigente Romandini, seppure - a richiesta dell'Ilva formulata il 31 luglio 2007 - abbia novanta giorni per emettere un provvedimento (sia esso positivo, sia esso negativo), invece risponde a questa istanza il 24 ottobre 2007, cioè a distanza di tre mesi, cioè quasi allo scadere dei novanta giorni che gli vengono dati per evadere la pratica. A distanza di tre mesi risponde ad Ilva che in realtà, a suo parere, la richiesta di AIA sostituisce ogni altra istanza o autorizzazione, quindi sostanzialmente scarica la responsabilità. Questo lo fa però in quattro righe, non è che ci ha messo tre mesi a fare questo provvedimento perché è stato un provvedimento di dieci pagine che ha richiesto uno studio e un'elaborazione complessa. No, lo fa in quattro righe e dice: "No, la Provincia non deve provvedere. Deve provvedere il Ministero".

Guardate che qui comincia una sorta di palleggiamento - perché così è - perché il Ministero dirà alla Provincia "Deve provvedere la Provincia", la Provincia dirà "No, secondo noi deve provvedere la Regione" piuttosto che "Deve provvedere il Ministero". In questa situazione - che diventa una situazione confusa, delicata - in realtà è solo questo: è soltanto che nessuno si prende la responsabilità né di decidere e né di andare - dico io anche - a fare un sopralluogo per vedere. Perché nessuno poi contesterà successivamente alcunché. Non si contesterà un problema di impermeabilità, se non alla fine di tutto l'iter autorizzativo. Ma si contesterà in ogni carteggio solo ed esclusivamente un problema di competenza - di competenza! - cioè nessuno vuole provvedere. Quindi, a seguire alla nota di Romandini che risponde ad Ilva dicendo che è il Ministero a dover provvedere, l'Ilva si adegua alle indicazioni di Romandini, quindi dice: "Va bene, dobbiamo farlo nell'ambito dell'AIA".

Tuttavia, con un'altra nota con la quale il Ministero comunica alla Provincia (la nota reca la data del 15 novembre 2007 ed è la numero 9 dei nostri allegati), dice: "Nelle more dell'emanazione di eventuali chiarimenti interpretativi, si è ritenuto ragionevole accogliere l'interpretazione dell'Ilva - alla fine - ritenuto che l'AIA di competenza statale potesse essere rilasciata per tutte le attività svolte nello stabilimento alla data di presentazione della domanda". Sostanzialmente l'Ilva riteneva che fosse competente poi il Ministero, quindi aveva scelto la strada forse più difficile l'Ilva. Tuttavia, se il Ministero si fosse limitato a scrivere solo questo in questa nota che invia all'Ilva e alla Provincia, forse le cose si sarebbero fermate là. Invece no! Di fatto il Ministero, in questa nota sempre del 15 novembre a firma del Dottor Bruno Agricola, dice: "Deve ulteriormente rimarcarsi che, fino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'AIA, le preesistenti autorizzazioni nonché le relative competenze non sono sostituite. Appare evidente che l'AIA, finché non è vigente, non può sostituire autorizzazioni previgenti". Allora qual è il problema? Si dice: "Se non è stata concessa l'AIA-

ovviamente - non possiamo sostituire altre autorizzazioni”. Quindi, di converso, che fa? Manda di nuovo alla Provincia, perché dice “Ciò premesso...”. Dice il Ministero che “Vanno chiariti gli aspetti inerenti l’oggetto, cioè in particolare se per la discarica in località cava Mater Gratiae sia stata richiesta l’estensione o il rinnovo di autorizzazione già in essere, una nuova autorizzazione per un’attività non IPCC oppure una nuova autorizzazione per un’attività IPCC”. In tutti questi tre casi poi dice che cosa si dovrebbe fare: “Nel primo caso spetta all’autorità che ha provveduto al rilascio delle precedenti autorizzazioni provvedere al loro aggiornamento; nel secondo caso la società dovrà provvedere, come indicato da questa autorità, ad integrare la domanda di AIA. Ma, nelle more del rilascio, spetta all’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di settore autorizzare l’esercizio di nuove attività”. Questo è il punto, cioè sostanzialmente sta rimandando alla Provincia. È vero che non è assolutamente chiaro - io l’ho riletta forse dieci volte- perché non è chiaro se poi il Ministero dica “Dobbiamo provvedere noi” o “Dovete provvedere voi”. Però, da quello che si legge in questo punto, sembra che sia inviata alla Provincia, al Settore Ecologia, alla Regione Puglia...appunto sia demandata la responsabilità di prendere questa decisione in merito all’autorizzazione all’esercizio. L’Ilva, ovviamente, è un’azienda: ha realizzato un impianto, vuole ottenere l’autorizzazione all’esercizio. Allora poco importa chi sia a fare questa autorizzazione all’esercizio: l’importante è sapere chi la deve rilasciare l’autorizzazione, se la Provincia oppure se il Ministero.

Pertanto, in data 14 gennaio 2008 - dalla richiesta sono passati ormai sei mesi (dalla richiesta di autorizzazione)- sollecita nuovamente la Provincia al rilascio dell’autorizzazione. Ancora il 23 aprile invia un nuovo sollecito all’emanazione di questo provvedimento perché dice “Sono immutate le considerazioni. Il Ministero dice che deve provvedere la Provincia, per cui noi siamo in attesa che la Provincia si adoperi al fine di emettere questo provvedimento di autorizzazione”.

In data 8 maggio 2008 - quindi è passato quasi un anno - il Settore Ecologia, con una nota a firma dell’Ingegnere Lovascio e dell’istruttore tecnico Polignano, chiede...quindi finalmente si muove qualcosa nella Provincia, cioè viene interessato un Comitato Tecnico (Comitato Tecnico Provinciale Sezione Rifiuti e Bonifiche). Si chiede al Comitato Tecnico - in data 8 maggio finalmente - di esprimere un parere circa la richiesta di autorizzazione all’esercizio della discarica in area cava Mater Gratiae.

In data 20 maggio 2008 il Comitato Provinciale si esprime. E che cosa dice? E’ importante questo punto, perché già il 20 maggio 2008 il Comitato Tecnico dice che “Ai fini del rilascio...”. È a firma del Dottor Balice. Il Comitato Tecnico è composto dalla Dottoressa Boccardi, dall’Avvocato De Vincentis, dall’Ingegnere Putignano,

dall'Ingegnere Ruggieri, dall'Ingegnere Notarnicola ed è firmato dal Dottor Balice che è componente sempre di questo Comitato Tecnico. Dice: "Ai fini dell'autorizzazione, la ditta deve presentare il piano di adeguamento...". Attenzione, perché queste parole poi si ripeteranno sempre: "...deve presentare piano di adeguamento del progetto ex Decreto Legislativo 36 del 2003, nonché procedere all'acquisizione dei pareri ARPA e SISP". Io vi faccio notare che questo parere del Comitato Tecnico è espresso nel 2008; il parere sarà acquisito nel 2011 (di ARPA e di SISP): giusto per farvi notare un attimo i tempi con cui si è mossa la macchina della Pubblica Amministrazione. Poi andremo a vedere anche i motivi per cui c'è stato tutto questo ritardo nell'acquisizione di questi pareri: perché - così, giusto per preannunciare - la Provincia riteneva che questi pareri dovessero essere acquisiti dall'Ilva; in realtà poi c'è voluta una sentenza del TAR che dice "No. I pareri li deve acquisire la Pubblica Amministrazione, non è l'Ilva che acquisisce i pareri. Sei tu che devi dare l'autorizzazione a dover acquisire quei pareri". Ma ci arriveremo anche a quello.

Nella relazione, peraltro, il Comitato Tecnico, nel ripercorrere l'iter autorizzativo - perché comunque l'iter autorizzativo già era iniziato al 31 luglio 2007 - precisa: "La discarica, in quanto sito di smaltimento dei rifiuti, risulta, oltre che localizzata nel medesimo sito dell'Ilva, gestita dal medesimo gestore e inserita al punto 5.4 dell'allegato 1 del Decreto Legislativo 59/05 e quindi non sottoponibile ad AIA statale bensì ad AIA regionale ed oggi, per effetto della Legge Regionale 17/07, ad AIA provinciale". Quindi il Comitato Tecnico dice: "È competenza della Provincia". Si esprime così il Comitato Tecnico: "L'azienda pertanto ha male interpretato, in quanto avrebbe potuto estrapolare la discarica dal contesto dell'AIA statale e inserirla nell'AIA regionale o provinciale. Probabilmente l'azienda, in sintonia con i dubbi espressi dal Ministero dell'Ambiente nella lettera del 15 novembre del 2007 - di cui abbiamo detto prima - ha scelto la via che potremmo definire più rigida, ossia quella dell'AIA statale, anche per la discarica in oggetto. Occorre considerare che, nell'Articolo 32 bis della Legge 31 del 2008, conversione in legge del Decreto Legge 31.12.2007 numero 248 recante la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, al comma 1 ter è stato aggiunto il comma 1 quater dove appunto si precisa che l'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria". Io vi invito a far mente a queste parole ("autorizzazione provvisoria") perché sono parole che poi vengono messe nella bocca di Florido, di Conserva ma sono parole che escono dai documenti, parole che escono dalle disposizioni legislative perché è la legge che parla di "autorizzazione provvisoria". Dicevo: "...l'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, entro

sessanta giorni dalla predetta comunicazione”. Quindi abbiamo capito che chi parla di autorizzazione provvisoria è lo stesso Comitato Tecnico al quale è stato richiesto il parere nel 2008. Quindi sostanzialmente qual è, in sintesi, il risultato e il parere di questo Comitato? Deve essere acquisito il parere ARPA e SISP ma, nelle more del rilascio dell’AIA, può essere rilasciata una autorizzazione provvisoria.

Che cosa succede? In data 29 maggio 2008, una nota che è a firma del Dottor Romandini, del Dottor Polignano e del Dottor Lovascio... Io vi invito anche a prendere coscienza del fatto che tutte le note che escono a firma del dirigente - che dovrebbe essere asseritamente concusso - sono anche note firmate da altri funzionari. Non ce n’è una che sia... alcune, sì, sono a firma- e vi dirò anche quali - del solo Romandini. Ma vi invito a controllare che sono tutte a firma anche di altri funzionari che non si capisce se non sono stati, anche loro, concussi poi per firmare queste note.

Che cosa succede? Nel prendere atto - quindi Romandini - del parere del Comitato Tecnico, comunica ovviamente ad Ilva quello che è il parere, cioè deve presentare l’adeguamento del progetto ex Articolo 36 del 2003, nonché procedere all’acquisizione dei pareri ARPA e SISP. Nella stessa nota si chiede al Ministero dell’Ambiente... Perché queste note poi sono sempre inviate al Ministero, alla Regione, all’Ilva. Hanno tutt’una serie di destinatari che sono sempre questi, io non sto a ripeterli ogni volta. Nella stessa nota si chiede al Ministero dell’Ambiente - che legge per conoscenza - di pronunciarsi, rappresentando la circostanza che la discarica in questione ha ottenuto giudizio di compatibilità ambientale con la VIA ministeriale del 1995. “Si rammenta che, in base al Decreto Legislativo 152/2006, i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni - questo sarà un altro dato importante - dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA o tenuto conto delle caratteristiche del progetto”. Ma la VIA, in realtà, non faceva nessun riferimento a tempi precisi di realizzazione della discarica (il provvedimento può stabilire anche un periodo più lungo in realtà). “Trascorso tale periodo, salvo proroga concessa, la procedura di VIA deve essere reiterata e, pertanto, si chiede al Ministero se il limite temporale previsto per la realizzazione dell’impianto debba estendersi anche alla discarica in questione”. Questa è la nota (29 maggio del 2008) che viene impugnata poi dall’Ilva davanti al TAR: perché se il Comitato Tecnico ha detto “Devi pronunciarti anche in via provvisoria, devi acquisire i pareri” e invece poi, in questa nota, Romandini ritorna un’altra volta a rilanciare la competenza al Ministero, ovviamente c’è l’impugnazione - da parte dell’Ilva - della nota.

Altra nota: 7 agosto 2008. Qui è passato proprio un anno ormai. Il Ministero dell’Ambiente, in riferimento alla problematica- segnalata dalla Provincia -relativa all’autorizzazione

all'esercizio delle discariche, precisa che "Secondo l'accordo di programma per l'area industriale di Taranto, per poter procedere all'istruttoria tecnica congiunta anche relativamente agli aspetti connessi alle discariche, è presupposto indispensabile che codeste Amministrazioni garantiscano la partecipazione dei propri rappresentanti tecnici ai lavori della Commissione". In effetti, si vede che ai lavori della Commissione non sono mai presenti i rappresentanti della Provincia.

In data 10 settembre 2008 il Ministero dell'Ambiente, nel dare riscontro poi ad Ilva - alla nota con cui la società comunicava di voler dare esecuzione agli interventi proposti nella domanda dell'AIA, finalizzati all'adeguamento dello stabilimento alle migliori tecniche disponibili - con riferimento al differimento dei termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ribadisce che "Gli impianti esistenti che abbiano presentato nei termini previsti la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale possono proseguire la propria attività nel rispetto delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore. Quindi le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore provvedono, ove ne rilevino la necessità, all'adeguamento di tale autorizzazione nelle more del rilascio dell'AIA". Che cosa dice sostanzialmente? Deve provvedere la Provincia perché, nelle more del rilascio dell'AIA, sarà l'autorità di settore a dover rilasciare... Vedete, è sempre un andare dal Ministero alla...cioè è una cosa incredibile, sembra incredibile quasi!

Io non voglio prolungarmi molto - anche perché abbiamo promesso all'Avvocato Sirotti - e quindi sto cercando di condensare tutto, anche se in effetti so che la lettura sarà - da parte vostra - attenta della documentazione. Quindi cerco di andare un po' più veloce su questa parte qua.

In realtà, questa nota del Ministero è importante: perché? Perché è quella che dà motivo a Romandini di dire "Va beh, dobbiamo provvedere noi sostanzialmente", quindi dice "Okay". Prende nota di questa nota e, anche con firma all'Ingegnere Lovascio, comunica ad Ilva "È in corso l'iter propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di che trattasi". Questa nota diventerà molto importante. Molto importante: perché? Perché questa è la nota che viene prodotta in giudizio. Vi avevo detto che la nota della Provincia del 29 maggio 2008 era stata impugnata dall'Ilva davanti al TAR. Questa nota diventa anche motivo di scontro con l'Avvocato Semeraro. Perché: il dirigente Romandini cosa fa? Questa nota dove dice "È in corso l'iter propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di che trattasi" la trasmette a Ilva e quindi all'Avvocato Perli che è Avvocato dell'Ilva - che rappresenta l'Ilva nel ricorso davanti al Tribunale Amministrativo - e non la trasmette all'Avvocato della Provincia. Giustamente, quando l'Avvocato Semeraro - che è l'Avvocato della Provincia - si trova dinanzi al TAR e si trova il collega Perli che

gli produce una nota che vanifica quella che è la ragione difensiva dell'ente di fronte a Ilva nel giudizio al TAR, cioè quello di non essere competente... perché, in realtà, questo era il problema di cui si occupava sostanzialmente il TAR. "Allora, se produci una nota... peraltro non me lo comunichi neanche. Produci una nota ad Ilva e all'Avvocato Perli in cui dici che è in corso l'iter propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di che trattasi. Ovviamente hai vanificato le ragioni del giudizio". Poi vedremo anche che cosa dice l'Avvocato Semeraro a proposito di questa nota che viene inviata ad Ilva e sulla quale non sembra che il Dottor Romandini abbia detto "Sono stato obbligato a inviare questa nota all'Ilva" (assolutamente, non ci dice nulla di questo).

L'Avvocato Semeraro, quindi, che fa? Certamente non se la tiene questa cosa. In una nota che porta la data del 24 ottobre del 2008, inviata a Romandini e per conoscenza anche al dirigente Specchia e all'Assessore Conserva, diciamo che stigmatizza - per essere gentili "stigmatizza" - le parole e il comportamento del dirigente di settore perché dice: "Ho appreso - fra virgolette lo dice - con vivissimo disappunto dal collega Perli, patrono di parte avversa nel giudizio dinanzi al TAR di Lecce, della presenza di una nota di codesto settore indirizzata alla controparte in data 24 settembre 2008, protocollo 48698, di cui non sono stato portato a conoscenza in tempo utile", che sostanzialmente vanificava la costituzione in giudizio. Aggiunge Semeraro che "E' di tutta evidenza che la produzione da parte avversaria di tale documento non ha di certo giovato né all'immagine del sottoscritto e né all'ente, proprio nel momento in cui procedevo alla costituzione in giudizio sulla scorta delle parziali indicazioni di codesto settore". E ancora: "Sarebbe opportuno per il prossimo futuro che il responsabile del procedimento, oltre ad assumere l'onere dell'istruttoria procedimentale, si facesse carico di interagire con il settore scrivente in maniera formale, tempestiva e soprattutto non parziale, al fine di consentire un'utile difesa delle ragioni dell'ente oltre che al fine di evitare a quest'ultimo gravi cadute di immagine".

Inizia qua un carteggio fra il Dottor Romandini e l'Avvocato Semeraro di non poca importanza perché dimostra che, in realtà, si è creato ormai un clima di ostilità - diciamo - di disistima, di ostilità. Perché: qual è il problema dell'Ufficio Legale? Il problema dell'Ufficio Legale - lo dirà poi anche qui - è la deresponsabilità dei dirigenti, perché dicono "I dirigenti ci fanno la richiesta del parere legale ma, in realtà, vogliono soltanto deresponsabilizzarsi, cioè vanno cercando per la via del parere legale un modo per adottare una decisione, scaricando poi la responsabilità di quella decisione sul parere legale". Ma, in realtà, Semeraro anche nel dibattito farà presente questa cosa anche con riferimento poi a Morrone - non solo a Romandini - perché lo scontro si ha fra

questo dirigente dell'Ufficio Legale e i dirigenti del Settore Ecologia.

La nota del Dirigente Romandini - che ha comportato una pronuncia sfavorevole del TAR nei confronti della Provincia - comporta poi la richiesta da parte di Perli di dare adempimento a quella che è la sentenza del TAR...l'ordinanza, chiedo scusa. E' ancora un'ordinanza del TAR: ordinanza del TAR Lecce che è la 1058 del 19 novembre del 2008. Questa ordinanza viene allegata dall'Avvocato Perli alla nota che invia alla Provincia. Con questa nota, l'Avvocato Perli comunica che in base a quella che è la decisione del TAR che ha rilevato... il TAR ha rilevato che, tra l'altro, non sussistono rilievi di tipo sostanziale. Attenzione, anche questo è un dato importante: non sussistono rilievi di tipo sostanziale al funzionamento della discarica in questione. Quindi ha disposto - l'ordinanza del TAR - che la Provincia, nella persona del dirigente del settore, abbia a concludere con un provvedimento espresso - non dice "positivo" o "negativo": un provvedimento espresso, quello che sia - entro il 15 dicembre del 2008, quindi deve concludere entro tale data il procedimento di cui all'istanza presentata dalla società in data 31.7.2007. In realtà, è qui tutto il nodo della questione di Romandini. Praticamente il Dottor Romandini, per via di quella nota con cui aveva detto che era in corso l'iter propedeutico, ha vanificato il giudizio della Provincia che si opponeva all'Ilva nel giudizio davanti al TAR e ha avuto questa diffida ad adempiere. Perché ricordiamo che l'istanza era presentata nel 31 luglio del 2007, che la Provincia avrebbe dovuto provvedere entro novanta giorni e che invece nei novanta giorni ancora non aveva convocato il Comitato Tecnico (che viene convocato ad aprile). Quindi si arriva a questa ordinanza del TAR che dice: «La Provincia non è che ha detto "La discarica non l'hai fatta bene, c'è un problema di impermeabilità", non vi ha detto niente. Ha detto soltanto "La competenza è di uno, la competenza è dell'altro" ma non ha provveduto». Allora la Provincia deve provvedere: deve provvedere... in senso positivo, in senso negativo - ovviamente - ma deve provvedere perché deve esitare il procedimento.

Quindi, a seguito di questa nota, il dirigente Romandini, con nota sottoscritta questa volta dall'istruttore tecnico Santoro - sul quale pure, dopo, andranno dette alcune parole - firmata anche da Lelio Palazzo (funzionario) e dal funzionario Domenico Lovascio, convoca una conferenza di servizi per il 22.12 del 2008. Dico: "Ma come? Il TAR ti ha imposto di provvedere entro il 15 dicembre 2008 e convochi una conferenza dei servizi il 22 dicembre del 2008? Non ha senso convocare una conferenza per la data successiva a quella in cui tu hai l'obbligo di adempiere". Quindi che cosa fa il dirigente Romandini? In pari data convoca questa conferenza dei servizi e invia una nota al dirigente del settore legale (l'Avvocato Semeraro) e chiede che "In relazione all'ordinanza del TAR si formuli richiesta di appello presso il Consiglio di Stato, atteso

che il termine del 15 dicembre cominato dall'Onorevole Tribunale non è funzionalmente utile - dice Romandini - è diacronico all'acquisizione obbligatoria del parere di merito condizionato dalla legge alle conclusioni espresse nella conferenza dei servizi". Quindi il dirigente Romandini dice "Va beh, abbiamo perso in primo grado. Possiamo fare comunque l'impugnazione" e, quindi, scrive al dirigente perché si faccia l'impugnazione. Aggiunge: "Si resta in attesa di conoscere indicazioni in merito del difensore dell'ente, anche al fine di contemperare le esigenze di parte pubblica con le istanze di società ricorrente o, alternativamente, di valutare medio termine soluzioni quali accordi procedurali stragiudiziali comunque utili alla conclusione dell'iter autorizzativo rispetto al brevissimo termine concesso". Queste parole faranno andare in bestia - mi si faccia passare il termine - l'Avvocato Semeraro. La risposta vi dà assolutamente contezza di come l'Avvocato Semeraro abbia accolto questa nota del Romandini. Infatti la riscontra il 4 dicembre e i toni non sono sereni ("Nel richiamare il contenuto delle precedenti note inviate da Romandini..."). Dice: "Basta leggere l'ordinanza del TAR in data 19.11.2008 per comprendere come, proprio grazie alla nota di codesto settore in data 24 settembre 2008, inviata all'Ilva e prodotta in giudizio, l'esito del giudizio medesimo deve considerarsi assolutamente compromesso. La comunicazione in ordine al fatto che è in corso l'iter propedeutico...è esattamente opposta alla linea difensiva adottata dall'ente, senonché la produzione di detta nota ha minato alla base le ragioni difensive, tanto è vero che costituiscono il fulcro dell'ordinanza del TAR. Ciò premesso - evidenzia l'Avvocato Semeraro - si richiede di impugnare l'ordinanza sulla base di un argomentare incoerente che cerca di fondare la richiesta su un ragionamento privo di consistenza giuridica e alquanto capzioso" (risposta di Semeraro). "Nel ricordare che l'oggetto dell'impugnativa era, da un lato, la nota del 29 maggio con la quale la Provincia si dichiarava incompetente a provvedere al rilascio dell'autorizzazione e, dall'altro, il silenzio sull'istanza presentata in data 31 luglio, l'Avvocato Semeraro rileva che quella nota ha avuto portata esiziale perché - quindi lo ribadisce ancora - è in corso l'iter amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione, così smentendo sé stessa. Il fatto che la Provincia, all'esito dell'invio da parte del Ministero dell'Ambiente delle note protocollo numero...". Vi risparmio i numeri (sono nei documenti). "...del 10 settembre 2008, affermi che è in corso l'iter amministrativo per il rilascio della richiesta autorizzazione, comporta di conseguenza che è la stessa Provincia a fermare diacronicamente nel tempo il momento che si può considerare di partenza per la propria attività amministrativa preordinata al rilascio". La scelta del 15 dicembre 2008 - dice, ovviamente, Semeraro - non è che il TAR se l'è inventata. "...lo ferma a quel momento - spiega Semeraro - e la scelta non è

casuale ma, molto più semplicemente, conseguenza delle affermazioni della stessa Provincia contenute nella più volte ricordata nota del 24 settembre del 2008. Sulla scorta delle superiori premesse, non si comprende come si possa parlare di riapertura del procedimento, come si fa nella nota che si riscontra. Un procedimento si conclude con un provvedimento espresso, positivo o negativo che sia - lo dice Semeraro - e i casi di riapertura non riguardano certo il caso di specie in quanto, per espressa affermazione di codesto settore, non è mai stato chiuso e quindi non potrebbe certo riaprirsi". L'ultima chiosa: l'Avvocato Semeraro segnala "Non si comprende a cosa si faccia riferimento quando si evoca la possibilità di accordi procedurali stragiudiziali di non meglio identificata natura, comunque utili". Giustamente dice: "Che tipo di accordo procedimentale stragiudiziale posso fare io con Ilva?"

Il 5 dicembre, con raccomandata a mani indirizzata all'Avvocato Semeraro e al Presidente Florido questa volta anche, Romandini ripercorre nuovamente l'iter documentale relativo al rilascio della discarica e sostiene che l'ordinanza del TAR appaia inficiata dal vizio di ultrapetizione - quindi insiste ancora per avere l'impugnazione di questo provvedimento - "...in quanto - dice - il TAR non si è limitato a individuare la competenza della Provincia per l'emanazione del provvedimento conclusivo ma ha stabilito un termine di adempimento, ossia il 15.12, non conforme alla tempistica prescritta dal Decreto Legislativo 152/2006". Quindi, per quanto sopra detto, Romandini ritiene assolutamente indispensabile impugnare la detta ordinanza.

L'Avvocato Perli, nel frattempo, il 9.12 diffida ad adempiere entro il 15 dicembre ovviamente, segnalando che il mancato pronunciamento...questa è la nota del 9 dicembre dell'Avvocato Perli. Sempre qui vi faccio notare le parole che usa l'Avvocato Perli perché sono parole che risentiremo, nel corso dell'esame dibattimentale, uscire dalla bocca dei testimoni. Dice: "Il mancato pronunciamento della Provincia entro il termine di novanta giorni dalla richiesta ha comportato un danno economico in capo alla mia assistita, ad oggi pari a 510.863,80 euro". Quindi, sostanzialmente, c'è una richiesta di danni da parte dell'Ilva alla Provincia. Certo questo non avrà fatto piacere al Presidente, all'Assessore: non avrà fatto piacere sapere che l'Ilva, in base a quella determina, a quella decisione, andava incontro a questa richiesta di risarcimento danni. Quindi diceva "...ha comportato un danno economico in capo alla mia assistita, conseguente alla necessità di avvalersi di ditte terze per lo smaltimento dei rifiuti". Quindi qui Florido - dico io - ha la piena consapevolezza (perché questa nota è inviata a Florido anche) che il mancato provvedimento di Romandini comporterà alla Provincia di essere oggetto di una richiesta di risarcimento danni. Alla fine Romandini avrebbe dovuto soltanto provvedere nei termini, con un diniego o con un accoglimento: questo era. Sì, perché

poi sostanzialmente è un cambio...anche Romandini - si può dire - ha un cambio di vedute sull'autorizzazione. Però questo farà parte poi di valutazioni successive.

L'Avvocato Semeraro ancora... Perché - ripeto - la vicenda è tutta qua. Io poi sarà molto più veloce sugli altri punti. Non voglio, ovviamente, togliere tempo a nessuno dei colleghi. In data 12 dicembre 2008 l'Avvocato Semeraro riscontra la nota, ancora una volta, di Romandini e dice testualmente: "Il problema è evidentemente costituito dal fatto che codesto settore non ha ancora concluso il procedimento de quo con un provvedimento espresso". Cioè ancora una volta l'Avvocato Semeraro sta dicendo a Romandini: "Tu ancora non hai provveduto. Il problema è solo questo". "...come esattamente rilevato dal TAR. Il ché, evidentemente, renda superfluo qualunque discorso in ordine a un'impugnativa dell'ordinanza in questione. Ne deriva pertanto che il Settore Ecologia deve esitare il procedimento, fermo restando che il contenuto del provvedimento conclusivo resta nell'orbita delle competenze di codesto settore. Pertanto si ribadisce che i rilievi di natura sostanziale che codesto settore riterrà di porre in sede di esitazione del procedimento, rientrano nell'ambito delle proprie competenze che non restano scalfite ma che anzi il TAR ordina di esercitare interrompendo il silenzio in adempimento all'obbligo di provvedere".

È così che in data 15 dicembre - cioè quel termine ultimo - con la sua determina (la 206 del 15 dicembre del 2008) il dirigente Romandini nega l'autorizzazione facendo appunto riferimento al parere del Comitato Tecnico che, sin dal 20 maggio 2008, aveva precisato che ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria era necessario che l'Ilva presentasse il piano di adeguamento ai sensi della 36 del 2003 e acquisisse i pareri ARPA e SISP. Sostanzialmente la motivazione con cui Romandini fa il diniego è il parere del Comitato Tecnico. Questo lo fa a dicembre del 2008 e il parere del Comitato Tecnico è di aprile - se non ricordo male - di aprile del 2008. Quindi viene negata l'autorizzazione. Siccome ha negato l'autorizzazione, per questa - che è la vicenda Florido - si parla di tentata concussione di Florido, Conserva e Archinà. Poi arriveremo a vedere dove e come.

La vicenda continua ancora fra Romandini e Semeraro. Perché? Quella determina - con cui nega l'autorizzazione - Romandini la invia un po' a tutti e poi invece la trasmette a Semeraro il 23 dicembre del 2008. Fa sorridere che gliela mandi praticamente la vigilia, quasi la vigilia, di Natale. Questa determina (che è la 206 del 15 dicembre del 2008) ovviamente viene impugnata dall'Ilva davanti al TAR di Lecce. In questo caso, il TAR di Lecce decide con sentenza (la sentenza è la 1551 del 18 giugno del 2009). La sentenza del TAR che cosa decide? In definitiva dispone l'annullamento dell'atto impugnato - cioè la determina 206 di Romandini del 2008 - perché dice che "Nella rinnovazione delle

operazioni di valutazione, l'Amministrazione Provinciale di Taranto dovrà dare applicazione a quanto rilevato in sentenza in ordine alla necessità di procedere alla verifica in contraddittorio in ordine ai punti di effettiva difformità fra l'impianto effettivamente realizzato dalla stessa ricorrente e le previsioni del Decreto Legislativo 36/03, motivando in maniera analitica e concreta". "L'eventuale provvedimento di diniego...", cioè - se ci sono difformità - la Provincia dovrà dire quali sono le difformità. "Dovranno essere acquisiti ad iniziativa della stessa Amministrazione Provinciale gli assenti degli enti di controllo sul piano di sorveglianza e controllo presentato". Quindi rigetta la richiesta di risarcimento danni comunque.

Però qual è il contenuto importante della sentenza del TAR? È che - dice - la Provincia in realtà ha fatto questo diniego, sì, però non ha spiegato sostanzialmente. C'è una carenza di motivazione: non ha spiegato perché si è fatto questo diniego. Lo deve motivare in maniera analitica. Perché, se ci fosse stato un problema di impermeabilizzazione - che non è mai stato sollevato - avrebbe dovuto dire il Dottor Romandini: "Guardate, noi abbiamo fatto un sopralluogo all'Ilva. Siamo andati, ci siamo alzati dalla scrivania e siamo andati a vedere persino dove stava la discarica. Abbiamo fatto questo sforzo. Siamo andati fino là e abbiamo visto, abbiamo analizzato. I nostri tecnici, i nostri geologi, i nostri...hanno verificato che voi avete sbagliato nella realizzazione di questa discarica, la dovevate realizzare diversamente. Quindi o la rerealizzate in maniera corretta e quindi noi vi diamo l'autorizzazione oppure l'autorizzazione non l'avrete mai". Questo aveva un senso. Tanto è vero che io poi ricordo di aver chiesto questa cosa all'Ingegnere Morrone, cioè di aver chiesto "Chiedo scusa, ma erano problemi risolvibili o irrisolvibili in assoluto? Cioè questa autorizzazione si poteva dare o non si poteva dare?". Dice: "Eh, ma bisognava ricostruire la discarica". Ma dillo! Allora dici: "Non ti posso dare l'autorizzazione perché devi ricostruire la discarica". Non si comprende perché nessuno... In realtà si sono tutti forse arenati o forse hanno cercato di deresponsabilizzarsi in un momento in cui cominciava a diventare poi effettivamente delicata la gestione della discarica Ilva (ma qua arriviamo già a Morrone). Quindi tutti quanti hanno fatto questo scarico di responsabilità, fino a quando finalmente poi non è stato proprio sancito dalla nota del Ministero che ha detto "No, no, no. La competenza è la nostra, provvediamo noi". Tanto è vero che poi l'autorizzazione all'esercizio sarà rilasciata con l'AIA. Ma quella è storia successiva che qui assolutamente non ci interessa.

Non è ancora risolta la questione però siamo arrivati ormai a settembre del 2009. Romandini ha riaperto il procedimento (c'è stata una riapertura del procedimento ai sensi della 241 del '90). Però nel frattempo - si arriva al primo di ottobre - c'è la rotazione del dirigente

Romandini con il dirigente Morrone. Io adesso non sto qua a indagare tutti i motivi, non voglio parlare di questo argomento perché - vi ho detto - io ritengo che i documenti possano parlare molto ma molto meglio di tutti i testimoni, perché solo da questi si ricostruisce la verità di quello che è successo con riferimento all'autorizzazione e all'esercizio di questa discarica.

Nel frattempo, gli enti che sono stati interessati dalla Provincia (cioè l'ARPA e il SISP) dicono:

“Dobbiamo rilasciare il parere però non ci avete inviato la documentazione. Non abbiamo ricevuto la documentazione per esprimere il parere”.

Subentrato Morrone, che finalmente risponde forse in tempi molto più veloci, dice: “Va beh, la documentazione è molto copiosa, quindi magari venite voi a visionarla presso i nostri uffici perché qui è disponibile”. Sollecita comunque l'emissione del parere perché dice: “Guardate, il 13 prossimo venturo - quindi il 13 dicembre del 2009 - scadono i termini” (di conclusione di quel procedimento che era stato riaperto da Romandini proprio in esito al giudizio del TAR). Allora finalmente Morrone fa quello che avrei fatto...lo dico sempre: lo avrei fatto anche io, è quello che avrei preteso anche io si facesse. Cioè dice: “Andiamo a vedere questa discarica? Andiamo a vedere com'è fatta? Andiamo a vedere che cosa...”. Cioè è un uomo di un'intelligenza, secondo me, superiore l'Ingegnere Morrone perché fa quello che andava fatto: vuole fare un sopralluogo sulla discarica per capire di persona lo stato di realizzazione degli impianti. Invia una nota ai dipendenti Lovascio, Carrozzini, Santoro, al componente del Comitato Tecnico Putignano e manifesta l'opportunità di fare un sopralluogo, cioè verificare lo stato di realizzazione degli impianti. Quindi dice: “L'11 dicembre del 2009 vediamo tutti e facciamo questo contraddittorio, come ha detto anche il TAR. Facciamo un contraddittorio, vediamo com'è fatta questa discarica”. Questo incontro - non so per quale motivo - non si svolge...si svolge un incontro: non si svolge sulla sede della discarica - forse non ci sono voluti andare - però l'incontro si tiene. Non è un incontro segreto: si tiene alla Provincia l'11 dicembre 2009 (si fa anche un verbale di operazioni compiute). Si fa quindi questo famoso contraddittorio forse, un incontro presso gli uffici del Settore Ecologia al quale partecipano: per la Provincia Lovascio, Santoro, Carrozzini e Putignano; per l'ARPA la Dottoressa Spartera; per l'A.S.L. il Dottor Mastronuzzi; per l'Ilva il Dottor Tommasini e il Dottor Archinà. Tommasini che ha detto poi essersi lui impegnato perché era lui proprio delegato alla gestione delle questioni relative alle discariche. Viene redatto un verbale e l'Ilva si dichiara disponibile a fornire ogni ulteriore chiarimento, integrazione di documentazione, quindi questo famoso adeguamento alla 36 del 2003. Chiede quindi una proroga...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, dovrebbe essere un po' più sintetica però. Tanto i

documenti ce li abbiamo. Li richiami magari.

AVVOCATO L. PALOMBA - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene? Li richiami, in maniera...

AVVOCATO L. PALOMBA - Io li sto solo richiamando.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene.

AVVOCATO L. PALOMBA - Perché potevo essere molto più...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO L. PALOMBA - Sa che cos'è, Presidente? Abbiamo aspettato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo momento.

AVVOCATO L. PALOMBA - ...sei anni per avere questo momento in cui forse...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Non si preoccupi. Faccia il suo...

AVVOCATO L. PALOMBA - Lo so. Non voglio sembrare zelante, assolutamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, no. Non si preoccupi, svolga la sua Difesa tranquillamente.

AVVOCATO L. SIROTTI - Per noi non c'è problema, Presidente. Ormai noi abbiamo rinunciato a partire stasera.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, se è possibile...

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì, sì. No, sicuramente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Altrimenti segua il suo programma, perché non...

AVVOCATO L. PALOMBA - Ripeto, non è mia intenzione essere pesante e zelante.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, no. La conosciamo, la conosciamo. Se riesce - diciamo - ad essere leggermente più sintetica...altrimenti segua il suo programma tranquillamente.

AVVOCATO L. PALOMBA - Va bene, d'accordo. Su questa che è la ricostruzione della autorizzazione al rilascio dell'esercizio della discarica mi sono avviata quasi alla conclusione.

Allora, dicevo che si fa finalmente questo incontro con gli esponenti dell'Ilva. Sostanzialmente che cosa si decide? Si decide soltanto di integrare la documentazione. L'ARPA e il SISP sono concordi ad acquisire anche un piano di sorveglianza, un piano di monitoraggio. Quindi sostanzialmente si dà una proroga a quel procedimento che era stato incardinato nuovamente da Romandini, per cui viene concessa proroga di ulteriori novanta giorni. Si è sempre in attesa del parere dell'ARPA e del SISP. Parere dell'ARPA e del SISP che - abbiamo visto che era già stato detto dal Comitato Tecnico nel 2008 - doveva essere rilasciato.

Quindi Morrone che cosa fa? Con una nota a firma del funzionario Di Michele sollecita ancora una volta l'ARPA e il SISP al rilascio di questi pareri. L'Ilva, nel frattempo, invia la documentazione ovviamente richiesta. In una nota raccomandata inviata l'8 febbraio...anche questa è una data importante, l'8 febbraio: perché l'8 febbraio - ricordo

- è la data di queste intercettazioni che poi vengono acquisite (intercettazioni ambientali). Ecco perché comincia a diventare importante la data dell'8 febbraio 2010. In una nota raccomandata a mano (oggetto: "Rinnovazione operazioni di valutazione dell'istanza dell'Ilva"), inviata al dirigente e - per la prima volta - anche per conoscenza all'Assessore Conserva, i funzionari Di Michele, Santoro, Mangarella e Carrozzini, a proposito appunto dell'istanza, chiedono direttive ai fini del corretto adempimento della sentenza del TAR. Cioè siamo nell'empasse più totale: il dirigente chiede al Comitato Tecnico, il Comitato Tecnico chiede al dirigente, il dirigente dice "No, lo deve fare il Ministero". È questo il momento in cui, asseritamente, Morrone sarebbe stato costretto a promettere un provvedimento. E che cosa fa quindi? Siccome si trova in difficoltà, l'Ingegnere Morrone chiede parere all'Avvocato Semeraro. L'Avvocato Semeraro questa volta neanche gli risponde perché... Io - tanto è vero che è stato oggetto di mie domande - dico: «Ma come? Lei ha chiesto un parere all'Avvocato Semeraro e l'Avvocato Semeraro non le ha risposto. Ma almeno, incontrandolo negli uffici...sarà capitato! "Ehi, ma ti ho chiesto un parere. Perché non mi rispondi, perché non me lo dai?"» Sarà molto chiaro l'Avvocato Semeraro: ha detto "A me mi avevano stancato i dirigenti perché i dirigenti non volevano decidere, perché i dirigenti volevano scaricarsi la responsabilità. Era questo il problema". Tanto è vero che neanche gli risponde. Tanto è vero che chiamerà poi l'Assessore, chiamerà l'Assessore per dire "Va beh, lo diamo a un altro questo parere. Lo possiamo conferire a un Avvocato esterno, così la responsabilità non se la prende neanche l'Ufficio Legale della Provincia ma se la prende un Avvocato esterno". Quindi ancora più deresponsabilità in tutto questo. Tanto è vero che si fa il nome di Triggiani perché viene consigliato dal Notarnicola, perché è un valido professionista. L'abbiamo sentito, l'abbiamo visto: ha sicuramente titoli per essere un consulente valido e per esprimere un parere sicuramente valido ai fini di questa questione. Poi diventerà questo "l'affare Triggiani", perché si dirà "No, ma in realtà Morrone è stato compulsato da Conserva che voleva dare per forza il parere a Triggiani perché voleva per forza che fosse emesso il provvedimento". In realtà, la lettura serena delle cose è questa - è questa ed è diversa - nel senso che Morrone si dirà in difficoltà perché dice "Io sono arrivato in quest'ufficio ed ero, sì, sicuramente in difficoltà perché non era il mio settore". Però ha dimostrato di essere molto più valido - a mio parere - di chi lo ha preceduto, comunque di non essere stato da meno - quanto a competenza - rispetto a chi lo ha preceduto, assolutamente.

Ma quello che è importante, dico io...Cioè Morrone dà questo incarico, chiede - tramite Conserva - di interessarsi per dare questo incarico all'Avvocato Triggiani. C'è questa famosa telefonata fra Conserva e Semeraro, dove Semeraro un'altra volta si arrabbia e dice:

“Ma io ho cinque Avvocati. Che cosa devo dire? Che sono...”. Tra virgolette (mi passi): “...sono un coglione?”. Cioè ci sta questa telefonata con toni accesi. Che i toni siano accesi nell’ambito delle discussioni della Provincia ormai... secondo me è emerso con evidenza che si tratti sempre di toni piuttosto accesi, polemici. Giustamente, non si può dare l’incarico a un esterno perché non c’è il consenso da parte dell’Avvocato Semeraro. Quindi Triggiani, coscienziosamente, va e chiede il parere - addirittura a proprie spese - cerca una soluzione...chiedo scusa, Morrone. Cerca una soluzione al problema e, addirittura, va a chiedere questo parere all’Avvocato Triggiani. Triggiani - che poi ce lo ha detto, perché è stato sentito - ha detto: “Sì, secondo me la competenza era della Provincia”. Però in tutto questo - siamo a febbraio del 2010 - seppure Morrone dica (e abbia sentito dirsi anche da un esperto) “Sì, la competenza è della Provincia”, ancora non fa un provvedimento. Si dice: “Sì, ma promette...”. Dice la Procura nella sua discussione: “Sì, ma promette di emettere questo provvedimento”. E la promessa quale sarebbe? Da dove si ricava la promessa di emettere questo provvedimento? Da un’intercettazione, una intercettazione telefonica che è diventata piuttosto nota nell’ambito di questo processo perché si è chiesto pure l’ascolto in Aula però la Corte non ha ritenuto necessario effettuarla. E’ la famosa intercettazione in cui ci sarebbe questa parola “firmare” che poi non è mai stata detta da Morrone però è stata usata per contestare, nella fase del suo esame, dalla Guardia di Finanza per dire “Eh, ma tu hai detto che dovevi firmare”; «Eh, ma se l’ho detto non me lo ricordo. Avrò detto “firmare”». In quella frase, che non è mai stata detta, però si ricava - da parte della Procura - la promessa di firmare questo atto. Ma siamo al 12 marzo, siamo al 12 marzo del 2010.

Se è vero che ci sia stata questa concussione, allora - dico io - si deve fermare qua. I fatti sono contestati fino a settembre del 2011. In realtà poi l’Ingegnere Morrone dirà di essere andato in pensione già ad aprile del 2011 e di essere andato raramente in ufficio. Però questa è la telefonata. Però non si capisce, dico io. Ma se lui ha promesso di firmare, perché continua a scrivere? Perché l’Ingegnere Morrone continua a scrivere!

8 aprile: una nota a firma anche di Di Michele. Riscrive ai componenti del Comitato Tecnico Provinciale e testualmente richiede l’audizione della società.

Il 9 aprile si riunisce di nuovo il Comitato Tecnico. Avuta la presenza - per l’Ilva - del Dottor Gallicchio, del Dottor Tommasini e dell’Avvocato Perli. Si procede all’audizione dei presenti in rappresentanza dell’Ilva che sostengono di aver dato prova di conformità dell’impianto al decreto legislativo e di averne dato dimostrazione con la documentazione allegata e di aver prodotto anche una perizia tecnica di conformità.

22 aprile: attesa la necessità di chiudere il procedimento avviato, chiede un incontro a breve

rappresentando la necessità di verificare l'adeguamento dell'impianto.

27 aprile. Ricordiamo sempre che la promessa sarebbe stata il 12 marzo, addirittura, del 2010.

Ma noi stiamo già a fine aprile. Allora lui ha promesso di firmare - secondo l'ipotesi accusatoria - e, nonostante abbia promesso di firmare, ha ancora tutti i dubbi sulla competenza, tanto è vero che continua ancora a scrivere. Dice: "Morrone scrive al Ministero chiedendo, ancora una volta, un parere. Chiede di fornire un'interpretazione autentica del paragrafo 2.4.2 dell'allegato 1 del Decreto Legislativo 36 del 2003 chiarendo se la barriera geologica del fondo e dei fianchi della discarica, così come realizzata dall'Ilva, sia conforme al Decreto Legislativo del 2003". Forse in questo momento - e siamo ad aprile del 2010 - si comincia a parlare di permeabilità della barriera. Aprile/maggio del 2010 si comincia a parlare di permeabilità della barriera.

Io vi ricordo che qua i testi che sono venuti poi a riferire diranno "Sì, sì, sì. Io lo sapevo, c'era un problema di impermeabilizzazione". Ma non sapeva niente nessuno! Al più, poteva sapere che c'era un problema di competenza chi aveva (*parola incomprensibile*). Ma il fatto della permeabilità è una questione che viene fuori soltanto a distanza di tempo e perché lo solleva l'Ingegnere Morrone.

In data 19 maggio 2010 il Ministero dell'Ambiente riscontra la richiesta di parere dell'Ingegnere Morrone, a firma del Dottor Mariano Grillo. Questa nota viene inviata anche alla Regione Puglia e per conoscenza alla Provincia, anche se sarebbe parso forse corretto il contrario perché è un riscontro a una nota di Morrone. Ribadisce questa nota che, come già chiarito nell'ambito dell'accordo per l'area di Taranto, "L'Autorizzazione Integrata Ambientale in corso di rilascio da parte di questo Ministero alla società Ilva non è comprensiva dell'autorizzazione all'esercizio delle discariche gestite da tale società nel comprensorio di Taranto e Statte, poiché tale attività non rientra nelle competenze statali". Quindi un'altra volta Morrone chiede il parere e il Ministero ribadisce "Non è competenza nostra a provvedere". Nella nota però il Ministero stigmatizza il comportamento della Regione e dice: "La Regione non ha ancora avviato un procedimento con riferimento alla questione di cui stiamo parlando, alla questione in oggetto". Quindi c'è, a questo punto, un intervento della Regione. Ovviamente questa nota è maggio del 2010. La Regione viene - diciamo - messa in causa come se non avesse rilasciato un'AIA regionale.

Il 17 maggio del 2010 concusso e concussore, cioè Conserva e Morrone, firmano insieme per chiedere - possibilmente all'indomani - un incontro con l'Ufficio Ecologia in persona dell'Ingegnere Carolina Di Bitonto, facendo seguito a quella nota. E aveva già avuto la promessa però Conserva: ricordiamocelo!

Il 19 maggio del 2010, forse perché colpita sul punto dell'AIA regionale, contesta al Ministero il

presunto omesso riscontro da parte della Regione all'istanza AIA presentata il 28 febbraio del 2007. "...ritenendo non sussistere il potere/dovere di provvedere, anche alla luce del comportamento concludente del Ministero" dice.

La nota, quella della Regione, dice: "Risulta evidente, anzi fin troppo evidente...". La nota è a firma di Antonicelli Antonello e Di Bitonto Caterina. "...fin troppo evidente la competenza di codesto Ministero a pronunciarsi sull'istanza dell'Ilva, considerato il rapporto di integrazione totale che intercorre fra le discariche e il complesso siderurgico". Quindi la Regione dice: "Secondo noi, la competenza è statale". Quindi, secondo la Regione, nessun dubbio perché - dice la Regione - le discariche vanno considerate parte integrante dell'attività di acciaieria e, quindi, vanno esaminate nell'ambito dell'AIA statale.

Ancora, l'8 luglio del 2010 Morrone sollecita nuovamente il Ministero dell'Ambiente al riscontro della sua nota e lo sollecita ancora fino a quando - e arrivo alla fine - il 24 febbraio del 2011 - quanti anni sono passati dalla richiesta! - il Ministero dell'Ambiente comunica alla Provincia - e quindi siamo a un'altra data importante: 24 febbraio 2011 - che "La Commissione Istruttoria per l'AIA-IPCC ha riconosciuto che la gestione delle discariche presenti nel sito Ilva di Taranto è da considerare tecnicamente connessa e strettamente integrata con l'esercizio degli impianti oggetto dell'Autorizzazioni Integrate Ambientale di competenza statale in corso di definizione e che, pertanto, risulta necessario estendersi l'analisi istruttoria dell'impianto anche a tali discariche".

Quindi, onestamente, io ritengo che questa ricostruzione documentale - ripeto: questa ricostruzione documentale - abbia dato il senso di quello che è stato l'iter autorizzativo di questa discarica. Bisogna però precisare che la posizione di Conserva ha una nota particolare in questo processo. Perché è vero che risponde di concussione però è vero che è anche l'unico imputato che ha fatto un anno di custodia cautelare e lo ha fatto questo anno di custodia cautelare, considerato che anche questa durata di processo è stata una pena perché, per chi si ritrova coinvolto in un processo davanti alla Corte d'Assise, è sicuramente una pena. Ricordo che noi abbiamo chiesto di essere stralciati come posizione e di andare al nostro Giudice naturale (davanti al Tribunale) per essere giudicati anche prima di questo fatto di concussione che poteva essere certamente separato e definito in maniera molto più rapida e, magari, non intralciando il corso di questo processo che era sicuramente più importante che arrivasse a una rapida definizione. Perché è importante? Perché ci sono una serie di ingiustizie (io le devo chiamare così come ritengo sulla pelle siano state).

Guardate, il capo d'imputazione - il capo u) - dove è Parte Offesa (Parte Civile costituita) il Dottor Romandini è sostanzialmente...a mio parere - e vi ho detto all'inizio - si tratta di

un ne bis in idem. E perché dico che si tratta di ne bis in idem? Perché io ho seguito e ricostruito tutta la vicenda processuale che riguarda Michele Conserva e che ha inizi nel 2005 e ha inizi nel 2005 in seguito a un'operazione della Guardia di Finanza che sequestra fanghi di dragaggio della ditta TCT (Terminal Container Taranto). Il sequestro di questi fanghi di dragaggio comporta... E perché si arriva poi al sequestro dei fanghi di dragaggio? Anche qua c'è una spiegazione: perché c'è un'istanza di proroga allo smaltimento di quei rifiuti perché c'è un ritardo... Chi era il dirigente? Romandini. Non lo voglio neanche dire ad alta voce però era il Dottor Romandini il dirigente. C'è un ritardo nell'emissione di quel provvedimento, di quella proroga allo smaltimento dei fanghi. Io non voglio... Cioè c'è un problema, un problema che poi genera un contenzioso con danno per la Provincia sicuramente. Quindi siamo sostanzialmente nella vicenda speculare a quella che è successa per l'autorizzazione all'esercizio della cava Mater Gratiae. Solo che lì la ditta si chiamava "TCT", qui la ditta si chiama "Ilva". Ma, Presidente, i fatti sono gli stessi. Tanto è vero che lo stesso Romandini fa confusione quando viene chiamato, viene sentito dalla Guardia di Finanza e dice: "Sì, sì, io ho fatto la denuncia per TCT". Poi io gli chiederò: "Ma, Dottor Romandini, lei ha fatto la denuncia?". "No, io non ho fatto la denuncia". "Ma che cosa ha fatto? Ha fatto o non ha fatto la denuncia? Ha presentato l'esposto anonimo?". "No, io non faccio esposti anonimi. Sono stato sentito". Tanto è vero che il Dottor Romandini viene sentito dalla Guardia di Finanza il 24 novembre del 2006 e si esprime esattamente con le stesse parole, dice: "Io sono stato pressato, sono stato costretto a emettere questo provvedimento nei confronti della TCT però non l'ho emesso". Perché - attenzione - anche in questo caso lui non emette alcun provvedimento, fa un diniego. Tanto è vero che il diniego sarà il motivo dello scontro con Specchia, perché c'è un profondo scontro fra Specchia e Romandini. Che poi saranno tutte le ostilità, che poi saranno forse i vari dispetti che si faranno però l'ostilità comincia in quel momento con il Dottor Specchia: perché ci sarebbe stato questo parere da affidare all'Avvocato Pellegrino prima di emettere il provvedimento di diniego perché si doveva trovare una soluzione, perché si erano incontrati; c'era l'incontro a cui aveva partecipato l'Avvocato Lenoci per la TCT, il Comandante Russo, c'era il Dottor Romandini, c'era Florido - c'erano tutti - c'era Conserva (un incontro in cui si cercava di risolvere il problema dello smaltimento dei fanghi di dragaggio della TCT).

La vicenda che viene denunciata - cioè la pressione che dice di subire Romandini - è esattamente la stessa e identica pressione che dice di ricevere, di subire con riferimento alle pratiche dell'Ilva. Io dirò: "Chiedo scusa, Dottor Romandini, ma quando lei è andato a denunciare i fatti della TCT era nel 2006". Dice: "No, no. Io non ricevevo pressioni",

“Non mi ricordo”, “Non me l’hanno chiesto”. “Come non gliel’hanno chiesto?”. Va beh, ci sta: non gliel’hanno chiesto. Però non viene sentito solo nell’ambito del procedimento TCT 9457 del 2006 - di cui io vi ho prodotto anche poi il decreto di archiviazione - ma viene sentito anche nel 2008. Dico: “Va beh, nel 2008...”. Precisamente la data...viene sentito il 9 settembre del 2008. Dico: “Neanche in quel momento si ricorda comunque?”. Perché viene sentito a dare ulteriori spiegazioni, delucidazioni, chiarimenti, documentazioni. Neanche in quel momento si ricorda di dire: “Eh, però è vero: mi hanno pressato per TCT, adesso mi stanno pressando anche per emettere questo provvedimento dell’Ilva”. Non lo dice! Non lo dice, Madonna Santa! Perché non lo dice? Ma perché non c’è nessuna pressione: per questo non lo dice! E lo dice quando ormai i rumors, i famosi rumors... Perché questa parola “rumors”...“I rumors della Provincia”: si sentiva, si parlava. C’erano tanti rumors in Provincia. Probabilmente il rumors era arrivato anche a Romandini: che c’erano indagini della Guardia di Finanza. Quindi costituirsi baluardo dell’ambiente sicuramente ti toglie - diciamo - da una posizione magari un po’ più scomoda. Io non voglio andare contro nessuno. Però ti toglie da una posizione un po’ più scomoda: “Io faccio quello che ha tutelato l’ambiente, che è contro l’Ilva, che odia l’Ilva”. Sicuramente. Però, onestamente, io ritengo che questa vicenda... Tanto è vero che il decreto di archiviazione - che poi è della Dottoressa Todisco - che fa archiviazione del procedimento che è sempre reato di concussione... concussione perché Romandini sarebbe stato pressato, minacciato di licenziamento. Tanto è vero che le parole di Romandini poi vanno anche contestualizzate, perché quando lui dice che il Florido gli avrebbe detto “Faccia due righe, sennò si dimetta”...Allora che motivo aveva il Presidente Florido di nominarlo dirigente del Settore Ecologia e poi invitarlo a dimettersi dopo poche settimane? Cioè, se lo aveva indicato come dirigente, aveva un senso anche pensare che il Presidente ne avesse fiducia sulle capacità, tanto è vero che lui ci dice “Sì, io sono stato dirigente tanti anni nel passato. Ovviamente il Presidente Florido, se mi ha rinnovato l’incarico...”. Ma dire “Se non te la senti sei un burocrate”, secondo me, non può essere considerato così minaccioso come ci ha voluto far credere l’Avvocato Sambati che dice “Eh, ma in quelle parole...”. “In quelle parole”: che cosa? Romandini ha sempre fatto quello che ha voluto fare, quando lo ha voluto fare. La dimostrazione è nelle carte!

Ritengo che - ripeto: fermamente ritengo - anche per una questione temporale vengono contestati fatti per l’Ilva dal 2006 al 2009 precisamente...non più precisamente: perché dice “dall’anno 2006 - quindi consideriamo dal primo gennaio - al 30 settembre del 2009”, data di trasferimento di Romandini ad altro settore. Sono gli stessi, sono gli stessi anni!

Perché io sono fermamente convinta? Sono fermamente convinta che si sia trattato di una duplicazione di procedimento: perché si è voluto tirare quel procedimento TCT e farlo diventare poi il procedimento Ilva. Ma perché quel procedimento si era concluso con un'archiviazione e il passaggio importante dell'archiviazione in cui la Dottoressa Todisco... Si tratta di una normale interlocuzione fra uffici che hanno il potere decisionale e gli organi che devono dare l'indirizzo politico: ma si tratta di una semplice interlocuzione. E abbiamo visto i toni accesi con cui questa interlocuzione, anche per gli scambi fra Semeraro e Romandini... i toni accesi con cui questa interlocuzione avveniva fra gli uffici della Provincia e che ambiente si fosse creato (certamente non un ambiente proprio sereno).

Onestamente, a Conserva - in questa vicenda di Romandini - penso che gli si possa contestare solo una cosa: di avere un carattere passionale ma non di aver pressato in alcun modo Romandini a compiere un qualsiasi atto. Dicevo: la posizione di Conserva sicuramente è particolare perché dopo questo procedimento... che io ritengo costituisca un bis in idem rispetto alla contestazione del capo u) a danno di Romandini, oltre ai problemi di prescrizione e tutto il resto. Peraltro c'è da considerare che Conserva inizia ancora prima la sua vicenda processuale, tanto è vero che - dicevo - c'è un anno di custodia cautelare. Vendola risponde di concussione: non ne ha fatto un giorno. Ma non è perché voglio dire che volevo che Vendola la facesse. No, assolutamente! Però - per dire - c'è stata una disparità di trattamento, c'è stata. Io le devo queste parole a Michele Conserva, le devo per forza dire. Perché il 26 novembre del 2012 Michele Conserva viene attinto da una misura di custodia cautelare in relazione al procedimento 345/2010, di cui anche avete sentito tanto parlare perché sono atti che sono confluiti poi in questo procedimento.

Come inizia il procedimento 345/2010? Penso che anche questo voi ormai lo sappiate molto meglio di me: inizia con le denunce di Ruggieri. Chi è Ruggieri? Ruggieri è il dirigente che precede Romandini. La denuncia di Ruggieri ha tutt'altro contenuto. Ruggieri si lamenta: va, inizialmente, il 3 dicembre del 2009 a presentare un esposto e si lamenta di non avere più il controllo delle aree protette della Polizia Provinciale. Questo il 3 dicembre del 2009. Si era appena concluso il procedimento TCT sostanzialmente, c'erano state attività di intercettazioni in quel procedimento. Sicuramente essere sotto indagine, essere intercettato non penso che faccia piacere a nessuno. Per quanto poi - io parlo sempre... mi riferisco alla persona di Conserva - quel procedimento sia stato archiviato, però queste attività di intercettazioni continuano e continuano sulla base di una denuncia che sembra assolutamente strumentale perché va il Ruggieri... Considerate che poi la Guardia di Finanza che ha effettuato le indagini è nella persona sempre degli

stessi Agenti, quindi anche loro già conoscevano tutte le vicende processuali precedenti. Mi riferisco al Brigadiere D'Arco, a Rizzo, a Di Noi: avevano svolto le indagini anche in quel procedimento TCT e continuano a svolgere indagini in tutti i procedimenti che poi vengono a seguire, quindi non si può dire che non avessero una cognizione di tutta la storia. Dicevo: il 26 novembre viene attinto da questa prima ordinanza di custodia cautelare e i fatti sono fatti di concussione in danno di imprenditori. Io ricordo che, in sede di discussione davanti al Tribunale della Libertà, si diceva: "Va beh, ma sentiamoli gli imprenditori e capiamo se effettivamente c'è stata. Perché chi più degli imprenditori...". "No". Abbiamo fatto un processo dove siamo arrivati fino davanti al Giudice senza poter sentire in fase di indagini questi benedetti imprenditori che potessero confermare se era vero o non era vero che erano stati concussi. Abbiamo dovuto aspettare di arrivare davanti al Giudice, chiedere il rito abbreviato e sentire gli imprenditori che hanno detto "No, io non ho subito nessuna pressione". Una riformulazione del capo d'imputazione, si è arrivati poi a una... Considerate che veniva contestata anche un'associazione per delinquere; un'associazione per delinquere che vedeva coinvolto anche il Geometra Santoro (il Geometra Santoro che poi è venuto qui a fare il testimone).

Di questa vicenda che sono queste indagini del processo 345...è importante. Perché si ricollega poi a questo processo? Perché noi poi abbiamo fatto eccezioni - di cui poi parlerà anche...- in ordine all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche che sono state acquisite. Perché questo processo che parte - con il numero 345/2010 - con questa informativa, una grandissima informativa della Guardia di Finanza conclusiva (che è dell'aprile 2011)...Questa indagine viene frammentata, spezzettata: allora un pezzo diventa la vicenda Ilva (Liberti) e diventa il processo 8842 del 2010, un pezzo diventa una indagine a Brindisi e un altro pezzo rimane questo processo famoso (345 del 2010) che ha avuto poi la sua conclusione. Anche se mi si dice "Sì, ma noi abbiamo acquisito"... Perché poi io non sono riuscita a venirme a capo dei processi, se sono stati riuniti, se non sono riuniti. C'è chi parla di riunione. "Però non è una riunione per connessione, perché la connessione è in senso atecnico" ci ha detto il Tribunale. Noi abbiamo detto: "Va beh, in senso atecnico... cioè un processo o è connesso o non è connesso. Perché viene riunito?". Ma come viene riunito? Perché non può essere riunito un processo che si è svolto in un'altra sede, che ha avuto una sua conclusione. Come si può fare a dire... Allora, sì, è stato riunito: ma sono stati riuniti - diciamo - quei pezzi che hanno preso un'altra strada, che hanno preso un altro numero, che hanno seguito un altro filone di indagine. Però c'è sempre da considerare che l'indagine, cioè il processo 345/2010, muove le mosse dalla denuncia di Ruggieri al quale io chiedo (quando viene sentito

come teste della Difesa) “Ingegnere Ruggieri, ma di quella denuncia che lei ha fatto e sulla base della quale sono iniziate tutte le attività di indagine, ha avuto un riscontro? Sa com'è andata a finire?”. Perché lui fa questa denuncia, ripeto, il... una prima il 3 dicembre del 2009 e una seconda poi il 15 del mese di aprile del 2010. Dice: “Ma ha avuto riscontro, ha avuto notizia? C'è stato un processo? Non c'è stato un...”. “No, non lo so. Può darsi che siano pendenti”. Non ha assolutamente... Ritengo inverosimile che ci sia stato un seguito a questa denuncia, perché quello che ha dato origine o seguito a questa denuncia è proprio l'indagine e le ipotesi di reato che sono poi state contestate in seguito. Quindi queste qua sono rimaste, sostanzialmente, lettera morta. Però sono importanti.

In questa seconda denuncia cosa dice Ruggieri? Dice: “Io sono andato agli uffici della Provincia e Conserva mi ha cacciato”. Questo fa parte di un carattere sicuramente un po' forte, un po' passionale. Quindi si lamenta di essere... Ma perché? Dice: “Conserva è un folle? Che fa? Arriva Ruggieri e... perché?”. Perché i famosi rumors della Provincia attribuivano a Ruggieri il fatto di aver presentato la denuncia di TCT, perché il fatto che dietro alle rivelazioni poi alla Guardia di Finanza di tutto quello che era accaduto ci fosse Romandini si scoprirà ovviamente successivamente. Quindi sicuramente c'era un motivo, forse, diastoma più legato a questa circostanza che non al fatto del processo, diciamo ad altre questioni. Era soltanto questo il motivo di questo scontro verbale così acceso.

Fa una delega di indagini la Procura l'8 novembre del 2012. Il 26 novembre del 2012 viene emessa la prima ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Conserva per questa concussione in danno degli imprenditori. Invece l'8 novembre già - già! - la Procura, oltre ad aver acquisito le intercettazioni che - si diceva - erano il fondamento di questa imputazione (di questa seconda imputazione), aveva incominciato a chiedere l'acquisizione della documentazione degli atti relativi alla Mater Gratiae presso la Provincia, l'audizione di Romandini, Morrone per chiedere quali fossero le loro dichiarazioni in merito al rilascio della discarica. Quindi, in realtà, c'era una situazione ben nota alla Procura che poi, in realtà, si dice che sia venuta fuori soltanto in base a una trasmissione televisiva in cui Romandini avrebbe detto “Ah, sì, sì. Anche io ho subito pressioni perché ho sentito che Assennato diceva di aver subito pressioni. Anche io ne ho subite tantissime di pressioni”.

Però - ripeto - lasciando proprio perdere qualsiasi tipo di valutazione su questo tipo di comportamento, perché vi ho fatto questa ricostruzione dei fatti? Perché poi gli altri aspetti più processuali connessi a questa ricostruzione li farà il collega. Perché vi voglio far capire qual è stata la posizione di Conserva in questo processo, perché è più

particolare e perché io ho ritenuto giusto poi tenere voi impegnati forse qualche minuto di più - anche qualche mezz'ora di più - per parlare della sua posizione. Perché io l'ho sentita profondamente ingiusta la questione da lui vissuta e, quindi, sono stata qui a parlarvi e a intrattenervi. Lascio adesso la parola al collega per quelle che sono le considerazioni finali.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO L. PALOMBA - Ripeto: per me c'è un bis in idem con riferimento al capo u), in subordine una prescrizione. Però sempre fermo restando che i tempi di consumazione del reato, per quanto riguarda la posizione di Morrone...per il quale c'è chiaramente richiesta assoluta, in prima battuta, per tutti i capi d'imputazione. Però per quello che riguarda i tempi ritengo che, ove mai la Corte dovesse pensare... dovrebbero essere fermati sicuramente o al 12 marzo - alla data della intercettazione - o al momento in cui comunque la Provincia ha detto "No, deve provvedere il Ministero. Non siamo noi a dover provvedere" (cioè nel momento in cui comunque è stato chiaro che la Provincia non avrebbe più potuto provvedere) e quindi si fermano all'8 marzo del 2011 perché quello è il momento in cui ci sta questa nota. Ho concluso e passo la parola al collega.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie, Avvocato Palomba. Prego, Avvocato Rossetti.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO M. ROSSETTI

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì. Presidente e signori della Corte, questo è un processo - diciamo - anomalo anche da un punto di vista dell'impostazione processuale. Perché normalmente si assiste a una Procura che cerca di introdurre nel fascicolo del dibattimento più elementi possibili al fine di ottenere la condanna e una Difesa che utilizza normalmente gli strumenti che mette a disposizione il Codice per limitare il potere di allegazione da parte del Pubblico Ministero. Beh, in questo caso è avvenuto esattamente il contrario. Cioè con buona pace del collega Sambati che è venuto a dire che lui avrebbe proposto ferma opposizione alla produzione di alcuni documenti... ma evidentemente perché non avendo seguito il processo appieno e non conoscendo tutti i fatti in quanto - difendendo Specchia- aveva una visione limitata dei fatti... Questa Difesa ha ritenuto, anzi, di dover allargare il compendio probatorio proprio per dare nozione - al di là di quelle che poi sono le conclusioni giuridiche - anche proprio di quello che è il fatto che, mai come in questo caso, va inserito nella visione generale della vicenda, in quanto abbiamo un ente (Provincia) e abbiamo degli imprenditori (soggetti privati) che si scontrano non in un anno, non in due anni ma nell'ambito di un decennio. Ripeto: non mi riferisco soltanto ad Ilva ma mi riferisco anche agli altri

soggetti che quotidianamente andavano a chiedere provvedimenti alla Provincia in materia ambientale e si scontravano con tutta una serie di disservizi che ovviamente generavano disagio e perplessità e che danno appunto luce a quella che è la vicenda nel suo complesso, che è inevitabile che debba essere valutata proprio perché anche l'impostazione della Pubblica Accusa parte da uno specchio ampio. Tanto è vero che il processo TCT è stato comunque introdotto dalla Procura. In effetti avevamo cercato anche noi ma era stato già acquisito dalla Procura e, quindi, abbiamo dovuto attendere i tempi poi del deposito per poterlo visionare e associarci alla produzione.

Perché questa è la storia di Michele Conserva che oggi viene giudicato da questa Corte ma è la storia proprio dell'evoluzione della visione del ruolo del potere politico e del potere tecnico in relazione a quelle che sono poi le evidenze dei fatti. È emblematico che ovviamente, come ha detto la collega, finché c'è una semisconosciuta TCT che chiede un provvedimento non ad horas - perché qui ad horas non c'è niente, non c'è assolutamente nulla in nessuna delle carte - ma in tempi ragionevoli... Perché ovviamente, come per tutte le cose...E' inutile citare - non solo questioni inerenti l'ambiente ma questioni inerenti tutto - quanto gli imprenditori abbiano comunque una necessità di risposte celeri anche da parte della Giustizia, oltre che da parte degli enti; dall'altra parte, appunto, i meccanismi che normalmente non rispondono in tempi desiderati. Quindi questa diatriba della risposta più o meno efficiente che oggi viene presa totalmente dalla gestione delle vaccinazioni o quant'altro. Ma la questione è sempre la stessa, cioè abbiamo un potere politico che ovviamente risponde ai cittadini come fronte office. Perché il cittadino non lo vota il tecnico: il cittadino si tiene il burocrate così com'è e si affida al politico che, ovviamente, è colui che mette la faccia di fronte ai cittadini nel dare una risposta di efficienza e di tempestività a quelle che sono le istanze. Questo è il processo; processo che si conclude, appunto nella fase TCT, con una articolata e condivisibile conclusione.

Il potere politico e il potere amministrativo, ovviamente, devono dialogare. Perché? Perché, ovviamente, il potere politico ha interesse a far funzionare in maniera efficiente la macchina amministrativa che gli viene affidata: non perché debba commettere reati, non perché è amico di questo o di quell'imprenditore ma perché questa è la figura e questa è la funzione. Perché altrimenti ci sarebbe da dire: "Scusate, ma perché c'è la necessità di nominare un Assessore, un Commissario - una qualunque figura di natura politica - se c'è l'autonomia del potere tecnico che faccia tutto?". È chiaro che il politico è colui che ha interesse a rendere gli strumenti di organizzazione e di indirizzo politico proprio perché debba essere efficiente la macchina della Giustizia... dell'Amministrazione...anche della Giustizia, tanto è vero che - se vogliamo - anche lì,

quando cambia il Ministro, ci sono aspettative nuove o vecchie per quanto riguarda le funzioni della Giustizia. Quindi, anche nel nostro mondo, alla fine quello che - diciamo - si guarda è sempre il Ministro o comunque l'aspetto politico che dovrebbe appunto dare l'indirizzo poi alle varie cose.

Questo che significa? Significa che il capo d'imputazione, nel momento in cui si dice "Inducevano a sottoscrivere la determina di autorizzazione all'esercizio della discarica", è giudicabile in maniera serena con una formula: "Il fatto non sussiste". Il fatto non sussiste proprio per questo motivo: perché - come ha giustamente ricostruito la collega Palomba, in maniera magari un po' pesante da ascoltare ma doverosa per darvi appunto un quadro che ovviamente io non vi ripeto - qui di autorizzazione all'esercizio della discarica non ne ha mai parlato nessuno. Ovviamente vi invito a rileggere tutte le dichiarazioni, sia di Romandini che di Morrone. Fatti penalmente rilevanti che dicano che Conserva abbia fatto minacce, pressioni illecite o qualunque altro tipo di azione nei confronti dei due responsabili dell'ufficio non ce ne sono.

Romandini, quando è venuto in udienza a deporre, ha parlato di cose surreali: ha parlato di minacce velate come se stessimo parlando di un contesto mafioso, di incontri dove si dice "Eh, mi hanno detto che devo essere...", "Eh, sì, sì", "Eh, qualcuno ti vuole trasferire". E dove sta scritto che è stato Conserva? Ma se dalle carte emerge chiaramente che chi non lo voleva vedere era l'Avvocato Semeraro!

Io posso capire che queste dichiarazioni possano essere un buon tema di indagine, così come ripetutamente detto dai vari Tribunali del Riesame che hanno valutato la posizione di Michele Conserva nelle varie impugnazioni. Ma - vivaddio! - una sentenza che debba condannare, al di là di ogni ragionevole dubbio, per una frase che dica "Hanno detto che ti devono trasferire"... E dove sta scritto? Dove sta scritto che era Conserva che non voleva Romandini? Quando abbiamo documenti - non illazioni, sussurri, ipotesi - che vi fosse, appunto da parte di Michele Conserva...che - ricordo - aveva già lavorato con Romandini, in altro settore, in maniera assolutamente sintonica. Così come Romandini - e anche questo è stato oggetto di allegazione - ogni Natale faceva un regalo all'Assessore Conserva. Ma veramente possiamo dire che quando poi esplose il caso Ilva - quando Ilva diventa la madre di tutti i mali - non ci sia un automatico mutamento di atteggiamento e tutti quanti negano di aver avuto a che fare con Archinà, negano di aver avuto a che fare con Ilva? Archinà, fino a qualche mese prima, era il referente dell'Ilva e dialogava con tutti. Anzi era normale che si cercasse di parlare con Archinà, così come era normale in determinati ambienti. Posso dire tranquillamente che, pur non avendo mai avuto nessuna frequentazione particolare, anche io in alcune occasioni - quando ho organizzato delle visite all'interno dell'Ilva per conto del Lyons Club - mi

davo del “tu” con Archinà perché lo stesso Archinà aveva detto “Diamoci del tu”. Ma sicuramente non c’era alcuna frequentazione.

Quindi tutta questa serie di illazioni che poi, ovviamente, va a incidere anche sulla valenza delle intercettazioni. Perché noi ci siamo opposti e continuiamo a credere che quelle intercettazioni non siano utilizzabili? Ma proprio perché, ovviamente, la legge sulle intercettazioni è una legge che è stata meditata sulla scorta di anni e anni e anni di esperienza. E cosa dice la legge sulle intercettazioni? Cosa dice il Codice sulle intercettazioni? Che per violare la privacy di una persona, per introdursi nelle conversazioni private è necessario che vi sia un’autorizzazione del Giudice sulla scorta di elementi già presenti nelle indagini. E’ inutile che vi tedi con la Giurisprudenza che ormai ha escluso la possibilità della cosiddetta “indagine a strascico”, cioè “Io ti intercetto, poi vediamo che succede”. No! Si dice: “Guardate, l’intercettazione -che,per carità, è un mezzo di indagine validissimo - va però contestualizzata”. Cioè se io ho dei fondati sospetti che una persona compia dei determinati reati, io ovviamente chiedo al Giudice un’autorizzazione a intercettarlo e il Giudice me la concede.

Cosa è successo in questo caso? È successo che le intercettazioni sono state autorizzate per verificare se la denuncia di Ruggieri che accusava Conserva di utilizzare la Polizia Provinciale per scopi illeciti o comunque non conformi a quella che era la funzione istituzionale...fosse vero o non fosse vero. Come ha detto la collega Palomba, quel processo si è vaporizzato. Non abbiamo rinvenuto - ovviamente nonostante le richieste fatte - né un numero di processo, né un decreto di archiviazione e né nulla. Il processo scompare! Però si chiede proroga. Ma si chiede proroga - si badi bene - non sulla scorta di una positività, così come dicono i Militari operanti,delle intercettazioni in relazione a quelle che sono le ipotesi di indagine. No, per fatti completamente diversi che stuzzicano l’attenzione dei Militari in relazione a quelle che potevano essere delle attività di ipotetica concussione... nei confronti di Ilva? Assolutamente no! Nei confronti di altri imprenditori che, al pari di Ilva ma non avendo le spalle larghe di Ilva, non potevano permettersi di ricorrere al TAR o comunque sostenere ingenti spese per contrastare la Provincia e andavano a chiedere - a chi? Al fronte office - la possibilità di ottenere quelle che erano le richieste ambientali relative alla propria azienda. E così nel seguito.

Se le Signorie Loro guarderanno i decreti autorizzativi di tutte le intercettazioni che riguardano Conserva, sono tutti motivati in questa maniera. Poiché ci sono spunti di indagine si chiede la proroga, dimenticandosi forse che l’autorizzazione originaria era per ben altri motivi, quindi sarebbe stata necessaria una nuova richiesta o una integrazione di richiesta adducendo prove o comunque indizi rilevanti e giustificanti una

intercettazione. Tanto è vero che, appunto in sede di udienza preliminare, il castello accusatorio crolla miseramente perché si fa l'unica cosa che forse bisognava fare dall'inizio: sentire gli imprenditori e chiedere "Scusate, siete stati concussi?". Gli imprenditori non solo hanno detto "No" ma hanno spiegato con dovizia di particolari la completa assenza di qualunque attività delittuosa da parte di Conserva che anzi - e questo la dice lunga! - dimostra che avendo preso in eredità un settore che, a fronte delle innovazioni legislative, era carente di specializzazione perché la Provincia non aveva soldi per finanziare un aggiornamento degno di questo nome... cosa fa? Sostanzialmente si impegna personalmente a cercare di ottenere una maggiore qualificazione dei propri tecnici non solo acquistando testi e quant'altro ma utilizzando del denaro che la Provincia aveva messo a disposizione solo per l'Assessore. Questi sono tutti atti documentati. Non vi tedio con la lettura degli atti, anche perché questo è un processo - diciamo - a latere rispetto a questo.

Come anche confermato dall'Ingegnere Morrone, avendo avuto l'autorizzazione a partecipare alla cosiddetta "Ecomondo" - dove appunto si aggiornano e si confrontano gli esperti di ecologia e ambiente - e avendo avuto solo lui... perché la Provincia non autorizza gli altri ma dice "Se vogliono, possono andare. Gli diamo il giorno di ferie ma la trasferta e l'alloggio no". Ottiene un contributo per un albergo di quattro stelle e viaggio; utilizza quei soldi - mettendoci qualcosa di suo - per un albergo a una stella dove non è che manda i dipendenti ma va anche lui a dormire insieme a loro proprio perché vuole che la sua squadra... perché sente come sua squadra, da bravo imprenditore: perché, avendo un DNA da imprenditore, comprende che appunto la squadra vince quando è preparata. Va a dormire con loro, fa squadra. Quando mai avete visto, nella vostra esperienza, un politico che vuole commettere reati e che tende a qualificare i propri tecnici? È chiaro che meno sanno e meno sono in grado di decidere.

Quindi anche questo è il DNA di Michele Conserva che vuole soltanto l'efficienza dell'Assessorato - e quindi del dipartimento a lui affidato - e non altro, non altro. Il comportamento è uguale per TCT, per gli imprenditori piccoli, per Ilva. Il comportamento è sempre lo stesso, non cambia mai. Ripeto: negli altri processi è stato assolto per questo motivo, salvo poi a un'ipotesi residuale di interesse privato che poi sarebbe -comunque era già morta, al momento della contestazione, per prescrizione - per questo famoso finanziamento appunto per il viaggio ad Ecomondo. Ma, per il resto, il processo...quello per cui è stato arrestato si è rivelato assolutamente insussistente.

E le intercettazioni cosa fanno? Le intercettazioni transitano: quindi processo ipotetico Polizia Provinciale, concussione imprenditori. Noi là diciamo: "Guardate che queste intercettazioni non sono assolutamente utilizzabili".Ovviamente il rito abbreviato - dice

il G.I.P. o G.U.P. - annulla l'utilizzabilità, secondo l'interpretazione del G.U.P., perché tutto ciò che è presente nel fascicolo del Pubblico Ministero diventa automaticamente utilizzabile. La questione non viene analizzata in maniera compiuta.

Noi diciamo anche, in tempi non sospetti, "Guardate che questa misura cautelare - cioè la prima misura cautelare relativa a quel processo - viene fatta sulla scorta di un'unica informativa pesantemente omissata che, ovviamente, a noi viene messa a disposizione in quella forma ma è evidente che la Procura l'ha avuta in chiaro, quindi ha letto tutto e ha scelto appunto di omettere alcuni passaggi. Diciamo, sempre in tempi non sospetti: "Guardate, non vorremmo che queste stesse intercettazioni poi vengano utilizzate nel processo Ilva". Perché è evidente che, se questo è il senso delle cose e questo è il senso delle intercettazioni, in sede di interrogatorio di garanzia il Pubblico Ministero, più che fare domande sul processo per il quale c'era stata misura, fa domande su Romandini e altro. Quindi non ci vuole la zingara per immaginare che si voglia poi spezzettare il processo ai fini di una successiva... Siamo stati pesantemente censurati dal Tribunale del Riesame che dice che la Difesa faceva illazioni assolutamente destituite di fondamento e "Come si permetteva a fare delle ipotesi che non avevano alcun aggancio reale?". Tanto nessun aggancio reale hanno avuto che, puntualmente, allo scadere del semestre: seconda misura cautelare, processo Ilva, con un istituto veramente autonomo - ovviamente il processo Ilva fa innovazione - cioè l'istituto del riascolto. La Procura ordina l'ascolto delle intercettazioni già ascoltate per il processo relativo agli imprenditori e dice "Adesso lo dovete riascoltare ma in funzione dell'accusa all'Ilva", che è proprio esattamente la negazione di ciò che è il senso della legge sulle intercettazioni, oltre che il senso del giudicare una persona per quelle che sono le prove oggettive e non le prove soggettive. Perché nel momento in cui io sto dicendo "Tu hai ascoltato una volta il compendio di intercettazioni e non hai colto nessun tipo di reato", te le do io le indicazioni, cioè tu devi ascoltare le intercettazioni e trovare qualcosa che possa essere di conforto alle indagini contro Ilva e dintorni. Quindi è evidente che i Militari, a fronte di questa indicazione, a fronte di questo riascolto trasformano tutto ciò che è possibile in un'interpretazione ovviamente univoca. Questo mi dà veramente contezza della assoluta inutilizzabilità di queste misure.

Come diceva la collega: connessione atipica. Sì, perché i casi sono due: o, da un lato, non mi puoi utilizzare le intercettazioni perché appartengono a un altro processo o, dall'altro, non mi puoi fare una seconda misura a cascata rispetto alla prima. Ma il Tribunale del Riesame ci dà anche quest'altra novità: che ci sono anche le connessioni atipiche o atecniche. Comunque, questa è storia processuale.

Quello che conta in questa sede è che noi siamo ancora fermamente convinti della assoluta

inutilizzabilità delle intercettazioni perché non solo illegittimamente compiute - in quanto l'autorizzazione atteneva ad altro - ma anche perché appunto fuorviate da un compendio probatorio che viene adattato alle intercettazioni ma in maniera successiva, non c'erano al momento della...Il riascolto...È chiaro che, come avviene anche nei processi di droga o di altro, se io dico che "Le cozze diventano droga", ogni volta che io sento "cozze" automaticamente lo faccio diventare "droga".

Qui abbiamo una intercettazione che poi è stata enfatizzata ma comunque va guardata anche serenamente: la famosa intercettazione di Morrone. A parte il fatto che si parlava di impianti termici... Leggetela tutta o ascoltatela tutta l'intercettazione, perché l'intercettazione viene tagliata. Spiare dal buco della serratura è sempre deleterio. Perché? Perché ovviamente si guarda soltanto un pezzettino, non si guarda ciò che c'è prima e ciò che c'è dopo. Proprio chi non ha nulla da nascondere... e noi non abbiamo nulla da nascondere. Il processo va guardato tutto, le intercettazioni vanno ascoltate tutte. Perché già è una violazione quella di ascoltare un'intercettazione senza conoscere i soggetti. Perché io posso avere anche un linguaggio colorito, posso avere dei fatti pregressi, posso anche scherzare o comunque avere un modo di dire: ma questo non significa che poi diventi prova, se non vi sono fatti oggettivi.

Qui, tra Morrone e Conserva, si parlava di impianti termici. In ogni caso, Morrone dice: "Io non ho nessun problema a...". Nella mente del Militare -che, ovviamente, deve eseguire il riascolto finalizzato a sostenere l'accusa contro l'Ilva - non solo spunta la parola "firmare" (che non c'è da nessuna parte) ma appunto viene anche canalizzata sulla Mater Gratiae che non c'entra niente con quella conversazione, non c'entra assolutamente niente.

Per cui, al di là della inutilizzabilità, se la prova regina - che poi è quella che ha determinato l'emissione della misura cautelare- è quella intercettazione, quell'intercettazione, all'esito del dibattimento, ritengo che possa essere serenamente ritenuta assolutamente inconfidente e comunque non essere prova sufficiente per ritenere che appunto vi sia stata un'azione di concussione.

Si dice "Ma bisogna vedere tutto il quadro", si dice da parte della Procura. Ma noi lo abbiamo visto tutto il quadro. Tanto è vero che se vi abbiamo annoiato con la ricostruzione della... è proprio perché appunto non abbiamo nulla da nascondere. Soprattutto quello che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ci tengo a precisare che assolutamente la Corte non si è annoiata. Diciamo che l'Avvocato Palomba ha iniziato in modo molto approfondito e abbiamo temuto che proseguisse. Era soltanto la premessa ricostruttiva poi del discorso.

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì. Perché, Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Abbiamo inteso. Prego, Avvocato.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Perché è proprio questo il senso del nostro messaggio difensivo alla Corte, cioè: non basiamoci su quelle che possono essere le suggestioni. Purtroppo noi oggi siamo bombardati dai media e da quant'altro che - chiunque alzi la voce per dire “Guardate, forse il caso Ilva non è tutto così” - si viene subito accusati delle peggiori nefandezze o complicità ipotetiche o qualcosa. Guardiamo questo che, ovviamente, non può non influenzare.

Anche i testi che vengono qui, davanti a voi, a deporre non in tempi non sospetti ma in tempi dove già - passatemi il termine - l'inquinamento mentale è avvenuto, dove alla fine si deve avere paura di dire “No, veramente non è successo niente” perché, altrimenti, si può essere tacciati di falsa testimonianza o peggio.

Così come la testimonianza di Morrone è cristallizzata nel verbale stenotipico. Leggetela anche in relazione a una considerazione: in nessuna parte - in nessuna parte - della sua deposizione Morrone parla di pressioni, di minacce o di altro tipo di attività illecita da parte di Conserva. Tenendo presente che Morrone, in sede di indagini, viene ascoltato dalle nove di mattina alle cinque del pomeriggio, dove gli vengono messe davanti le intercettazioni così come ricostruite dalla Guardia di Finanza e così come nonostante - ripeto - una non breve... Perché la Guardia di Finanza, giustamente, si preoccupa di dire “Nessuna attività è stata svolta per esprimere coercizione sulle dichiarazioni del teste”. Però, se io vengo tenuto in Caserma dalle nove di mattina alle cinque del pomeriggio, forse qualche problema si crea. Ovviamente poi quello che viene formalizzato è un riassunto di quello che avviene. Però insomma chiediamoci che cosa è avvenuto in tutte quelle ore. Ciò nonostante, quindi anche con la consapevolezza che discostarsi da quello che era stato verbalizzato in sede di ascolto della Guardia di Finanza...Morrone non dice mai- e non lo dice mai! - che ha avuto un problema che può avere un risvolto penale: parla di disistima, parla di reciproca disistima e non nei confronti di Michele Conserva ma nei confronti di Florido. Ma quello che conta sono le carte.

Come ha detto già ampiamente l'Avvocato Palomba, Morrone è una persona molto più intelligente di quello che in questo processo si è voluto far vedere perché, contrariamente al suo predecessore, si pone dei problemi. Mentre Romandini, di fatto, cosa fa? Lo ha detto anche davanti a voi. Dice: “Io non ho mai sfornato un termine”. Quindi il burocrate perfetto: «Io ho dei termini? Faccio quello che devo fare. Ho preso uno scivolone? Chiedo a Semeraro: “Impugna”». Semeraro gli risponde in quella maniera e lui fa un altro provvedimento e dice: “Va beh, adesso vediamo. Faccio un diniego”. Il diniego gli viene censurato dal TAR perché è immotivato. Perché qui il problema è proprio questo: non c'erano ragioni tecniche che ostavano al rilascio

della...tant'è vero che poi è stata rilasciata. Vi erano questioni di natura burocratica che poi erano legate anche a che cosa? Al fatto che ovviamente, se io costruisco una macchina nel 1995 e poi la voglio omologare nel 2010, nel frattempo - ovviamente - ci saranno state delle evoluzioni tecniche, delle evoluzioni legislative. Quindi se una macchina non aveva - per dire - le cinture di sicurezza, poi io devo mettere le cinture di sicurezza; se non aveva determinati dispositivi, poi quei dispositivi... quindi si parlava di adeguamenti. Ma non c'è una riga, non c'è una riga nel processo che parli di problemi tecnici, se non - molto dopo - a parlare della impermeabilizzazione, se doveva essere costante o nella media (che sono atti diversi).

Quindi, sgombrato il campo dalla fantasiosa ipotesi di provvedimenti ad horas che non hanno proprio ragione di esistere, se non altro per la scansione dei tempi...e soprattutto del fatto che non penso si possa parlare di concussione consumata: non solo per i motivi già detti dalla collega Palomba ma anche perché, comunque, la Giurisprudenza che il Pubblico Ministero ha citato a suo sostegno parla di promessa che il privato fa nei confronti del Pubblico Ufficiale. Al di là del fatto che la Corte, qualora ritenga di superare tutte le argomentazioni difensive, dovrà prima stabilire chi è il Pubblico Ufficiale dei due. Perché - come io credo nella fondatezza della tesi sostenuta dalla Dottoressa Todisco nel suo provvedimento di archiviazione - qui non c'è un Pubblico Ufficiale che sta esercitando il suo potere nel cittadino. Perché: dov'è il reato di concussione? È l'utilizzo del potere (che deriva dall'autorità conferita dallo Stato al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio) nel vessare il povero cittadino che ovviamente suddito, tra virgolette - si rivolge al Pubblico Ufficiale e ne ottiene comunque una richiesta o comunque un qualcosa. Quindi è chiaro, è evidente che il privato cittadino che si rivolge al Pubblico Ufficiale, nel momento in cui dice "Va bene, ti pago", ha già chiuso la integrazione del reato, cioè è vero. Ma su questo siamo perfettamente d'accordo che la promessa della dazione di denaro già costituisca la conclusione del processo che trasforma da tentativo...perché il tentativo è chiedere, ovviamente. Ma non c'è bisogno di scomodare la Cassazione: lo dice il Codice "dare o promettere", quindi... dico: è evidente.

Ma qui il problema è un altro: chi doveva emettere il provvedimento era Morrone; il Pubblico Ufficiale era Morrone, non era Conserva. Era Morrone che avrebbe dovuto chiedere a Conserva chissà che cosa per emettere un provvedimento di natura... Perché manca proprio il soggetto attivo in relazione a quella che è la costruzione dell'Accusa. Non mi sembra che possa invertirsi il tipo di impostazione accusatoria nel momento in cui appunto si trasforma Conserva da Pubblico Ufficiale - che però è imputato di concussione - a soggetto che avrebbe incassato una promessa di un qualcosa che però,

guarda caso, non aveva il potere di emettere nulla. Perché chi doveva firmare era Morrone e Morrone firmava soltanto se tutte le cose erano...tanto è vero che Morrone è colui che si attiva per istruire la pratica compiutamente. È chiaro che anche in un discorso ipotetico... facciamo, anche ipoteticamente, che in quella intercettazione si parlasse effettivamente della Mater Gratiae. Se io dico “Io non ho nessun problema a firmare, se ovviamente ci sono le condizioni tecniche”, beh, quale sarebbe il reato? Mica si è detto “Non ho nessun problema a firmare contro la volontà di Tizio o contro... scavalcando il parere negativo dei miei tecnici o quant’altro”. Cioè veramente diventa difficile argomentare al contrario rispetto a quella che veramente sembra proprio un’assenza probatoria.

Così sgombrato il campo appunto dalla costruzione, qualche annotazione residuale su quella che è stata appunto la requisitoria del Pubblico Ministero. Ho già detto della assoluta inesistenza di richiesta di provvedimento ad horas o di...cioè parlare di provvedimenti ad horas sembra veramente di... Così come per quanto riguarda l’allontanamento di Romandini: non c’è nessuna prova. Anzi noi abbiamo in atti la prova del contrario, cioè che erano altri che volevano mandare via Romandini perché gli avevano fatto fare una brutta figura. Ma in quel caso sulla propria pelle: perché lo mette per iscritto l’Avvocato Semeraro, dice “Tu hai fatto atti che non solo possono dare danni alla Provincia ma hai reso comunque la Provincia, agli occhi degli estranei, una incompetente”. Quindi era lui che molto probabilmente... Ma - ripeto - qua non è il processo né a Romandini e né ad altre persone, se non gli attuali imputati. Ma era lui che aveva un motivo documentato di non volerlo più lì: perché lo riteneva assolutamente incompetente a sostenere quello che era appunto il peso di quell’incarico.

Adesso l’ultimo argomento e chiudo: l’altra famosa intercettazione dove si dice “Morrone lo teniamo per pupazzo”. Anche questo argomento cavalcato in maniera...Allora, siccome stiamo parlando di procedimenti penali dove appunto la prova deve essere rigorosa, cerchiamo di attenerci a quelle che sono le impostazioni processuali. Con chi sta parlando Conserva? Sta parlando con un tecnico, guarda caso uno dei tecnici deputati a prendere dei progetti di provvedimento che poi devono essere controfirmati - non firmati ma controfirmati - dal dirigente. Utilizzare una espressione colorita per dire che Morrone... Ripeto: non da persona sprovveduta ma da persona intelligente. Perché una persona che ha l’umiltà di comprendere che non è sufficientemente preparato a svolgere un determinato ruolo, non è una persona stupida o una persona sprovveduta. Anzi, come dicevano gli antichi greci, se io so di non sapere evidentemente sono già a un passo avanti rispetto a colui che invece ritiene che, siccome è stato insignito di una carica, sicuramente sa tutto. Quindi Morrone è una persona che è consapevole. Dice: “Sì, io

sono ingegnere. Però non mi sono mai occupato di questioni ambientali. Ovviamente vengo catapultato in una realtà dove, tra battaglie davanti al TAR e questioni di gestione normale, ci sono delle risposte da dare. Io mi rendo conto che non ho la sufficiente preparazione e, ovviamente, chiedo aiuto”.

Qui si inserisce la questione dell'Avvocato Triggiani, anche questa in una lettura diversa da quella della Procura, perché la Procura mi dovrebbe anche poi chiarire. Insomma, da un lato si dice “Sì, l'Assessore Conserva voleva mandarlo dall'Avvocato Triggiani perché così...”, come se l'Avvocato Triggiani fosse sodale con Conserva e quindi dargli un asset per dare un certo orientamento.

Il Morrone chiede a Semeraro un parere: non gli risponde proprio. Poi c'è il discorso con Conserva. Dice: “Scusa, ma perché non vuoi autorizzare Triggiani?”. Il discorso è molto colorito, evito di ripeterlo testualmente. Ma, nella sostanza, è questo: dice “Come faccio io a dire alla Provincia che ci vuole un Avvocato esterno, quando ho cinque Avvocati?”. Dice Conserva: “Va beh, puoi dire che sono molto oberati di lavoro”. Dice: “Eh, non lo posso dire. Che cosa devo dire? Che non sappiamo neanche noi così come sono...”. Perché poi, nella forma molto colorita con cui Semeraro dovrebbe autodefinire sé stesso e i suoi collaboratori, c'è una confessione molto semplice, cioè che di questioni ambientali così raffinate come quelle appunto dello scontro tra... perché poi questa era la sostanza: non è che si può chiedere all'Avvocato una norma tecnica. Diciamo le cose come stanno! Non è che si può chiedere all'Ufficio Legale dell'impermeabilizzazione o del... si chiedono norme giuridiche. E qual era l'oggetto del contendere in quel momento? Non era la questione dell'autorizzabilità o meno in relazione a quella che era la struttura della discarica. Con buona pace di quello che è venuto qui a dire il Dottor Romandini, che autorizzare la discarica sarebbe stato come dare la patente a un cieco, eccetera, eccetera... belle figure, sicuramente molto colorite, molto suggestive. Ma la verità è questa, cioè Romandini non ci è mai entrato nel merito tecnico della vicenda. Chi ha incominciato a creare le condizioni per una valutazione anche tecnica è stato proprio Morrone: ma non perché dovesse essere stato concusso o comunque pressato ma perché fa il suo dovere, quello di creare delle condizioni... Ripeto, come ha già ricostruito la collega: non ha mai saltato dei passaggi o forzato delle cose ma ha seguito l'iter che doveva seguire, fino a quando il Ministero poi - bontà sua! - ha avvocato a sé la pratica e, quindi, ha eliminato il problema di Romandini.

Poi che fa, che fa Morrone? Va, a spese sue, dall'Avvocato Triggiani. E anche questo, signori della Corte, è un elemento fondamentale. Insomma mettiamoci d'accordo! Triggiani è una persona che è vicina a Conserva e che quindi Conserva voleva che Morrone lo consultasse perché avrebbe dato dei consigli utili a forzare i... Beh, nel momento in cui

andava da Triggiani...Io, se fossi concusso, la prima cosa che direi: “Va beh, vado da Triggiani ma me lo paghi tu”. Qui invece no: Morrone va e se lo paga lui. Perché se lo paga lui? Perché Triggiani era stato individuato non perché persona vicina a questo o a quello ma perché persona ritenuta aggiornata sulle problematiche ambientali e, quindi, in grado di dare dei giusti consigli.

Certe volte la lettura semplice è quella poi anche più aderente alla realtà. Quello di creare strani collegamenti o comunque non dimostrate vicinanze o indicazioni che ovviamente non possono avere ingresso nel processo penale dibattimentale... possono essere un motivo di indagine. Ma se poi le indagini non provano niente, beh, bisogna anche arrendersi all'evidenza e dire che il fatto così come ipotizzato non sussiste. Questo è il processo odierno, un processo che ovviamente risente molto delle vicende generali, che ha visto coinvolto Michele Conserva per il solo fatto di aver cercato - ripeto nuovamente - di rendere efficiente non la pratica Ilva ma di rendere efficiente la struttura.

A riprova di ciò - e mi ricollego a quanto detto prima - non uno dei tecnici è risultato indagato in questo procedimento proprio perché... Eppure i tecnici sono quelli che avrebbero dovuto istruire la pratica e avrebbero dovuto dare pareri favorevoli. Invece, appunto, non c'è nulla. Perché? Perché veramente non c'è nulla! Non c'è alcun interesse, non c'è alcuna... e non c'è soprattutto nessuna prova in dibattimento di una... Perché, ovviamente, parlare genericamente di pressioni - così come viene fatto anche nel capo d'imputazione - ritengo che sia veramente anche borderline ai fini della contestazione, nel senso che la contestazione è così generica che diventa difficile poter dire “Io posso offrire la prova del contrario su una valutazione che non dà alcun tipo di indicazione concreta ma va dal momento della nomina al momento del pensionamento”.

Giustamente la collega ha ristretto il campo nell'ambito delle uniche prove che sono quelle che sono emerse nel dibattimento ma che comunque non appaiono assolutamente sufficienti a rendere un episodio di interlocuzione prova di un fatto idoneo a integrare il reato di concussione, fermo restando appunto le considerazioni in ordine al ruolo di Pubblico Ufficiale e di privato cittadino che andrebbero sicuramente meglio esaminate qualora la Corte ritenga di superare tutte queste argomentazioni per poter giungere a un'ipotesi di condanna.

Per tutte queste considerazioni, oltre alle subordinate che ha già formulato la collega, io insisto per l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Facciamo una breve pausa, diciamo dieci minuti.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:38 e riprende alle ore 12:57).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi prenderà la parola adesso? L'Avvocato Sirotti?

AVVOCATO L. SIROTTI - Inizio io, Presidente. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Va bene. Prego, Avvocato.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. SIROTTI

AVVOCATO L. SIROTTI - Signor Presidente, signori Giudici e signor Giudice - perché mi sembra che di uomini ce ne sia uno solo in questa Corte d'Assise - eccoci qua. Era difficile pensare che ci si saremmo trovati a discutere questo processo tutti mascherati; difficile immaginare una situazione del genere qualche tempo fa, qualche anno fa, quando abbiamo iniziato. Io oggi ho...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però sentiamo poco.

AVVOCATO L. SIROTTI - Sentite poco?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè non si sente bene.

AVVOCATO L. SIROTTI - Provo ad alzare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ad alzare un po' il microfono.

AVVOCATO L. SIROTTI - Provo ad alzare il microfono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

AVVOCATO L. SIROTTI - Perché, purtroppo, questa mascherina non aiuta. Così va meglio?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Grazie.

AVVOCATO L. SIROTTI - Grazie a voi. Oggi ho l'onore - ma soprattutto l'onere - di difendere un uomo per bene, una persona onesta, una persona che ha fatto del lavoro la cifra della sua vita. Badate che non sto facendo dei giudizi personali dell'Avvocato sul proprio cliente - cosa che, come sappiamo benissimo, non si dovrebbe mai fare - ma sto ripetendo ciò che è stato detto nel corso di questa istruttoria davanti a voi. Un ingegnere vecchio stampo, una persona molto gentile ma di sostanza: così è stata definita. Penso che voi lo ricorderete quando ha fatto il suo esame: effettivamente all'antica, molto fermo nelle sue posizioni, molto netto, molto sincero nel ricostruire il suo ruolo e la sua attività.

Consentitemi quindi di iniziare questo mio intervento con una forte e radicale critica a quella che è stata l'indagine e l'impostazione accusatoria.

È stato detto, da colleghi che mi hanno preceduto in modo molto autorevole, che il Pubblico Ministero in questa vicenda si è fatto legislatore. Io, per certi aspetti, vado oltre: ha suggerito fin dall'indagine e poi sostenuto qui davanti a voi, davanti a questa Corte, un'impostazione dell'Accusa fortemente, marcatamente politica. "L'Ilva ha inquinato? Basta, questo è sufficiente", "Bastava timbrare il tesserino, bastavano pochi minuti di

emissione per generare i fatti di cui ai capi di imputazione”, “Voglio cambiare la storia con una sentenza”.

Ma, Presidente e signori Giudici, in un momento in cui noi stiamo assistendo a piogge acide, scioglimento dei poli, tutt'una serie di problematiche ambientali... pensate noi nella Pianura Padana come siamo messi: non c'è più un'acqua, una falda che non sia inquinata anche in modo significativo. Ma in questo contesto, se si vuole cambiare il mondo sotto questo profilo - ed è giustissimo, condivisibile anche da parte mia, personalmente, per quelle che sono le mie personali opinioni politiche su questo tema - si prende una barca e si fa come Greta Thunberg, si fa il giro del mondo, si animano le piazze, ci si dedica a un impegno politico: perché è così che si cambia il mondo, non con le sentenze.

Perché in effetti in questa Aula c'è una frase che evoca una rivoluzione - che è stata imposta attraverso una rivoluzione poi condivisa da tutti - ed è “La legge è uguale per tutti”. Questa legge è uguale, prima di tutto, per coloro che chiedono che venga applicata.

Allora, Presidente e signori Giudici, noi non potremo prescindere- nel giudicare questa vicenda- dal fatto che ci sono dei rischi consentiti, dei limiti di legge, delle autorizzazioni. Allora il problema non è se l'Ilva ha inquinato ma il problema è “Ha rispettato i limiti? Ha rispettato le autorizzazioni? Ha rispettato le Migliore Tecnologie Disponibili?”: che cosa concretamente è stato fatto, secondo un'individuazione specifica e concreta dei decorsi causali che avrebbero generato l'evento di cui ai capi di imputazione. Questo è il percorso corretto!

Stamattina io sono venuto qui per l'udienza, per puro caso, su un vecchio taxi Mercedes diesel che credo tutti noi abbiamo avuto qualche volta la sfortuna di prendere, quei taxi che sono impregnati dell'odore del diesel anche dentro, con quei vecchi sedili di pelle. Ho sicuramente inquinato! E non do la colpa all'autista, perché il taxi l'ho usato io. Penso che tutti noi siamo venuti qui utilizzando un mezzo: abbiamo inquinato. Il punto però è che questo ci è consentito dall'ordinamento. Non ci piace? Vorremmo, come vuole il Pubblico Ministero, emissioni zero? Non dobbiamo chiederlo alla Corte d'Assise.

Vedremo, Presidenti Presidente e signori Giudici, che questa impostazione che io chiamo “politica” pervade l'intero impianto accusatorio. Voi stessi, in particolare i Giudici Popolari, siete in parte - tra virgolette - vittime di questa impostazione: perché non c'è una ragione giuridica che sostenga l'accusa di avvelenamento doloso di sostanze destinate all'alimentazione umana. E questo, a mio avviso, è perfettamente noto a tutti ma è stato l'elemento normativo che ha determinato la competenza di questa Corte e che ha fatto sì che sia il popolo - nella maggioranza della composizione di questa Corte - a giudicare di questi fatti. Anche questa è un'impostazione politica, come sa di politico

l'arco temporale individuato. È già stato ricordato autorevolmente dai colleghi che mi hanno preceduto. Ma perché '95/2012? "Perché è l'Ilva privata" viene da dire. '94 no, quando abbiamo quel famoso rapporto Montgomery, quando sappiamo - per dati alla mano - che le emissioni via via si riducono, che l'impatto ambientale si riduce durante questa gestione? Questo è conclamato! Ma, nonostante ciò, si parte dal '95. Ma ci domandiamo "Perché allora il 2012".

Il Pubblico Ministero, già mettendo le mani avanti, nell'esordio della sua requisitoria ci dice "Le Difese si faranno patrocinatori di una impostazione giuridica sballata". Probabilmente allude a quella tesi - si veda l'articolo di Flick, estensore della nota sentenza della Corte Costituzionale sul 434 del 2008 - circa il fatto che il disastro ambientale non sarebbe tipico ai sensi del 434. Io sono assolutamente di questa tesi: non lo ritengo tipico. Ma non starò a discutere di questo. Su questo mi rimetto a Giustizia, nel senso che prendo atto di una consolidata Giurisprudenza che va di segno opposto. Tuttavia, Presidente e signori Giudici, l'evento ci deve essere: si deve individuare un momento in cui l'evento c'è. Perché se il decorso causale può anche non essere violento nei termini tipici, classici di questa fattispecie - il crollo dell'edificio, il disastro inteso in termini classici, diciamo così - ma abbiamo un decorso che dura anni di sversamenti, quindi un decorso che anziché essere violento si avvicina - per così dire - alla frode, un decorso subdolo, però alla fine un evento con le caratteristiche della violenza ci deve essere. Ma quando si è manifestato questo evento, quando? A questa domanda il Pubblico Ministero non risponde. E vedremo che questo è particolarmente rilevante in particolare per la mia posizione, la posizione di Lanfranco Legnani.

Ma, Presidente e signori Giudici, a proposito di Legnani veniamo a quella che è un'altra grave - gravissima! - censura riferita all'Accusa. Il Pubblico Ministero non si fa carico, come avrebbe dovuto fare, di individuare specificatamente le responsabilità: la ascrizione delle responsabilità è collettiva (degli imputati). Ma, stando alla frase "Bastava timbrare il cartellino", è arbitrario che questo non sia un maxi processo con 20/25.000 imputati. Ma - al di là di questo - il Pubblico Ministero non seleziona, non individua le specifiche posizioni di garanzia e gli apporti causali dei singoli all'evento, specificando quali condotte sono state commesse per generare l'evento da parte di ciascuno e quali condotte sarebbero state impeditive di quell'evento.

Voi tutti conoscete bene e avrete modo di confrontarvi nuovamente con quella che è la sentenza miliare, una delle più belle sentenze, a mio avviso, che siano state scritte negli ultimi anni - anche se il 2014 ormai comincia a essere qualche anno fa - cioè la sentenza Thyssen e le parti della sentenza sul garante. Tutti noi le conosciamo: sono parti molto note, molto utilizzate. Ma in particolare vorrei sottolineare la parte della sentenza che

critica l'eccesso condizionalistico (usando questo "istico" finale, come talvolta si usa da chi usa bene l'italiano, in termini negativi) e richiama il diritto penale - usa questa espressione la Corte a Sezioni Unite: "il diritto penale" - cioè il Giudice Penale a individuare le responsabilità per evitare questo eccesso condizionalistico, perché usa quella frase - che è diventata famosa e che ormai tante sentenze riportano - che il processo penale deve accertare delle specifiche individuali responsabilità, non dei capri espiatori.

Allora non ci interessano le etichette "governo ombra", "fiduciari", eccetera eccetera - le vedremo - ma ci interessa capire i poteri, i compiti, ciò che le persone hanno fatto o avrebbero dovuto fare per evitare, in base a quella che era la loro posizione di garanzia e quindi in base alla specifica gestione del rischio, nell'ambito di quelle - ci ricordano le Sezioni Unite - organizzazioni particolarmente complesse nell'ambito delle quali il Giudice Penale è chiamato a districarsi e a districare l'individuazione delle responsabilità. Signor Presidente e signori Giudici, credo che, per quanto riguarda le organizzazioni complesse, voi qui state per giudicare forse il caso più importante e più rilevante sul territorio nazionale - perché questa è veramente un'organizzazione su un piano proprio produttivo della gestione del personale complessivamente inteso tra ditte terze, dipendenti e diretti - forse il caso più importante d'Italia. Proprio questa complessità doveva richiamare nel Pubblico Ministero il dovere fondamentale di individuare i soggetti garanti, i gestori del rischio.

Che cosa fa il Pubblico Ministero nel capo d'imputazione? Individua genericamente l'attività di sversamento (convogliato e non convogliato) dello stabilimento che ha determinato tutt'una serie di ricadute sulle matrici ambientali, quindi sostanzialmente individua la vita stessa dello stabilimento con particolare riferimento a tutte quelle parti impiantistiche da cui queste emissioni (convogliate e non) si generavano. Questo è stato il criterio, per così dire, estremamente ampio - non individualizzato - che il Pubblico Ministero ha scelto. E poteva essere - signori Giudici - un criterio nella notizia di reato, nell'ipotesi originaria d'accusa ma che avrebbe poi dovuto portare una selezione, una verifica dei poteri di intervento, delle capacità di intervento. Basti pensare a quando ragioniamo dei parchi - ad esempio - o delle coperture dei parchi: stiamo parlando di un investimento di 800 milioni? Ci poniamo il punto interrogativo di chi...se effettivamente questo è un intervento dovuto ("se" sottolineato), dovuto e opportuno. Sono giganteschi, impressionanti! Non entro nel merito, non ne ho assolutamente le competenze. Ma - dico - se lo fosse, chi poteva decidere per "Okay, spendiamo 800 milioni di euro"?

Ma veniamo a Lanfranco Legnani. A un certo punto sono state anche acquisite e prodotte una serie di e-mail anche rivolte a me - non ne abbiamo chiesto l'inutilizzabilità perché non

c'era niente, assolutamente niente, da nascondere - in cui, quando inizia una campagna di stampa sul governo ombra, Legnani comincia a porsi dei problemi perché viene fatto esplicitamente il suo nome (il nome suo e di altri cosiddetti "fiduciari"). Legnani viene considerato il "direttore ombra" dello stabilimento, con dei poteri pari o superiori a quelli del "direttore non in ombra", cioè l'Ingegnere Capogrosso.

Come l'Accusa... a prescindere poi dal fatto - che dicevamo prima - della posizione di garanzia su cui torneremo all'esito di una disamina delle fonti di prova. Ma come l'Accusa intende dimostrare questo assunto alla Corte? Attraverso prove documentali e, soprattutto, prove testimoniali. Le prove documentali le tengo per ultime.

Ma voglio subito evidenziarvi un documento che, a mio avviso, è una prova documentale molto significativa - che non depone nel senso che sostiene il Pubblico Ministero ma è molto importante - cioè il rapporto Deloitte del 2011 che è un rapporto evidentemente nato sulla base di un contenzioso circa le somme che erano state pagate, un contenzioso - pare di capire - di natura fiscale circa le somme che la controllante Riva Fire addebitava all'Ilva per un importante contratto di consulenza che si articolava attraverso la messa a disposizione di una serie di risorse umane. Tra queste risorse umane viene esplicitamente citato anche Lanfranco Legnani. Allora apprendiamo da questo rapporto Deloitte che c'è un contratto che nasce nel '95 - come viene acquisita l'Ilva - e che poi, via via, si rinnova nel corso degli anni mutando anche di oggetto. Questo contratto ha tutta una serie di articolazioni - di cui diremo quando esaminerò le prove documentali - ma genera un flusso di cassa di decine di milioni di euro in favore di Riva Fire - decine di milioni di euro! - e ha tutta una serie di specificazioni soggettive (troviamo tutti, praticamente tutti i nostri, tra virgolette, fiduciari).

Allora qui, che sia governo o non governo... di questo diremo per quanto riguarda la mia posizione. Ma non c'è nulla di ombra, Presidente e signori Giudici: perché è tutto alla luce del sole! C'è un'attività ufficiale e trasparente di Riva Fire che mette a disposizione tutta una serie di risorse e, anzi, accentra in sé alcune funzioni aziendali - tra le quali la funzione acquisti su cui tornerò e che è particolarmente importante, ovviamente, per tutte le problematiche che ci interessano - in modo ufficiale e trasparente, comunicato nei bilanci. Tant'è che tutto questo risulta dalla documentazione contabile di entrambe le società, sia Riva Fire che Ilva.

Allora questo discorso "ombra" che sembra celare un governo occulto che realizza quella finalità di massimizzazione di profitto a discapito della sicurezza e della vita di chicchessia, è clamorosamente smentito. Vedremo se "governo", ripeto. Sicuramente non è occulto: perché questa struttura è una struttura ufficiale che risponde a una precisa logica e a una precisa scelta aziendale che tra l'altro - si evince da questo rapporto - non riguarda solo

Ilva ma riguarda tutte le società di questo che era uno dei più importanti gruppi siderurgici quantomeno d'Europa.

Ci sono altre prove documentali importanti, tra cui la job description che il Pubblico Ministero in qualche modo cerca di sminuire nel suo rilievo ma in realtà, a mio avviso, è estremamente importante. Ma, oltre agli aspetti documentali, ci sono i testimoni. Chiedo scusa - proprio per elencarle per la Corte - come prove documentali io vado a indicare queste: Deloitte; job description; i quindici ordini firmati da Legnani e portati spontaneamente da...- di cui però parlerò soprattutto nelle prove testimoniali, quando andrò a descrivere la procedura degli acquisti - l'indicata presenza documentale (nel senso che dovrebbe risultare da qualcosa di documentale) di Legnani alla causa di lavoro di Misurale (cosa che non c'è in realtà, non è vero, Legnani non ha mai partecipato alla causa di lavoro di Misurale) e... tra virgolette, come prova documentale - ma non è una prova documentale, insomma come elemento ulteriore di accusa che è veicolato in un documento - il riesame. In realtà, Legnani non ha un riesame di Cassazione perché il Riesame Taranto ha annullato - credo che sia l'unico caso - l'ordinanza cautelare: lo fa per insussistenza del periculum ma sul fumus ha una motivazione particolarmente prudente che rinvia a quello che era allo stato il quadro di indagine che, come vedremo, è smentito dall'istruttoria dibattimentale successiva.

Dicevo: soprattutto l'Accusa si fonda sulle prove testimoniali. Ero curioso... Io ho ascoltato la requisitoria naturalmente su Radio Radicale, benemerita Radio Radicale. Ero curioso di vedere se il Pubblico Ministero, nel sostenere l'Accusa, avrebbe o no utilizzato anche il teste Domenico Rito. Non solo l'ha utilizzato ma l'ha anche molto valorizzato. Allora, signori Giudici, ce lo ricordiamo Domenico Rito? Ve lo ricordate? Quello che si è seduto e, all'invito - sempre molto gentile, com'è suo costume - della Presidente di formulare l'impegno a dire la verità, la risposta è stata, con tutt'altro tono, se anche la Corte si impegnava a rispettare la Giustizia. È quel teste che a un certo punto si è aperto - si è proprio aperto - i vestiti che aveva, scoprendo il petto davanti alla Corte e facendo vedere che sotto - l'aveva, evidentemente, preparato - aveva tutto un disegno che faceva vedere quali ricadute ci sarebbero state, secondo lui, sul suo fisico per tutte le vicende di cui al presente processo. Questo è il testimone fortemente valorizzato dall'Accusa.

Chi è Domenico Rito? È un vigilante del Servizio Vigilanza. Questo è importante perché... Non faccio, ovviamente, una distinzione di valore: ne faccio semplicemente una questione di attingimento delle notizie. Non è un dirigente, non è una persona che partecipa a riunioni, a tavoli, a consigli, a comitati di Presidenza, a consigli di dirigenti: è un vigilante che, come lui stesso chiarisce, interloquisce con Legnani in merito alle ditte terze ma quando Di Maggio non c'è (che è il suo responsabile), Francesco Di Maggio

(anch'egli testimonierà e ne parleremo). Fa una testimonianza che noi potremmo - per così dire - distinguere su due livelli. C'è un primo livello dove Rito parla, formula dei giudizi su Legnani. I giudizi su Legnani effettivamente sono una musica per le orecchie del Pubblico Ministero, perché Rito dice: "È il responsabile assoluto dei fiduciari", "È il fiduciario di Emilio Riva", "Si occupa della gestione di tutto lo stabilimento", "Gestiva tutto Legnani". Capo supremo di tutto! Non contento, il Pubblico Ministero di udienza contesta questa frase che era nelle s.i.t.: "Legnani si occupava della gestione tecnico-economica degli impianti e, per l'area terzi, anche del personale". Notate la tecnicità di questa espressione non propria del linguaggio di Rito. Ed è un'espressione che noi troveremo diverse volte nelle s.i.t. È diverse volte oggetto di contestazione e sempre smentita. Vedremo Lalinga (ma non sarà solo Lalinga a smentirla). L'unico che la conferma, ovviamente di fronte a questa contestazione, è Rito.

Quindi abbiamo una prima parte della testimonianza di Rito in cui Rito definisce Legnani come l'alter ego forse - neanche tanto "alter" - di Emilio Riva. Abbiamo poi però una parte della deposizione di Rito in cui Rito, su domanda in particolare delle Difese, descrive le interazioni concrete avute con Legnani. Ed ecco che queste interazioni sono molto interessanti: perché, se vediamo la descrizione concreta di Rito, vediamo che in realtà Rito interloquisce con Legnani solo ed esclusivamente con le ditte terze. Siamo all'udienza del 10 gennaio del 2018. Dice: "Ricordo la Tecnomec, ditta terza che non voleva fare una fossa Im... Imhoff". Non so esattamente che cosa sia questa fossa Imhoff ma mi pare di aver capito che sia un qualcosa che ha a che fare con l'igiene della parte del... diciamo questa specie di accampamento - chiamiamolo così - nell'ambito dell'enorme stabilimento Ilva, dedicato a questa azienda. Quest'azienda si rifiuta di fare questa fossa. Non c'è Di Maggio. Rito riferisce direttamente a Legnani. Legnani interviene dicendo: "È necessario per l'igiene. Se non vogliono fare questa fossa non possono starci nel nostro stabilimento". Quando poi viene richiesto di altre interlocuzioni, parla sempre di permessi per entrare, interventi su determinati cantieri, controlli: tutto esclusivamente riferito alle ditte terze.

Ecco che allora Rito, sotto il profilo della concretezza dell'esperienza, da un lato è molto specifico e quindi acquisisce incredibilità: perché mentre prima abbiamo queste - diciamo - locuzioni roboanti sui ruoli di Legnani, quando poi invece vediamo l'operatività ecco che troviamo Legnani impegnato a far sì che le ditte terze osservassero le normative in materia di igiene, che adempissero ai criteri di sicurezza, che facessero entrare soltanto il personale segnato e concretamente autorizzato, che eseguissero tutta una serie di regole e protocolli, cioè lo vediamo impegnato nel controllo delle ditte terze, che è esattamente ciò che Legnani ha sostenuto nel suo esame

(e di cui successivamente poi interverremo meglio e nel dettaglio) e di cui, sotto questo profilo, si fa portavoce anche Rito.

Ma allora domandiamoci: è credibile Rito quando dà quei giudizi- che ho ricordato - su Legnani?

Intanto Rito non spiega mai quale sia la fonte della sua conoscenza: sostanzialmente voci, sentito dire. Ma è credibile, in generale, Rito? Vedremo che un suo collega - lo affronteremo successivamente - altro responsabile della vigilanza peraltro, un po' sovraordinato a Rito, però ne parla come una specie di mitomane inaffidabile, tant'è che poi viene anche spostato di mansione, gli tolgono il porto d'armi (lui si duole di questo perché non fa più il vigilante, fa l'autista di pulmino), eccetera eccetera. Però un soggetto sostanzialmente inaffidabile. Ma, a parte questo, nel corso del controesame emerge una persona estremamente livorosa che aderisce a un'associazione costituita Parte Civile. In questo non c'è niente di male ma questo, ovviamente, richiama in voi Giudici tutta una serie di cautele - che conoscete meglio di me - nella valutazione delle affermazioni. Sollecitato dalla Difesa a esprimere se ha o non ha risentimenti nei confronti dei "fiduciari" cosiddetti, nei confronti dei Riva, dice: "Assolutamente no". Dopodiché gli vengono contestati una serie di post - di una violenza gravissima! - che nega; si appella alla privacy dicendo "Ma come vi permettete ad andare a vedere i miei post?". Quando gli viene chiesto "Ma lei ha denunciato i fatti di collusione?"...Perché, nell'ambito della sua deposizione, denuncia anche che Legnani avrebbe fatto delle preferenze alle aziende, in particolare alla Ravagnan di cui Legnani stesso sarebbe socio (è un'azienda molto importante, con centinaia di dipendenti, eccetera). A domanda anche della Presidente: "Sì, ho denunciato tutto". Ma nelle denunce che sono agli atti non c'è nulla di tutto ciò! Allora viene chiesto più specificatamente "Ma in queste denunce si parla di tutt'altro". Denunce che lui fa dal 2013 in poi, prima all'Ispettorato del lavoro, poi- non ha nessun esito -alla Procura della Repubblica. Tutte questioni completamente estranee a Legnani per un motivo anche solo temporale. Ma proprio l'oggetto è totalmente... si tratta di questioni legate proprio all'igiene, alla sicurezza, ai dispositivi di protezione individuale di cui lui lamenta la mancanza, eccetera nel 2013 ma nulla a che vedere con la questione Legnani-Ravagnan. Allora viene chiesto: "Ma a che cosa si riferisce?". "Tutto documentato e denunciato a Cascone e Brescia". Brescia (Avvocato interno dell'Ilva) che a un certo punto, nel 2013, va da Rito e lo registrerebbe. Senonché - questa registrazione è agli atti - neanche nella registrazione c'è assolutamente nulla di tutto ciò! Viene richiesto di spiegare ma comincia a rispondere con, sostanzialmente, strafottenza. Dice di avere i documenti che incastrebbero tutte queste cointeressenze di Legnani. A un certo punto, siccome il controesame si fa difficile su dove sono questi documenti, dove li avrebbe messi, a chi li

avrebbe dati, interviene la Presidente (pagina 40 delle trascrizioni di quell'udienza): "Signor Rito, la domanda è questa: ha questa documentazione lei?". Dopo aver detto per mille volte "Ho tutto documentato, registrato e denunciato, documentato e denunciato", risponde: "No, non mi interessa la documentazione perché le persone sono state allontanate". Fa riferimento al fatto che Legnani sarebbe stato allontanato per truffa, come se lui avesse fornito i documenti che avrebbero determinato l'allontanamento di Legnani, per truffa, nel 2009 (cosa su cui torneremo e di cui sappiamo che non c'entra assolutamente niente né Rito e né truffa perpetrata da Legnani). Quando poi gli viene chiesto - sempre nei rapporti con Legnani - "Ma lei fino a quando l'ha visto?", eccetera eccetera, lui dice: "Fino al 2012" (andando a riprendere l'arco dell'Accusa). Gli viene fatto presente...anche questa volta interviene di nuovo la Presidente perché effettivamente il teste era difficile e c'è stato bisogno di aiuto. Lui risponde: "Sì, sì. Lui fino al 2012". Dice: "Era già stato licenziato. Ma me lo spiegate come faceva a gestire tutto questo stabilimento stando fuori?" (siamo a pagina 42 delle trascrizioni). Quindi, secondo la deposizione di Rito, questa gestione totale dello stabilimento di Legnani sarebbe continuata fino al 2012. Dice: "E, se si voleva andare a mangiare la pizzella, il tesserino fantasma ce l'aveva Legnani". Tesserino fantasma! "Si prendeva la macchina targata e usciva. Io non avevo più ragione di esistere. Io, vigilante Domenico Rito, vigilante. Fino al 2012". La Presidente chiude questa pagina intervenendo e dicendo: "Signor Rito, lei ha detto che fino al 2012 ha visto Legnani". Lui insiste in questa linea, in un modo che non trova nessun tipo di conferma.

Allora io credo che questo teste, contrariamente a quanto sostenuto dall'Accusa...penso - per la verità, Presidente e signori Giudici -che, se fossi stato io il Pubblico Ministero, non l'avrei neanche citato. Ma, dovendolo citare, in realtà questo teste depone nel senso della Difesa se valutato nella sua parte in cui, riportando un rapporto storico diretto riferito ad episodi specifici, non a giudizi per sentito dire, diciamo millantati...Ecco che allora troviamo un Rito del Servizio Vigilanza, quindi di un servizio che - sappiamo - ha interloquuto parecchio con Legnani nel corso della sua permanenza in Ilva e che si è confrontato con Legnani esclusivamente per questioni legate alla sorveglianza delle ditte terze (esattamente uno dei due compiti principali per i quali Legnani era stato mandato a Taranto o, meglio, richiesto di andare a Taranto per prestare la sua opera anche in Ilva).

Un altro teste: Manna. Presidente e signori Giudici, inizierò da questi tre testi: Rito, Manna e Misurale. Di Rito mi astengo perché insomma, francamente, mi è sembrata una persona effettivamente borderline, mi permetto di dire. Manna e Misurale invece, Presidente e signori Giudici, sono veramente un esempio di due testimoni falsi, platealmente,

clamorosamente falsi.

Manna è un giornalista, è un attivista anche ambientalista (niente di male in questo). È legato a Peace Link, che sono presenti anche oggi - ho saputo - perché sono loro che registrano e poi danno a Radio Radicale. È amico anche di un tale Castellana che è di un'altra associazione che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, no: sono due cose diverse comunque. Un conto è la registrazione di Radio Radicale e c'è un tecnico di Radio Radicale...

AVVOCATO L. SIROTTI - Ah! Mi scusi, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...e un conto è l'autorizzazione che è stata, a suo tempo, concessa al signor Mottolese. Cioè sono due cose diverse.

AVVOCATO L. SIROTTI - Avevo capito male.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

AVVOCATO L. SIROTTI - Perché ho chiesto stamattina se quel signore che stavo filmando... avevo capito che fosse in collegamento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, è stato autorizzato a riprendere. Mentre la sola registrazione è effettuata da Radio Radicale e la possiamo sentire tutti quanti sul sito della radio.

AVVOCATO L. SIROTTI - Certo. Sì, sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo proseguire.

AVVOCATO L. SIROTTI - Noi - in particolare noi di fuori Taranto - l'abbiamo sfruttata moltissimo e veramente fa un servizio eccellente.

È amico di Castellana - che avrà una parte in tutta questa vicenda - che è dell'associazione Genitori Tarantini (anche questa sempre costituita Parte Civile).

Vado, Presidente e signori Giudici, in estrema sintesi e poi vi vorrò confrontare alcune espressioni.

Perché Manna è, a mio avviso, un testimone falso? Viene più volte richiesto se, prima di incontrare Misurale, avesse saputo di che cosa si sarebbe parlato. Ma dice, risponde sempre "No, non ho mai saputo", risponde testualmente "Assolutamente no".

In realtà nella registrazione - voi la vedrete - a pagina 133 delle trascrizioni... Tra l'altro, Presidente, è sempre lei che interviene a pagina 133: "A parte il Pubblico Ministero, nessuno sta dicendo o pensando questo". Ero io, per la verità, che già in quel momento avevo detto "Guardi, lei sta mentendo spudoratamente". Lei interviene, Presidente, mettendo acqua sul fuoco, dicendo... Soltanto che il teste aveva detto chiaramente di non aver conosciuto preventivamente il contenuto delle dichiarazioni. Manna dice: "Assolutamente no".

Se noi andiamo a vedere la registrazione, la trascrizione - fatta dal perito - del dialogo Manna/Misurale, noi vedremo immediatamente che lui sa perfettamente di che cosa si

parla. Dice: “È interessantissimo”. Prima che Misurale parli, lui dice: “È interessantissimo, è importantissimo quello che hai da dire. Dobbiamo andare in Procura”. È la prima cosa che gli dice! A pagina 4 già parla della Procura. Si scopre che sa tutto perché ha una videoregistrazione - che ha visto, che conosce - di tutto un incontro precedente avuto da Misurale con questo Castellana, più un'altra signora di cui adesso non ricordo il nome - comunque pare che fossero in tre - in cui Misurale avrebbe anticipato ciò che poi ha riferito a Manna. Manna vede questa registrazione, sa già tutto ed è per quello che approccia Misurale in quei termini. Ma nonostante ci si metta qualche ora di dibattito a capire tutto ciò, lui insiste nel dire che il video non l'ha visto e non ce l'ha, mentendo in un modo clamoroso, clamoroso!

Guardate, vorrei confrontarvi proprio le pagine. È la pagina - Presidente e signori Giudici - 51 della registrazione, che è una pagina importante perché si sta mettendo d'accordo con Misurale di fare una sintesi scritta in modo da anticipare in Procura ciò che Misurale ha da dire. Manna dice: “La faccio io, perché in questo modo faccio una sintesi di ciò che mi hai detto oggi e del video” (pagina 51 della trascrizione peritale). Manna dice: “La faccio io. Io c'ho già il video”. “C'ho già il video”. Misurale risponde: “Sì, tu sbobini. Me lo mandi e, se ci sono delle cose da rettificare, faccio le rettifiche”. Davanti a questa Corte, domandato esplicitamente “Ma lei il video ce l'ha?”, la risposta è “Assolutamente no, il video non ce l'ho”. Pagina 210 delle trascrizioni: “Non ho mai avuto questo video”, su domanda esplicita. Tra l'altro, anche in questo caso interviene di nuovo la Presidente e dice: “Ma, guardi, ne accenna in più punti in effetti di questo video. Ne accenna in più punti”. Lui insiste dicendo: “No, io il video non l'ho mai visto”, nonostante che non solo l'abbia visto ma anche ce l'abbia.

Allora domandiamoci: “Ma perché si sono tenuti questo video?”. Perché evidentemente in questo video c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che contrasta con ciò che Misurale ha detto dopo. Oppure c'è qualcuno che suggerisce a Misurale, come già ha fatto Manna proprio con Legnani. Lo vedrete nella registrazione. Quando Misurale accenna a Legnani, Manna interviene immediatamente: “Ma sai che Legnani è quel direttore ombra arrestato? E' finita in galera quella persona”. Quel Legnani di cui - lo vedremo - Misurale, nelle denunce del 2007 e del 2013 che aveva a suo tempo fatto, neanche cita, neanche menziona e che, guarda caso, tira fuori per la prima volta in questa registrazione con questo interlocutore che nasconde però il primo colloquio - “nasconde” è la parola esatta, purtroppo! - mentendo davanti alla Corte.

Quando poi gli viene chiesto di spiegare perché nel giugno del 2013 (il 28 giugno del 2013) - a questo incontro con Misurale - fanno questa registrazione e fino al 16 di novembre successivo nessuno sa più nulla, dirà che l'aveva giudicata irrilevante a posteriori e che,

solo col sequestro della gravina Leucaspide avvenuta a fine ottobre, in realtà ha colto una nuova rilevanza di tutta questa deposizione. Senonché prima del sequestro - gli viene contestato - esce un articolo suo (che è agli atti perché è stato allegato, quel giorno, al verbale della sua audizione)... anticipava, prima del sequestro, l'uscita di questo articolo. Ecco che allora noi non capiamo, non abbiamo una ragione plausibile di questo rinvio di questi due testi che il Pubblico Ministero (Manna e Misurale) definisce "persone che si sono presentate spontaneamente in Procura", quando poi Misurale ci racconterà che Manna gli ha dato un preciso appuntamento e gli ha telefonato dicendo "Il Dottor Buccoliero ti aspetta". Questo è lo "spontaneo", quello stesso "spontaneo" il cui padre nella registrazione (siamo a pagina 50 della registrazione) dice "Gli date una mano a questo ragazzo?" alla fine dell'incontro. E richiesto di spiegare poi Misurale - ma vedremo fra un attimo Misurale - cos'era questa mano, la mano era tornare a lavorare in Ilva, dove era stato licenziato (vedremo perché).

Quindi questo Manna, che peraltro è un testimone di importanza relativa perché non fa altro che supportare Misurale e che è sicuramente un testimone falso, ci dà però - Presidente e signori Giudici - anche un'idea importante, un dato conoscitivo importante da valutare all'esito di questa lunga e così ben condotta (dalla Corte) istruttoria, cioè si apre uno spaccato di rapporti, intrecci, colloqui, contatti che completamente ci sfugge. Con chi aveva parlato questo Misurale? Che cosa si era detto? Perché si erano contattati? Perché viene fuori solo in questo momento il nome di Legnani? Tutto dopo, tra l'altro, la deposizione originaria di Rito, perché il primo che interviene su questo tema davanti a questa Corte è Rito. Tutti interrogativi che non trovano una risposta ma che però consentono a questa Corte di toccare con mano che c'è - ahimè, consentitemi - un mondo parallelo e che quindi queste deposizioni di questi soggetti legati, diciamo così, a un mondo ambientalista... - mi dispiace usare queste espressioni (perché "mondo ambientalista" a me piacerebbe molto considerato in modo asettico) ma lo faccio per capire e per farmi capire, per farmi intendere - ...a un mondo, tra virgolette, ambientalista che ci impone un'estrema cautela nell'approcciare questi soggetti. Estrema cautela, perché i contatti - lo vedremo - sono numerosi.

Misurale. Molto sinteticamente. Misurale, Presidente e signori Giudici, è un soggetto radicalmente inattendibile. Badate: questo non lo dico ragionando sulla sua deposizione ma lo dico su una base documentale, perché alle deposizioni del Misurale si accompagnano una serie di atti. Misurale viene licenziato dall'Ilva nel 2007 e quindi fa una prima denuncia in cui (nel 2007) dice che il licenziamento è ritorsivo, ritorsivo del fatto che lui, dopo aver contratto un'ernia al disco nel 2006, era stato oggetto - da lì in poi - di una serie di ritorsioni, contestazioni disciplinari tutte volte sostanzialmente a

cacciarlo via per il fatto che era un lavoratore un po' disabilitato. Fa una causa di lavoro: perde la causa di lavoro. Chi testimonia nella causa di lavoro contro di lui? Unico che si presenta, che ha il coraggio di presentarsi a testimoniare e di dire "Sì, era assente dal lavoro": il Dottor Tommasini. Come perde la causa a seguito della testimonianza di Tommasini? La rilevanza della testimonianza di Tommasini la vedrete nella sentenza di lavoro. Nel 2013 Misurale fa un'altra denuncia in cui dice che il licenziamento non era ritorsivo per il fatto delle ernie ma era ritorsivo per il fatto che a gennaio del 2007 lui aveva contestato a Tommasini l'alterazione dei dati del laboratorio e quindi, da quel momento lì, Tommasini lo aveva fatto oggetto di una serie di contestazioni disciplinari che poi avevano portato al licenziamento; una denuncia antitetica alla prima, rispetto alla quale poi successivamente scrive una lettera a Tommasini in cui dice "Sono stato uno scellerato", "Ho dichiarato il falso. Perdonatemi" ("Lettera con lo scopo di essere riassunto" dice davanti alla Corte). Dice altre motivazioni su questa lettera: "La madre della fidanzata me l'aveva fatta fare" e tutt'una serie di motivazioni, dirà anche concordata con lo stesso Tommasini. Abbiamo il riscontro documentale che abbiamo a che fare con una persona che mente in un modo clamoroso all'Autorità Giudiziaria, perché parliamo di denunce presentate in Procura. Mente all'Autorità Giudiziaria con lo scopo di perseguire gli interessi del momento: nel 2007 aveva un certo scopo e fa una denuncia; nel 2013 ne ha un altro e ne fa un'altra; nel 2013 deve fare l'Appello, deve screditare il teste in virtù del quale il Giudice ha confermato la bontà del licenziamento. Questo è il personaggio con cui abbiamo a che fare.

Ma ciò che mi preme che voi notiate è che né nel 2007 e né nel 2013 dice nulla di Legnani. Quando nel 2013 riporta l'episodio "Falsificavate i dati di laboratorio", eccetera, quindi introduce il tema che poi sarà oggetto della conversazione prima (quella del "Video che non abbiamo"), poi la seconda, eccetera eccetera... però lì - ed era l'occasione per farlo - non dice nulla - nulla! - nonostante l'estrema rilevanza che nel colloquio (che poi riferisce successivamente) ha la posizione di Legnani. Cioè non è che ci dogliamo del fatto che non abbia menzionato un certo Legnani, eccentrico o tangenziale rispetto all'episodio. Per come l'episodio ci viene descritto dopo, Legnani è il fulcro del racconto: perché Tommasini dice "Non ti far sentire da Legnani. Bada, non ti far sentire. Guai a te! Legnani è il fiduciario: come se tu parlassi con la famiglia. Non far sapere a lui queste doglianze", cioè le alterazioni dei dati. Questo è il nostro personaggio che - badate - è anch'egli un teste de relato perché non ha praticamente mai visto Legnani, lo vede forse una volta passare per il laboratorio. Ciò che riferisce sono frasi a lui dette da Tommasini.

Aprendo una parentesi onirica, io non credo assolutamente a una parola di costui però potrebbe anche essere - non ci credo assolutamente ma, badate, faccio un ragionamento logico - che, temendo il controllo che poteva espletare Legnani, uno abbia detto “Mi raccomando, non parlare con lui che ti licenzia” ma per evitare un passaggio di notizie. Chiudo questa parentesi onirica a cui non credo per niente. Io credo che tutto questo da Misurale sia completamente inventato.

La Difesa aveva chiesto la citazione del teste de relato. Non è stato citato. Ma, guardate, io non faccio leva sulla inutilizzabilità, sulla non utilizzabilità delle testimonianze de relato in mancanza di citazione del teste di riferimento. È proprio che è una deposizione sprovvista di qualsiasi credibilità. Pensate, a un certo punto -e, nella registrazione, lo fa numerose volte - si duole del fatto che, sempre per ritorsione, era stato messo in ginocchio, per terra, con un martello a spaccare le carote fatte dai carotaggi, dai prelievi. Questo gli provocava fastidio e aveva chiesto un tavolo; ma il tavolo non gliel'hanno mai dato e l'hanno licenziato senza che lui potesse avere questo tavolo. Senonché spunta una lettera del suo Avvocato che scrive all'Ilva dicendo “Bene, diamo atto che finalmente il tavolo è arrivato” prima del licenziamento. Quando gli viene contestata la lettera, lui arriva a dire “Eh, l'Avvocato mi faceva firmare dei fogli in bianco”, cioè smentisce radicalmente lo stesso... è come se l'Avvocato avesse riempito in bianco una lettera dicendo falsamente che il banco era arrivato, quando non era mai arrivato. Cioè abbiamo a che fare- purtroppo - con una persona che non avrebbe dovuto neanche essere citata, figurarsi se addirittura utilizzata come teste a carico!

Lalinga: di Lalinga invece la Procura chiede la trasmissione degli atti. Io invece considero Lalinga un teste molto importante e credibile. Voi avete notato fin dall'esordio che in questa particolare vicenda non ho punti di contatto - praticamente nessuno - con la Pubblica Accusa. Dicevo: Lalinga. Lalinga è un dirigente (udienza del 9 gennaio 2018 viene sentito), dal 2010 diventa anche un responsabile di area. Lalinga, per la verità, quando descrive l'arrivo di Legnani nello stabilimento (siamo a pagina 15 delle trascrizioni) dà una descrizione di Legnani molto importante. Fu convocata una riunione in direzione dall'Ingegnere Capogrosso (pagina 15 delle trascrizioni dell'udienza). “L'Ingegnere Legnani, mandato giù direttamente dall'Ingegnere Emilio Riva per...”, purtroppo la frase si interrompe. Comunque una riunione convocata, tutti i capi area. Peraltro, ne ha parlato anche lo stesso Legnani. “Una persona mandata giù direttamente da Emilio Riva”. «Eravamo tutti i responsabili di area. Non ricordo se venne detto “direttore generale”». Ma a pagina 17, sempre su domanda del Pubblico Ministero, dice: “Cosa fu detto? Cosa doveva fare Legnani? Di che cosa si doveva occupare?”. “Praticamente di tutto” risponde Lalinga, “Era un direttore sopra il direttore”. Poi

successivamente, nella pagina dopo (pagina 18), dirà anche “super partes” (intendendo “super partes” in un modo non proprio corretto, nel senso non “super partes” ma “al di sopra di tutti”).

Ma dopo aver ricordato questo esordio nella presentazione di Legnani...Ed è per quello, Presidente e signori Giudici, che mi sembra un teste importante questo Lalinga: perché, al contrario di quello che pensa il Pubblico Ministero, è molto sincero; non è che dà un taglio... un teste amico. E' un teste d'Accusa, viene citato come teste d'Accusa. Ma non è il teste amico che viene a ridimensionare e a sminuire. No! Di che cosa si doveva occupare? “Praticamente di tutto”. Senonché Lalinga poi chiarisce nel corso della sua deposizione che, dopo questa iniziale presentazione, poi ha avuto un personale riscontro di che cosa è avvenuto in stabilimento. Questo è molto importante. Lalinga lo ricostruisce con una precisione storica. Cioè dopo questa iniziale presentazione...Presidente, vuol fare una pausa? Come vuole! Quando vuole, per me va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Lei vuole fare una pausa?

AVVOCATO L. SIROTTI -Scusate, io avevo perso l'ora. Quando volete fermarvi, io mi fermo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene. Magari dopo Lalinga facciamo la pausa.

AVVOCATO L. SIROTTI - Benissimo. La ringrazio!

Perché viene fatta questa contestazione. Qui il pomo della discordia. La contestazione è testualmente questa: «“Ci fu detto che avrebbe ricoperto la funzione di direttore generale per sovrintendere alla funzionalità dello stabilimento”.Conferma?».La contestazione, le risposte - voi vedrete - durano diverse pagine. Ma questo Lalinga non lo conferma perché quello che dirà è (testuale): “La funzionalità ci venne sempre assicurata da Capogrosso”. Cioè la presentazione di Legnani fu la presentazione importante di un uomo autorevole - come in effetti, abbiamo visto tutti, è - ma non si occupò della funzionalità dello stabilimento. Tra l'altro, Presidente e signori Giudici, notate questa contestazione: notate come è sovrapponibile - quasi anche proprio nella sua espressione - alla contestazione che è stata fatta a Rito, a contestazioni che troveremo altre volte. Sono le stesse frasi, gli stessi concetti in realtà sintetizzati in modo forse improprio da chi stava in quel momento verbalizzando. E Lalinga difende strenuamente questa sua posizione: “No, perché dal punto di vista della produzione e dei rapporti gerarchici relativi alla produzione nulla cambiò” (pagina 48 delle trascrizioni), “Era una problematica - adesso non sto a citare tutto il pezzo ma si sta riferendo a una problematica produttiva - che doveva essere risolta tra me e Capogrosso. Non c'erano altre responsabilità” (testuali parole di Lalinga). Non abbiamo una persona che nasconde le proprie responsabilità, che si tira indietro. E voi vedrete che viene

sottoposto a un fuoco di fila - giustamente - da parte del Pubblico Ministero in quel momento che ne vuole vagliare la tenuta e anche dalla Presidente che interviene facendo notare il contrasto tra quello che sta dicendo e quello che era stato detto nelle s.i.t.; un contrasto che rimane - come poi nota la Presidente, come ha fatto in diverse udienze, alla sintesi di questi episodi - un contrasto che rimane. Una presentazione importante ma che non ha riguardato poi la gestione produttiva dello stabilimento che è restata esattamente nelle mani di chi ce l'aveva prima, per quanto riguarda la figura di Legnani.

Lalinga è importante anche perché è quello che, nel suo interrogatorio s.i.t., parla per la prima volta dei fiduciari. È Lalinga che introduce i fiduciari e spiega che cosa significano: persone che avevano un certo peso nelle varie aree. Quando gli viene chiesto “Ma Legnani è un fiduciario?”: “No, non ho mai usato questa espressione e né mai l’ho sentita usare riferita a Legnani”. Quindi colui che porta all’Accusa, all’attenzione dell’Accusa il fenomeno - chiamiamolo così - dei fiduciari esclude dai fiduciari Legnani. Gli viene fatto presente “Ma lei ha detto che è di fiducia di Emilio Riva”: “Era una persona di fiducia”. Ma Lalinga in quel momento dice che non è riferita a Legnani quell’espressione: evidentemente non per il fatto che non fosse un uomo di fiducia di Emilio Riva (circostanza che Legnani stesso ascrive a sé stesso) - quindi non è un problema di valore semantico dell’espressione - quanto il fatto che in quella categoria Legnani non c’è perché non sovrintende o comunque non collabora a nessuna area produttiva, si occupa di altro. E quando viene chiesto a Lalinga “Ma lei come ha interloquito e in che contesto ha interloquito con Legnani?”... Lalinga interloquisce con Legnani come tanti altri - li vedremo - hanno interloquito con lui, cioè in lavori che impegnavano rifacimenti, ristrutturazioni impiantistiche che occupavano cosiddette “ditte terze”, cioè lavori dati in appalto. Nel caso di Lalinga poi stiamo parlando di un’importante bonifica ambientale nonché di un dragaggio di canale dai fanghi, perché anche in quel caso - ci dice Lalinga - interviene Legnani insieme a Capogrosso nella decisione dove mettere questi fanghi e trovano un vecchio deposito inutilizzato, a tenuta stagna, dove vengono stoccati questi fanghi di dragaggio. Ma, anche in questo caso, siamo in presenza di un’attività (questa del dragaggio) sempre relativa a ditte terze, sempre relativa ad appalti dati a soggetti che entravano in stabilimento, soggetti alla vigilanza, eccetera eccetera eccetera e che sono relativi perlopiù - lo vedremo - a bonifiche ambientali e a rifacimenti impiantistici, cioè - notiamo by the way, giacché ci siamo in questo momento - esattamente a interventi che vanno nel segno opposto, dal punto di vista causale, a quello prospettato...neanche prospettato ma implicitamente sotteso all’Accusa. Ecco che quindi siamo di fronte a un teste, a mio avviso, particolarmente significativo e che conforta ciò che questa Difesa sostiene e Legnani ha

sostenuto nel suo esame.

Se volete, ci possiamo fermare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Facciamo una ventina di minuti. Ci vediamo alle due e mezza.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14:08 e riprende alle ore 14:50).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Sirotti, prego.

AVVOCATO L. SIROTTI – Grazie, Presidente. Riprenderei dal teste Emma. Anche questo è un teste che è stato citato dal Pubblico Ministero come un teste a carico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, scusi, non abbiamo capito.

AVVOCATO L. SIROTTI – Emma, Ingegnere Emma. Credo Giuseppe. Emma è a mio avviso un teste significativo, perché interviene dicendo, qualificando Legnani in termini importanti: "Legnani, sì, non lo so indicare esattamente la sua funzione ma era un codirettore, nel senso che aveva un ruolo di supervisione sullo stabilimento". Ecco, questo è un concetto che troveremo anche in altri testi, cioè l'individuazione della qualifica di direttore per indicare un soggetto che ha competenze su tutto lo stabilimento. "Le mansioni non glielo so indicare". "Quindi un codirettore dello stabilimento?" dice il Pubblico Ministero. "Non ho avuto rapporti ulteriori per poter dire che cosa facesse. Dico codirettore" – lo dice proprio, lo spiega esplicitamente – "perché la sua area era allargata a tutto lo stabilimento". Ed ecco che fanno la contestazione, quella stessa contestazione. Badate, quasi identica alle due che abbiamo già visto. A s.i.t. risponde così: "L'Ingegnere Legnani mi è stato presentato come direttore dello stabilimento di Taranto in termini gestionali e amministrativi nel periodo a cavallo del 2009/2010, al contrario di Capogrosso che svolgeva il compito di direttore tecnico e pertanto conduceva lo stabilimento". Rispetto a questa contestazione Emma non conferma, tant'è che esplicitamente dice: "Facevo una mia esemplificazione per quelle che erano le mie valutazioni. Il mio riferimento tecnico era un altro". E nel frattempo aveva spiegato che la sua interlocuzione era sempre Capogrosso. "Lui veniva presentato come un supervisore dello stabilimento. Pensavo che si occupasse di questioni diverse da quelle strettamente inerenti alla produzione e alla gestione degli impianti. Cosa facesse onestamente non glielo so dire".

Quindi Emma ci conferma nuovamente un ruolo importante, un ruolo che ha una competenza che va in tutto lo stabilimento ma che non ha a che fare con questioni tecniche legate alla produzione, perché nell'interlocuzione relativa alla produzione anche Emma ci dice: "Non era il mio riferimento".

Anche Lupoli è un altro teste importante. C'è anche Sardelli. Sardelli lo vede al colloquio di assunzione. Ci sono due testimoni che verranno a ricordare l'assunzione in cui ci fu un colloquio con Legnani e Capogrosso. E poi non lo vede più, quindi un teste diciamo non... Non ha mai avuto a che fare con Legnani sul suo lavoro, lo dice esplicitamente. Lupoli è un teste importante, perché a domanda esplicita di che cosa si occupasse dice: "Si occupava di ditte terze". Marangella. Marangella altro teste importante, perché è un membro del SAE (Servizio Ambiente Ecologia) che nel corso della sua vita lavorativa ha interloquuto diverse volte con Lupoli. Chiedo scusa! Con Legnani. La pagina di Lupoli dove dice si occupava di imprese terze è l'udienza del 06 febbraio 2018, la pagina 21. Anche Marangella viene sentito, sempre nel 2018, udienza 23 febbraio. E anche Marangella ci spiega direi in modo molto preciso qual era il ruolo di Legnani. Pagina 51 delle sue trascrizioni: "Quando si trattava di interventi di cose di particolare rilevanza, l'Ingegnere" – e si riferisce a Legnani – "li seguiva passo passo, dalla creazione del fabbisogno tecnico, dalla necessità operativa, a fare la rimozione del materiale, perché ad esempio un cowper arrivato a fine di vita tecnica andava demolito e ricostruito, e seguiva l'intervento dagli sopralluoghi preliminari alla scelta del fornitore e seguiva passo passo. Mi chiedeva informazioni passo passo circa lo stato di avanzamento dei lavori". "L'intervento di Legnani aveva una natura tecnica?" – "Sì". "Era riferito a specifici progetti?" – "Sì". "Chi decideva se poi fare intervenire la bonifica o meno?" Risponde: "Non so. La direzione di stabilimento". Quando specifica il rapporto con Legnani dice: "Non è che facevamo riunioni in modo sistematico, cioè non è un rapporto di tipo organico col SAE. L'intervento" – ci dice Marangella – "interveniva su specifici problemi che riguardavano i casi in cui si ricorreva" – lo dice testualmente – "all'ausilio di ditte specializzate del settore". Testuali parole. E parla delle bonifiche del cowper, di questi cowpers, che tra l'altro devono essere state bonifiche particolarmente importanti e complesse. Stiamo parlando di impianti di decine e decine di metri, tutti pieni di amianto. Ci parla della rimozione dell'amianto dalla Galleria Bellavista; ci parla di tutta una serie di progetti, di bonifiche ambientali importanti, affidata dall'Ilva ad aziende terze e seguite nella concreta esecuzione da Legnani.

Il teste Meo, udienza del 26 gennaio 2018. Meo dice: "Legnani, un altro fiduciario". Nessuna importanza particolare. Monno. Il teste Monno, credo Massimo, è un'altra deposizione importante, perché anche in questo caso vediamo da un lato le qualifiche, le valutazioni complessive di sintesi sul ruolo e dall'altro lato vediamo invece una concreta operatività. Infatti Monno su Legnani dice: "Legnani era un direttore generale. Perché direttore generale? Perché andava anche in altri stabilimenti". E poi dirà che secondo lui

sicuramente seguiva anche Genova. Quindi, anche in questo caso una qualifica non legata a dei poteri, riferiti alla produzione o alla conduzione dell'attività produttiva, in questo caso addirittura di tutta l'Ilva, ma legata a una competenza territoriale. Quando gli si chiede: "Ma dove l'ha visto, dove l'ha conosciuto?", dice testualmente, pagina 54 delle trascrizioni: "L'ho conosciuto nel rifacimento di un nastro importante, di un nastro trasportatore. L'Ingegnere Legnani mi chiede di accompagnarlo a vedere il lavoro, l'ho conosciuto in quella occasione. Ma l'ho visto poi altre volte" - dice - "quando seguivo dei grossi lavori di rifacimenti. Seguivo i rifacimenti". E quando ritorna sulla questione delle qualifiche, dell'organigramma dice: "Ma secondo me Legnani aveva una carica..." Lo distingue dai fiduciari dicendo: "Perché secondo me aveva una carica ufficiale nell'organigramma". E quando gli si dice: "Ma perché direttore generale?" Pagina 57 delle trascrizioni. "Era quello che si diceva in giro, per sentito dire". Ecco che allora anche qui troviamo delle definizioni di ruoli estremamente approssimativi e un'esperienza concreta che è sempre legata a bonifiche e a interventi impiantistici. Perché sempre Monno dice: "Un'altra occasione importante di incontro, pagina 58 delle trascrizioni, è quando è stato rifatto l'Altoforno 5", che sappiamo essere l'altoforno che è il punto di riferimento praticamente di tutti gli altiforni d'Europa - specialmente il quel momento, non so oggi - per la modernità e la sicurezza. È quell'altoforno, ad esempio, che nel corso di questo rifacimento vede impiegati svariati milioni di euro per un macchinario che aspira le emissioni diffuse durante l'operatività dell'altoforno, ad esempio. Sempre Monno, pagina 59 delle trascrizioni, dice: "Veniva a visionare e a verificare il lavoro", sempre riferito al lavoro svolto dalle ditte terze. "Nel suo incarico..." Naturalmente lui dice: "Per quanto ne so, era principalmente richiesto di interessarsi di attività svolte da terzi". Questi famosi terzi sono sempre quelli, Presidente e signori Giudici, sono sempre i terzi delle ditte, delle ditte esterne allo stabilimento.

Il teste Piane, Piane R. Io non ho scritto i nomi di battesimo, se non diciamo solo le iniziali che risultano dal verbale. Anche qui, Piane presenta Legnani come una persona che viene presentata in termini importanti. Testuali parole nel corso della sua audizione: "Era una persona di una certa importanza, era... venne presentato come una persona che avrebbe affiancato la direzione di stabilimento. Da come si interfacciava con Capogrosso" - dice sempre Piane - "capii che Legnani era una persona di una certa importanza". Poi qui ci sono pagine e pagine di discussione se la domanda era valutativa. Ovviamente, così, lo dico per ricordare questa istruttoria che ha messo a dura prova credo chi doveva presiederla e guidarla.

Piane però quando arriva al concreto dice: "Io poi l'ho conosciuto perché ha presieduto il tavolo di coordinamento per l'adeguamento alla normativa delle Emissions Trading che ha comportato tutta una serie di montaggi di apparecchiature per le misurazioni affidate anche in questo caso a ditte terze. Il coordinamento di questi lavori, di questi tavoli Emissions Trading è stato affidato a Legnani". "E io..." Ci dice: "Qual era l'inter... Qual era l'interfaccia? Quindi le mie..." Leggo testualmente Presidente e signori Giudici: "Quindi le mie occasioni di incontro con Legnani erano prevalentemente per il discorso delle Emissions Trading in quanto ero responsabile della distribuzione, quindi dovevo indicare esattamente quali modifiche fare affinché la misurazione fosse completa ed efficiente. Queste erano le riunioni con l'Ingegnere Legnani. Non c'era Capogrosso, perché Capogrosso aveva ben altri impegni e incarichi cogenti da fare".

E la cosa importante è che anche a Piane viene fatta la stessa contestazione. Anche questo è un teste d'Accusa. La contestazione è questa: "Lei nelle s.i.t. ha dichiarato che Legnani occupava un ruolo paritario al direttore di stabilimento e si occupava di tutta la gestione". Notate questa espressione identica. Identica. E Piane... E badate Presidente e signori Giudici, non voglio farvi perdere troppo tempo perché potrei star qui a farvi vedere passo passo, ma arrivo alla sintesi. La deposizione di Piane è sovrapponibile in toto a quella di Lalinga, perché anche Piane nega che Legnani si occupasse della gestione di tutto lo stabilimento. Esattamente come Lalinga non conferma la contestazione, e quando va a individuare lo specifico intervento di Legnani si riferisce a – in questo caso - un intervento di una innovazione impiantistica, tra l'altro in materia ambientale, affidata a ditte terze la cui esecuzione, attuazione è stata coordinata da Legnani. E quando gli vengono chiesti dal Pubblico Ministero, anzi dalla Presidente, del perché di questo iato importante tra uno specifico episodio in cui Legnani coordina diciamo come vertice della società in quel tavolo e la frase "Gestiva tutta la produzione dello stabilimento" dice... Piane risponde testualmente con molta sincerità e franchezza: "Un conto è..." Sto leggendo testualmente. "Un conto è il si dice, sembra, credo, un conto è verificare personalmente. Per quanto mi consta i rapporti con Legnani, per quanto ricordo e mi consta, sono stati nella figura - mi faccia dire - di responsabile di stabilimento ma nell'ambito delle Emissions Trading, in quanto quelle riunioni erano presiedute da Legnani. Del resto, vuoi per sentito dire e vuoi per altro, non mi era direttamente", puntini puntini. Una deposizione anche questa importante e – ripeto – identica nel contenuto e nel significato per quello che ci interessa in questa sede sull'accertamento della responsabilità di Lanfranco Legnani, identica a quella di Lalinga.

Francesco Di Maggio, udienza del 28 marzo 2018. Di questo si occuperà, di questa posizione, anche di molto altro ma soprattutto di questo, si occuperà soprattutto l'Avvocato Mariucci. Io di Francesco Di Maggio voglio ricordare semplicemente due cose. Viene sentito nel momento in cui è indagato nella vicenda Leucaspide. Ma la cosa importante è che, anche in questo caso, dopo un inizio in cui dice: "Legnani è una persona molto importante. Poteva decidere. Pari... Direttore dello stabilimento", eccetera, gli viene letta la contestazione. In questo caso la contestazione delle s.i.t. la fa la Difesa e gli viene detto: "Con riferimento ai rapporti con Capogrosso, nel corso delle sue dichiarazioni dice, s.i.t.: non si accavallava con lo stesso per la produzione ma si interessava di tutto ciò che riguardava investimenti e gare, aveva prevalentemente il compito di verificare l'operato delle ditte terze". E di fronte a questa contestazione Di Maggio dice: "Sì, la confermo". Di Maggio poi, quando parla della sua interazione con Legnani dice: "Avevo rapporti quotidiani con l'Ingegnere Legnani, perché come servizio di vigilanza gestivamo l'ingresso del personale terzo, i mezzi, i cantieri logistici. Era un'area a sé stante quella delle ditte terze, e quindi i rapporti erano quotidiani con lui soltanto per quanto riguardava questi aspetti". Ecco che Di Maggio è un altro soggetto che per quanto riguarda la sua conoscenza diretta storica ha rapporti con Legnani esclusivamente per il settore ditte terze. Poi, in sede dibattimentale si estende anche a valutazioni diciamo più ampie dal punto di vista di quello che per sentito dire era il ruolo di Legnani, che però vanno in contrasto con la contestazione che gli è stata fatta.

Io credo che la deposizione di Di Maggio vada presa per quello che è, per il suo portato storico, per ciò che riguarda la questione vigilanza ditte terze.

Francesco Rizzo. Francesco Rizzo è un sindacalista, quindi solitamente un soggetto che è contrapposto a coloro che diciamo occupano di solito l'altra parte del tavolo. Udienza del 20 marzo 2018, teste Rizzo: "L'Ingegnere Lanfranco Legnani brava persona, brava persona con cui abbiamo avuto a che fare. Ci fu una richiesta da parte del sindacato, tutta una serie di infortuni, rispetto al fatto che a un certo punto le ditte di appalto..." Ancora una volta le ditte terze. "Le aziende di appalto erano diventate il tallone di Achille. Ci fu una richiesta con l'Ingegnere Legnani, direttore di stabilimento, si creò un pool che seguiva i lavori di AFO 4, e lì avemmo una conoscenza un po' più" - probabilmente voleva dire approfondita - "il cui intento era andare a migliorare le questioni di sicurezza inerenti l'appalto Ilva che era l'80 per cento delle attività che si svolgevano per il rifacimento di AFO 4". Anche in questo caso troviamo Legnani, tra l'altro con un giudizio insomma molto, molto positivo.

De Quattro. De Quattro soprattutto interviene... Polizia Giudiziaria, interviene con tutta una serie di questioni. Ecco, De Quattro. E' interessante De Quattro quando parla di

Bessone, pagina 81 delle trascrizioni. Di Bessone. Perché, quando parla di Bessone, dice che a un certo punto "Bessone" – testualmente – "si occupa anche dei fornitori e delle aziende terze", che era l'attività che svolgeva Legnani anzitempo. Cioè... E questo lo troveremo come riscontro anche da altri, quando Legnani nel 2009 si allontana tutto il mondo delle ditte terze viene seguito da Bessone. E questo ce lo conferma anche la Polizia Giudiziaria.

Mariani, Polizia Giudiziaria, anche in questo caso udienze diciamo di rilevanza modesta per quanto riguarda questa posizione, ricorda che quando ci fu un incontro in Prefettura per coordinare le operazioni di caratterizzazione dell'Ilva, oltre a Tommasini c'era anche Legnani. Questo tra l'altro è un episodio che ha ricordato anche Legnani nel suo interrogatorio. E in quella sede è rappresentato come coordinatore della direzione Ilva. L'Avvocato Brescia, Francesco Brescia: "Legnani era il soggetto che gestiva l'indotto, le ditte fornitrici. Persona più che per bene, nulla a che fare con la questione della truffa dei pezzi di ricambio". Cordisco: "Legnani... Non so. Seguiva gli aspetti generali dello stabilimento" – dice – "ma per informazioni tra colleghi, per sentito dire". Non ha alcuna conoscenza diretta. Liace, Dal Re, Corciulo, Annicchiarico e Corte. Io di questi testi lascerò al collega entrare nel merito. Sono però testi relevantissimi per la nostra posizione, perché sono i testi che riguardano l'investigazione suppletiva e quindi il problema delle analisi dei laboratori. Sono molto importanti perché nessuno dice di conoscere Legnani. Anzi a Liace, a Cosimo Liace gli viene fatta una contestazione rispetto a quello che aveva dichiarato nelle s.i.t., perché nelle s.i.t. aveva detto: "Ho conosciuto Legnani di vista quando faceva visita al laboratorio e si intratteneva con Giliberti". Contestazione. Contestazione oltretutto anche qui fatta, rifatta e insistita per vagliare il teste. La risposta è: "Non l'ho conosciuto personalmente, non l'ho mai visto", e arriva a dire: "Non lo riconoscevo nell'Aula".

Quindi questi testimoni che vengono nell'investigazione suppletiva a deporre su una parte diciamo molto delicata, che è quella del funzionamento corretto o meno del laboratorio dell'Ilva, nessuno di questi ha mai avuto rapporti con Legnani. Con questo, Presidente e signori Giudici, non si vuole dire che Legnani non sia andato in stabilimento, in laboratorio, non abbia parlato con i responsabili del laboratorio Giliberti, e su questo intervengono diversi soggetti. E questo è assolutamente congruo con quelli che erano i compiti che in quel momento stava svolgendo. Pensiamo al problema dell'amianto, per dirne una, o pensiamo alla caratterizzazione per un'altra, tutti quegli aspetti che dovevano necessariamente interagire con problemi di laboratorio. Ma nessun rapporto è emerso per quanto riguarda la vita, la dinamica, lo svolgimento del lavoro delle analisi fra Legnani e tutti i tecnici del laboratorio.

Ranieri è un altro sindacalista. Questo però dice che... Fa tutta una deposizione, eccetera. Fa parte dell'Associazione Liberi e Pensanti, eccetera. Conosce Rito, anzi dice: "Ho portato io alla Guardia di Finanza Rito", pagina 46 delle sue trascrizioni. È l'udienza del 31 gennaio 2018. E gli facciamo notare che quando aveva fatto le sue s.i.t., sei anni prima rispetto alla deposizione, aveva indicato tutti i fiduciari ma non Legnani. "Allora perché non indica Legnani che invece nella deposizione all'inizio aveva appunto enfatizzato nei ruoli, compiti, titoli, eccetera? Come mai non ne parla? Per quale motivo?" Ma se anche... "Per caso non ne ha parlato con Rito che è stato sentito dieci giorni fa?", gli domando in quel caso io. "Sì, ho parlato con Rito dopo la sua deposizione ma non di Legnani. Ma se anche avessi parlato di Legnani e me l'avessi ricordato dovrei sentirmi colpevole?" Punto di domanda. E poi fa tutta una excusatio non petita lunghissima per poi arrivare a dire che se anche ne avessero parlato non ci sarebbe niente di male. "È vero, me ne ero dimenticato, ma se anche me l'avesse ricordato questo Legnani... Ma non me l'ha ricordato Domenico", chiama Rito per nome. E a un certo punto questa querelle viene chiusa dalla Presidente che dice: "Non gliel'ha ricordato", e finiamo qui. In realtà se noi andiamo a rileggere questa chiusura, che non fa altro che ripetere l'ultima frase che aveva detto, non c'è niente di male in questo, però se la andiamo a rileggere si capisce benissimo che il brocardo excusatio non petita accusatio manifesta in questo caso è verissimo. Per il resto, comunque le deposizioni che aveva fatto e le circostanze che aveva... le qualifiche che aveva riferito di Legnani prima anche in questo caso erano tutte per sentito dire.

Testi della Difesa. Testi della Difesa. Cercherò di andare molto veloce, anche per lasciare spazio al codifensore. Cito alcuni proprio flash. Teste della Difesa Rossi, che è un dipendente della Semat, storico appaltatore Ilva. Udienza del 06 maggio '19, descrive la sua interazione con Legnani. "Legnani verificava i carichi di lavoro che la società acquisiva ed i relativi tempi di esecuzione". Questa è una testimonianza che va esattamente a confermare ciò che Legnani dirà per quanto riguarda il suo intervento nell'ambito della procedura di affidamento delle gare e dei lavori. Troiano non dice sostanzialmente nulla di particolare. Piepoli, teste Piepoli, l'udienza del 25 marzo 2019: "Legnani si occupava della gestione e organizzazione delle ditte terze". Donvito. Donvito è l'altro che lo vede, insieme all'altro teste che abbiamo citato stamattina, una volta sola al momento dell'assunzione nel colloquio con Capogrosso.

De Biase, responsabile... De Biasi, responsabile dell'Altoforno, udienza dell'8 aprile '19. Anche De Biasi è molto importante, ancorché riporti un particolare specifico, diciamo spicciolo se vogliamo. Conobbe Legnani nel momento in cui venne a chiedere notizie sullo stato di avanzamento della messa a punto dell'impianto... diciamo di un nuovo impianto che

era stato montato su AFO 2. "Come lo qualifica?" viene chiesto. "Lo vidi come una figura di supporto alla direzione".

Di Giuseppe, che viene citato dal Pubblico Ministero, Servizio... Di Giuseppe segue il Servizio Immobiliare. "E' stato per me" – dice – "un punto di riferimento per la sua attività, che era un'attività legata a tutta l'attività edilizia, alle autorizzazioni, agli aspetti urbanistici, eccetera". Di Giuseppe Parla in questo modo di Legnani. Scusate, cerco di trovare esattamente la pagina. "Legnani era una persona che aveva una grande capacità di ascolto, quindi mi ascoltava". Ecco, questa capacità di Legnani che abbiamo già visto, perché abbiamo visto: veniva, parlava, chiedeva dei vari problemi, eccetera, poi la ritroveremo anche da altri soggetti che la ricorderanno. "Quando mi venne presentato mi dissero che era venuto a Taranto per dare una mano alla direzione dello stabilimento. Seguiva questi aspetti con me", legati tutti alle pratiche urbanistiche e quindi a questioni strettamente burocratiche. E dice: "Il ruolo che lo impegnava abbastanza era il controllo delle ditte terze. Sapevo che praticamente impiegava il suo tempo nel fare audit presso ditte terze, attività rispetto alla quale io non ero direttamente coinvolto". Quindi non capisco, per la verità, perché il Pubblico Ministero lo citi come teste a carico, salvo interpretare quella frase del Pubblico Ministero nel senso che si conferma che Legnani avesse dei compiti da svolgere e che svolgesse, che lavorasse, che operasse nell'ambito di Ilva, ma questo ovviamente nessuno l'ha negato.

Verrenti Cataldo, capoturno Altoforno, udienza del 09 aprile 2019. Anche Cataldo Verrenti conosce Legnani. Dove? Nel rifacimento di Altoforno 5. Ma sul piano produttivo, siccome è un tecnico dell'altoforno, quindi è uno dei personaggi chiave dell'Area a caldo. "Sull'aspetto produttivo ha avuto a che fare con lui?" – "Mai avuto rapporti sul piano produttivo". Schiavone. Tra l'altro Cataldo parla di nuove sale pompe, nuovi impianti di raffreddamento, nuovi impianti di aspirazione, installazione di nuove valvole di sicurezza.

Vincenzo Schiavone. Anche Vincenzo Schiavone lo conosce nel rifacimento di AFO 4, nell'impianto di captazione polveri, cioè proprio quell'impianto che AFO 4 ha e che mira a contrastare le emissioni diffuse. Lì vediamo che opera Legnani. Partecipò a questo lavoro. Quando poi se ne va, si occupa di queste cose Bessone. Ecco, Schiavone, vorrei leggervi una parte, perché rende bene secondo me l'idea: "L'Ingegnere Legnani faceva il controllo delle ditte terze, era un consulente di alto livello, quindi quando facevamo dei lavori da una dimensione in più, non la minuta manutenzione, non il cambio della lampadina, veniva a vedere e a verificare che il lavoro fosse stato fatto, chiedeva a noi di manutenzione e a altri di esercizio se c'erano problemi, complicità, i tempi di esecuzione, il livello di sicurezza della ditta, se io avessi da segnalare se la ditta

non applica tutti gli indumenti di sicurezza, non è precisa. Era molto pignolo. Passava alla lente di ingrandimento le cose. Legnani era così. L'ho conosciuto per la prima volta quando è crollato il nastro chiamato T26, allora abbiamo fatto una gara molto veloce, abbiamo scelto la Peyrani come esecutore, abbiamo sostituito questo nastro. L'ho conosciuto perché in quell'occasione ero il manutentore, quindi lui veniva e controllava. Quando arrivavano i pezzi di nastro diceva: andiamo al bilico, pesiamo, misuriamo, vediamo se sono corretti. Era un uomo competente e i terzi li controllava bene". Ma gli vengono chieste... "E sulla produzione?" – "Non l'ho mai visto, non l'ho mai visto. Secondo me era – con rispetto parlando – incompetente. Un altoforno se dovevi darglielo a lui no, di esercizio no". Quindi Legnani lo vediamo sull'altoforno ma per quegli interventi che ho ricordato, non per la produzione.

De Biasi. De Biasi in estrema sintesi, perché il De Biasi già dall'esordio dice che ha iniziato a lavorare con Legnani quando aveva neanche trent'anni e quindi è legato da un rapporto particolare. E dice proprio testualmente: "Ho un ricordo straordinario dell'Ingegnere Legnani". Ricorda poi che quando va a Taranto non aveva più una responsabilità operativa diretta come aveva sempre avuto fino a quel momento. "E a Taranto sfrutta le sue" – dice testualmente – "straordinarie capacità organizzative e logistiche".

Questo è ciò che Legnani senza responsabilità operative impiega all'Ilva di Taranto secondo De Biasi, ma secondo me coerentemente con la realtà.

Ballerio. "Dopo la Germania venne incaricato di andare a Taranto per occuparsi delle imprese esterne. Delle imprese esterne, delle imprese terze qui a Taranto. La dimensione del gruppo era grande, Taranto era il cuore, succedevano tante cose, si dovevano fare una quantità di investimenti. C'era Capogrosso che aveva la coda fuori dalla porta". Ci dice Ballerio, direi in termini molto così, terra terra, ma insomma pare di capire molto veridici: "E quindi per le imprese terze si è ricorsi a questa risorsa". Ballerio peraltro a domanda specifica: "Ma chi comandava in Ilva?" lui risponde in modo molto netto riferendosi a Emilio Riva: "Finché c'è stato Emilio Riva comandava lui, un uomo solo al comando. Quando parlava lui parlava lui e gli altri stavano zitti. Allora era ancora il Ragioniere Emilio Riva, poi è diventato ingegnere". E ricorda tra l'altro, a proposito di Emilio Riva, che dopo la famosa truffa dei pezzi di ricambio Emilio Riva comunica l'interruzione del rapporto con Legnani. "La situazione è difficile. Ci comunicò che era stato costretto, proprio per far capire quanto era brutto, come era difficile la situazione... Uno dei suoi migliori collaboratori storici, l'Ingegnere Legnani, per omessa vigilanza, perché non era stato in grado di percepire questa situazione, appunto la truffa dei pezzi di ricambio". Sempre questo Ballerio.

Ponti. Ecco, Ponti è molto importante perché è l'uomo degli acquisti. Non essendoci più il suo predecessore, quel Baldi di cui aveva parlato anche Legnani nel suo esame, quello che scriveva tutti gli ordini a mano con la calligrafia di amanuense, c'è Ponti, Marco Ponti.

Su Legnani, anche qui, Presidente e signori Giudici, cerco di essere più sintetico che riesco. Su Legnani, Ponti ci dà però alcune informazioni relevantissime. "Legnani veniva coinvolto una volta che il processo era concluso, nel senso che una volta che c'erano le varie approvazioni, perché appunto tenendo sotto controllo i fornitori anche dal punto di vista del carico di lavoro..." Ricordatevi l'altro teste che dice... della Semat: "Ci veniva a chiedere quanti lavori avevamo", eccetera eccetera. "Per dare il suo supporto, se il fornitore era più o meno scarico o più o meno buono come fornitore, a cui assegnare poi eventualmente gli ordini". "Interviene Legnani per la decisione degli acquisti, degli investimenti?" – "No. Il processo di definizione di quali erano gli interventi arrivava dal reparto, il caporeparto, direzione di stabilimento. Non è mai entrato in una scelta di questo tipo". "O rispetto alla produzione, alla gestione dell'attività produttiva?" – "No, non ha mai parlato di produzione, né di quantità né di qualità. Legnani" - poi dice – "interveniva anche alla fine del lavoro, perché gli si chiedeva, visto che svolgeva il controllo: ma il lavoro è andato bene? Hanno finito in tempo, dobbiamo applicare le penali? E lì l'Ingegnere Legnani dava la sua indicazione: applichiamo la penale, paghiamo l'ultima percentuale e archiviamo tutto". "Legnani non c'entra niente col discorso della tripla A, delle autorizzazioni per gli acquisti?". Dice Ponti: "No, perché la tripla A è una gestione che riguarda i signori Riva, non c'entra nulla". Leggo testualmente Presidente: "No, era una gestione sicuramente dei signori Riva piuttosto, direzione di stabilimento piuttosto che i capiarea. Non c'entrava nulla in questo processo il discorso della tripla A". Gli investimenti poi naturalmente ricorda che sono stati moltissimi, le manutenzioni straordinarie, i nuovi impianti. Sono stati parecchi, quindi era un lavoro importante e da fare.

Scocozza. Scocozza è un altro della vigilanza. E' il coordinatore di tutta la vigilanza dell'Ilva di Taranto e si occupava della gestione dei terzi. "Quindi per l'Ingegnere Legnani noi facevamo il controllo della situazione, azienda per azienda, prima che avvenisse l'appalto (carico, non carico, corretti, non corretti), e successivamente i vari subappalti che ogni azienda capocommessa andava a chiedere. Quindi si faceva una verifica sullo stato contributivo e retributivo, se l'azienda era sana e che tipologia di attività svolgeva, l'attività specifica, affinché si desse ogni commessa... ad ogni commessa la giusta azienda, senza andare a mettere in mezzo aziende che non c'entravano o che non avevano competenze", eccetera eccetera. "Prima dell'arrivo di Legnani l'area era un'area abbandonata a sé. Capacità logistiche. "E' venuto e ha organizzato, ha lottizzato

– per così dire – questo territorio assegnando area per area alle varie aziende. Controllavamo appunto se l'azienda fosse sana e riferivamo". Parla di Rito in termini veramente di puro millantatore, una specie di Bounty killer. Non è assolutamente vero quello che Rito diceva sull'interessenza di Legnani rispetto alle ditte terze. Sempre Scocozza: "Legnani era una persona molto competente, molto puntigliosa, voleva la perfezione in tutto. Aveva preso in mano questa situazione dei terzi che era in una barabanda totale. Quando faceva delle domande voleva delle risposte, voleva che le persone fossero capaci, altrimenti non collaborava", eccetera eccetera. "Senta, ma a proposito della decisione degli investimenti? Facciamo questo piuttosto che quest'altro?" – "No. Questa specifica partiva sempre dal tecnico impianto, Ufficio Acquisti e proprietà. Legnani era al passo successivo, non era lui a decidere cosa fare o cosa non fare. Era poi l'Ufficio Acquisti" – dice sempre Scocozza – "ovviamente che faceva le gare di appalto, designava le aziende", eccetera eccetera.

E anche Scocozza mi pare che ricordi che Legnani scoprì la truffa, la cosiddetta "Truffa dei pezzi di ricambio".

Esame imputati. L'esame degli imputati è di un particolare significato, perché gli imputati secondo l'individuazione che ha fatto il Pubblico Ministero – mi riferisco a Capogrosso e ai capiarea – sono coloro che gestiscono direttamente le fonti di rischio secondo, diciamo così, l'organigramma ufficiale. E allora nessuno, nessuno di questi compreso Capogrosso ascrive a Legnani una qualsiasi forma di responsabilità, di intervento rispetto alla produzione, rispetto alla gestione produttiva dell'impianto.

Ivan Di Maggio: "Per quanto ne so Legnani aiutava il direttore, ma il mio riferimento era sempre Capogrosso". "Quando ha lavorato, quando ha collaborato con Legnani?" – "Per l'installazione della depolverizzazione della Batteria 3 G. Si occupò lui dell'installazione del filtro. So che controllava i terzi. Non aveva tuttavia rapporti gerarchici con me. Il mio responsabile era Capogrosso. Per quanto ne so, controllava i terzi".

Cavallo: "Legnani mi ha aiutato a risolvere questioni con i terzi: presidio ambientale, macchina per la qualità, sicurezza". Naturalmente riferendosi a interventi migliorativi di sicurezza affidati a innovazioni impiantistiche da realizzarsi da ditte terze. "Mi ha dato una mano nella gestione di grosse problematiche per l'installazione di nuovi impianti, per il rifacimento degli elettrofiltri". Legnani. Scusate! Andelmi: "Legnani è un ingegnere vecchio stampo". - quella frase che ho citato all'inizio - "Molto gentile ma di sostanza, riusciva a mettere insieme le persone e a trovare la soluzione migliore. Era la persona che aveva la responsabilità di tenere sotto controllo gli appalti dello stabilimento". "Quali contatti ha avuto?" – "Ho avuto occasione di lavorare con lui per il rifacimento

di tutto il sistema di pompaggio dell'acquedotto. Il mio riferimento sul piano produttivo era l'Ingegnere Capogrosso".

D'Alò: "Seppi che era arrivato in stabilimento un tecnico di rilievo che avrebbe dato una mano per le tematiche relative agli investimenti e terzi".

Capogrosso. Capogrosso ovviamente è un riferimento fondamentale per noi, perché dovrebbe essere in teoria quello diretto o quello codiretto. Cosa ci dice Capogrosso? Capogrosso ci dice che Legnani seguiva le ditte terze e i grossi appalti. "Gli ordini, l'okay dello stabilimento lo davo io". Testuali parole di Capogrosso. "Legnani si era occupato della procedura per dare l'appalto", cosa che Legnani ha ricordato e su cui ritornerò. E Capogrosso ci ricorda anche questo: "Quando Milano rimandava indietro la sintesi delle tre offerte..." Ne parlo una volta sola quando parlo dell'esame di Legnani. Nell'ambito di questa procedura a un certo punto l'ufficio di Milano fa una sintesi di tre, quattro offerte, quelle che erano e le rimanda alla direzione dello stabilimento. "In questo caso il direttore deve fare un controllo, che quindi non è un okay relativo a: sì, no, facciamo l'intervento, che è l'okay che Capogrosso dà all'inizio, ma è un controllo circa la compatibilità, la congruenza delle offerte delle ditte rispetto ai lavori che si vogliono fare". Queste sono le sintesi delle offerte e quello che intendevate? Quindi c'è un momento di controllo, ci descrive Capogrosso, che ci descrive come controllo fondamentale per capire: "Quei valori ci sono, la ditta... queste ditte sono serie, possiamo trattare con loro?", eccetera, eccetera eccetera. In un momento in cui le decisioni sono già prese e si passa a un ulteriore passaggio attuativo della procedura. E Capogrosso dice: "Qui interveniva Legnani". Testuale espressione di Capogrosso: "Era un facilitatore. Di che cosa? Di tutte quelle procedure e quegli interventi che andavano a innovare gli aspetti impiantistici dello stabilimento".

De Felice: "Pensavo fosse una sorta di direttore generale. Era molto legato alla proprietà. Si occupava delle ditte terze".

L'esame di Legnani. Però, prima di passare all'esame di Legnani forse potrebbe essere il momento di fare una sintesi di quello che è emerso almeno sino a questo momento sotto il profilo delle prove testimoniali, esame imputati e i vari testimoni di Accusa e di Difesa.

Abbiamo a che fare con una persona importante nell'ambito del Gruppo Riva, che ha avuto una storia importante. Non ho ricordato, ma ci sono dei testi... a un certo punto un teste ha detto: "Ma bastava dire il nome, nell'ambito del gruppo tutti sapevamo chi era Legnani". Era un direttore, cioè era un soggetto che aveva avuto una responsabilità legata a un intero stabilimento. Era l'uomo che aveva innovato, rinnovato le acciaierie in Germania. Era un uomo importante, un uomo autorevole. È una persona che

interviene su tematiche importanti? Sicuramente, molto importanti. E non parlo delle tute, delle ditte terze, il colore delle tute su cui ci venne quella diatriba col figlio di Fabio Riva, ma interviene – lo vedremo meglio con l'esame – nella procedura di appalto, interviene in tutta una serie di regolamentazioni per le ditte terze, di controlli per le ditte terze, interviene nel controllo, nella verifica, nell'ausilio per quanto riguarda tutte le innovazioni impiantistiche di tutto lo stabilimento, fosse l'Area a Caldo, lo troviamo in AFO 2, lo troviamo in AFO 4, lo troviamo in AFO 5, lo troviamo nelle centrali elettriche, lo troviamo nei canali di dragaggio, ogni qualvolta... Lo troviamo nella caratterizzazione, quindi nei carotaggi affidati a delle ditte specializzate. Ogni qualvolta in quegli anni abbiamo un intervento di rilievo affidato a terzi, in particolare nell'innovazione tecnologica, entra in campo, rappresenta l'Ilva in alcune diciamo pratiche, per esempio tutta la vicenda della caratterizzazione, l'incontro in Prefettura. Segue, dirige il tavolo di tutta la vicenda legata all'innovazione impiantistica per le Emissions Trading. Quindi un ruolo importante, significativo, che sicuramente affianca il direttore Capogrosso, lo sgrava di tutte queste competenze.

Ma – Presidente e signori Giudici – questi aspetti hanno a che fare con la gestione del rischio di cui ci stiamo occupando? Riguardano la gestione della produzione, di ciò che stando all'ipotesi d'accusa genera le emissioni convogliate o non convogliate di questo stabilimento? Assolutamente no. Non solo ci dirà Legnani l'aver accettato di intervenire presso l'Ilva di Taranto e di prestare la sua opera collaborativa all'Ilva di Taranto aveva il presupposto di non assumere responsabilità gestionali, quindi un impegno formalmente assunto al momento dell'accettazione dell'incarico, ma questo impegno poi si è tradotto anche nei fatti, concretamente. Anzi, potremmo dire che via via, spulciando l'istruttoria noi troviamo l'Ingegnere Legnani impegnato proprio in tutte quelle attività che miglioravano l'impatto ambientale dell'Ilva. Né si dica sotto questo profilo, Presidente e signori Giudici, che tanti interventi erano di miglioramento esclusivamente impiantistico, quindi volti alla produzione, perché tutti sappiamo che come i diesel di oggi inquinano meno delle vecchie Mercedes così i nuovi impianti hanno degli impatti ambientali inferiori per migliaia di motivi. Pensiamo alla rilevanza anche economica per esempio delle Emissions Trading, per cui se hai delle quote di emissione e risparmi queste quote di emissioni e le vendi, ad esempio. Per fare un esempio, ma se ne potrebbero fare tanti. Pensiamo a tutti gli interventi legati a filtri, alle depolverizzazioni, a interventi sugli altoforni volti a mettere impianti per la captazione delle emissioni diffuse.

Ecco, Presidente e signori Giudici, che quando dicevo all'inizio del mio intervento che l'Accusa ha mancato in modo radicale dal punto di vista dell'individuazione delle responsabilità,

con la figura di Lanfranco Legnani lo tocchiamo con mano, perché è un soggetto che non ha gestito in nessun modo il rischio di cui ci stiamo occupando e ha svolto un'attività antitetica rispetto a quella implicata dall'Accusa. E nonostante questo, e nonostante queste evidenze probatorie che suffragano quanto vi sto dicendo, abbiamo una richiesta di vent'anni, una condanna a vent'anni. Perché la Cassazione, prima di tutto le Sezioni Unite Thyssen ma tutte le Cassazioni anche successive... Ma anche prima ovviamente, ma insomma Thyssen è la pietra miliare, ci insegnano che nell'individuazione delle responsabilità non è che noi dobbiamo guardare ruoli, competenze, Genova, Taranto, Novi. Non è questo il tema, ma è quale rischio gestisci, quale posizione di garanzia ti sei assunto. E qui la posizione di garanzia se Legnani se l'è assunta, perché sappiamo che il contratto era di consulenza, eccetera eccetera, ma di questo vedremo tra un attimo... Assumiamo l'ipotesi peggiore. Legnani si è assunto una posizione di garanzia rispetto a una determinata parte della vita dello stabilimento? Assumiamo di sì. Ma questa posizione è legata al corretto svolgimento dei lavori da parte delle ditte terze, alla corretta assegnazione degli appalti, al fatto, ci dice Legnani nel suo esame e lo vedremo tra un attimo: "Di che cosa mi occupavo, quando intervenivo. Io cercavo di far sì che ciò che era stato deciso da altri trovasse un'effettiva realizzazione". Ci dice il Pubblico Ministero: "Ma gli interventi impiantistici sono stati pochi", eccetera eccetera. Non entriamo in questo tema. Pochi o tanti che siano, Legnani ha dato il contributo affinché quegli interventi si realizzassero. Questa è la sua sfera di intervento e rispetto a questa sfera di intervento non ci sono punti di contatto con quelli che sono i rischi la cui verifica possiamo reputare causale rispetto a questo evento, sempre ragionando in un'ottica ipotetica di Accusa. Perché è sulla base della definizione astratta dell'Accusa che sto cercando di individuare quelli che possono essere i punti di contatto, e non ne troviamo neanche uno, anzi troviamo una direzione antitetica.

Fatta questa piccola sintesi, su cui ritornerò, l'esame di Legnani. Legnani ci precisa alcuni aspetti. "Finita l'esperienza tedesca" – lui dice – "ormai anche per l'età, eccetera, non volevo più responsabilità operative". Quindi, nonostante Emilio Riva fosse un po' che gli chiedesse di occuparsi, di prestare la sua opera lavorativa anche a Taranto, lui aveva rifiutato. A un certo punto, siamo a metà del 2002, Riva dice: "Ho una proposta, perché ho un'idea sul ruolo di Taranto". Badate, il 2002 non è un anno a caso, perché... Troverò la data esatta. Ma nell'ottobre di quell'anno viene deliberato il programma di investimenti, un importantissimo programma di investimenti, il più importante che verrà deliberato nel periodo della gestione Ilva, Riva dell'Ilva. Tra l'altro è una delibera di investimenti che riguarda un arco temporale di almeno un triennio e che poi verrà confermata anche per il triennio successivo. Quindi in quell'anno si accelera, o

comunque si deliberano, tutta una serie di attività che comportano un incremento significativo dei lavori dati in appalto. Perché ci hanno spiegato, abbiamo visto anche i testi prima, l'Ilva non era ovviamente in grado di gestire tutta una parte di impiantistica perché fa un altro mestiere.

E quindi, nell'anno in cui matura da parte della famiglia Riva la decisione di intervenire in modo massiccio sul piano degli investimenti a Taranto, si fa questa proposta all'Ingegnere Legnani che è una proposta che va su un duplice fronte: da un lato quella di amalgamare, diciamo di incrementare la collaborazione e la reciproca fiducia tra personale Riva e personale Ilva, con tutti i pregiudizi, quelli del Nord verso quelli del Sud e il Sud verso il Nord, eccetera eccetera. E quindi è un primo fronte di intervento, e tra l'altro è un fronte di intervento di cui troviamo pieno riscontro nel rapporto della Deloitte. Perché la Deloitte, quando parla degli interventi che il Gruppo Riva fa rispetto alle nuove acquisizioni, ricostruisce un importante dispendio di energie umane, di risorse, eccetera, nel trasferire le proprie conoscenze, il proprio modello organizzativo, tutta una serie di know how dal Gruppo Riva alle nuove acquisizioni, anche favorendo e impegnandosi al massimo per la collaborazione e l'instaurazione di rapporti di fiducia nell'ambito del personale. Questo ovviamente è un report scritto in un'epoca non sospetta, ma va esattamente a fotografare questa parte dell'intervento di Legnani, che Legnani dichiara oggi ma che aveva già scritto nella Job description del 2008 quando aveva scritto de iure Presidente di Ilva. È una parte di intervento – ci dice Legnani – che gli portò via molto tempo.

La seconda parte era quella legata al controllo degli appalti, del corretto affidamento dei lavori alle ditte terze, dal punto di vista dell'affidabilità della ditta, di tutta una serie diciamo... della sicurezza, della correttezza della procedura, del corretto, veloce e tecnicamente idoneo svolgimento dei lavori. Tutto il mondo delle ditte terze. Ricordiamo quella frase: "Capogrosso aveva la fila fuori dalla porta". Legnani, preso atto che questi due aspetti di un possibile incarico non avevano delle responsabilità di tipo operativo, cioè legate alla produzione, accetta. E accetta precisando che il suo compenso, per quanto significativo all'epoca, ma anche oggi, non aveva alcun legame con degli esiti produttivi, con dei premi di produzione legati appunto all'incremento o meno dell'attività dello stabilimento siderurgico.

La delibera degli investimenti del 2002 è del 14 novembre del 2002. Ed è così che inizia questa avventura. C'è una presentazione prima ai tre direttori degli stabilimenti, dopodiché parte con Capogrosso verso Taranto e inizia a occuparsi di entrambi i fronti, il controllo delle ditte, ditte terze, zona delle imprese, eccetera eccetera. Interviene sulle procedure. Qual è la procedura di affidamento dei lavori? Il capoarea fa la proposta di lavoro;

Capogrosso con l'okay della proprietà l'approva o meno. Se la proprietà e Capogrosso danno l'okay, la proposta di lavoro, la RDA torna al capoarea, il quale capoarea a questo punto redige un elaborato tecnico e lo invia ad almeno tre ditte. Queste tre ditte mandano le offerte in direzione poi da un certo momento in poi direttamente a Milano; l'Ufficio Tecnico di Milano fa una sintesi delle tre offerte e lo rimanda in direzione dicendo: "È questo, va bene". E lì c'è quell'attività di controllo in cui ci dice Legnani: "Talvolta intervengo io". Abbiamo quei quindici famosi... quindici o meno ordini con anche la firma di Legnani, quell'attività che ci ha descritto anche Capogrosso, quell'attività pur molto importante ma di controllo. A questo punto le tre... le sintesi delle tre offerte tornano all'Ufficio Acquisti che fa la trattativa, e con l'okay nuovamente di uno dei Riva competente per settore l'ordine viene concluso con un contratto. Concluso l'ordine con il contratto, il capitolato senza i prezzi viene rimandato a questo punto alla direzione e al capoarea, e qui interviene di nuovo Legnani. Perché Legnani dice: "Mio compito fondamentale: cercare di far sì che ciò che altri avessero deciso fosse concretamente realizzato".

Questo è un passaggio ovviamente per la Difesa di Legnani molto significativo, perché fa vedere concretamente il suo ruolo, interviene con una funzione informativa, di controllo, di ausilio importante alla direzione, interviene in una fase esecutiva senza assumersi però compiti, e quindi posizioni di garanzia, gestione dei rischi relativi alle scelte di quali impianti fare. Interviene per facilitare, per dare esecuzione, non per decidere che cosa fare.

Tra l'altro qui Legnani si diffonde anche, riferendosi esplicitamente a Capogrosso, che comunque l'Ilva era... per quanto... il Gruppo Riva, per quanto sterminato fosse, restava un'impresa familiare. Quindi senza l'okay di un Riva non si faceva assolutamente niente. Badate, rapporto Deloitte commissionato dal Gruppo Riva, siamo nel 2011, quindi epoca non sospetta, committente potremmo dire in questa sede un po' sospetto. E come viene descritto questo gruppo in epoca non sospetta? Pagina 76 del rapporto: "Il Gruppo Riva aveva un assetto proprietario..." "Ha" - perché nel 2011 - "un assetto proprietario di tipo familiare, tipico dell'esperienza italiana, che vede la famiglia Riva esercitare il proprio potere di controllo attraverso una gestione diretta, ampia e accentrata dell'intero gruppo. Quindi, diciamo, non parole per magari scaricare la responsabilità di una persona con cui ha lavorato fianco a fianco per anni ma circostanze vere. Ci dice Legnani: "Quando sono arrivato nel 2002 entravano in stabilimento 1.500 persone. Arrivammo a punte di 5 mila al giorno". 5 mila al giorno. Una bella facilitazione. E queste 5 mila, Presidente e signori Giudici... Perché è veramente incredibile questa accusa. Queste 5 mila

intervengono per migliorare la situazione impiantistica dello stabilimento. Questo grazie anche all'apporto di Lanfranco Legnani.

Dove sta la gestione del rischio rispetto ai capi di imputazione, l'apporto causale? Perché noi, Presidente e signori Giudici, per trovare una responsabilità rispetto a questi reati dobbiamo individuare un soggetto che causalmente ha contribuito alle emissioni o perché lo ha fatto con una condotta commissiva o perché ha omesso di inserire quel determinato intervento, quella determinata prassi operativa, quello che volete, atto a ridurre o a impedire l'emissione diffusa o convogliata. Questo sia per il 434 che per il 437, e anche – per quanto riguarda diossine e PCB – il 439.

Ebbene, rispetto a questo qual è l'apporto causale ascrivibile a Lanfranco Legnani? Perché è questo che fonda la responsabilità. E' la gestione del rischio che si è poi materialmente concretizzato con l'evento emissivo. Ripeto per l'ennesima volta. Chiedo venia, e a mia giustificazione – per la verità non piccola – ricordo nuovamente la richiesta sanzionatoria. Cioè, come è possibile non vedere l'evidenza di un comportamento negativo rispetto a questa ascrizione di responsabilità, antitetico, esattamente antitetico? Ma cosa conta la questione “governo ombra”, direttore, codirettore? Tutto quello che vogliamo. Vediamo cosa concretamente ha fatto quest'uomo con un contratto di consulenza, ormai in pensione.

Con l'esame Legnani, con vostro sollievo probabilmente ma vi capisco, ho quasi concluso l'esame delle prove. Dico quasi perché resta il rapporto Deloitte. Nel rapporto Deloitte si ricostruiscono tutta una serie di aspetti. Scusate, perché sono andato a braccio e voglio recuperare un attimo, perché qui dovrei aver scritto le pagine. Invece no, le ho scritte qua. Ci sono alcune pagine insomma molto significative di questo, perché si descrive il contratto Ilva–Riva, che è il contratto da cui nascono tutti questi poi interventi personali, di consulenti o di dipendenti Riva in tutti i vari stabilimenti controllati da Riva, con tutta una serie di scopi diciamo assolutamente condivisibili sul piano industriale e che vengono appunto ricordati e descritti in questo report.

Ecco, ad esempio, quando si ricostruiscono e ritroviamo poi vari nomi che sono oggi imputati, diciamo non è questo... Non è il punto questo di Legnani ma diciamo di altri fiduciari, pagina 39 di questo rapporto. Rispetto... con specifico riferimento al contratto Ilva-Riva Fire, con riguardo al sito di Taranto si dice che si inserivano tutta una serie di ampi interventi volti a tutelare, a valorizzare e a crescere gli investimenti di Ilva riservando una particolare attenzione alle tematiche ambiente, sicurezza del lavoro, e poi ci sono tutta una serie così di descrizioni. Tra questi soggetti, tra tutti i vari soggetti che sono stati così impiegati dal Gruppo Riva presso lo stabilimento di Taranto, si parla anche di Lanfranco Legnani. Siamo a pagina 61. Legnani era stato incaricato di assistere il

direttore di stabilimento Riva di Taranto. Chiedo scusa, Ilva di Taranto. Siamo quindi in una propria descrizione estremamente sintetica ma chiara di quello che è il ruolo per il settore che abbiamo più volte ricordato che Legnani ha svolto in quegli anni, confermato peraltro in pieno dalla Job description. Perché anche questo documento che... Badate, capisco che il Pubblico Ministero in una logica di Parti, non nella logica del Pubblico Ministero che equanime valuta le prove, ma in una logica di Parti miri a svalutare dicendo: "Ma è una Job description che viene fatta in un contesto 231, è chiaro che c'è l'interesse di sminuire o comunque di così svilire il ruolo di Legnani rispetto a possibili interventi nella gestione dello stabilimento". In realtà questo presupporrebbe una grande voglia di Legnani di far parte di quest'organo, cosa di cui è lecito dubitare fortemente, che non ha avuto alcuna incidenza sul piano economico e comunque resta una pura, una mera illazione. Il fatto è che questo documento viene sequestrato, cioè non è un documento che la Difesa propone. Quando viene fatto l'accesso presso l'abitazione di Legnani al momento dell'arresto, arresto che come ho ricordato verrà poi annullato, viene sequestrato questo documento dove viene fatta una descrizione che è assolutamente in linea con tutto quello che vi ho detto, che Legnani peraltro ha ricordato nel suo esame, ha esplicitato in alcune espressioni un po' sintetiche, e che vede Legnani impegnato su tutta una serie di fronti ma mai sotto il profilo produzione, decisione legata alla produzione e anche di tipo di investimento, gestione della produzione dello stabilimento. Quindi una serie di documenti che ci danno un conforto pieno di tutto quello che è stato detto sino a questo momento.

Presidente e signori Giudici, adesso avevo preparato quella sintesi che in realtà ho anticipato prima, e quindi mi sto avviando velocemente alla conclusione. Troviamo mai Legnani impegnato in un Consiglio di Amministrazione, in un comitato a decidere qualcosa? No. Questi investimenti così importanti ovviamente non nascono in modo estemporaneo, fanno parte e si collocano in un contesto di investimenti decisi, deliberati da consigli di amministrazione in tutta una serie di sedi che lo vedono totalmente estraneo. Lo troviamo impegnato in tutta una serie di rifacimenti impiantistici che abbiamo già ricordato e su cui non ritornerò. Facilitatore l'ho ricordato ormai anche troppe volte. E quindi, Presidente e signori Giudici, mi pare assolutamente evidente che il mio assistito non abbia commesso i fatti accusati, di cui viene accusato. Consentitimi proprio pochissime considerazioni, perché ho sentito grazie a Radio Radicale tutte le discussioni che mi hanno preceduto e quindi ho visto proprio il valore e l'impegno che hanno profuso tanti colleghi che giustamente si sono difesi sotto il profilo oggettivo circa la sussistenza o meno di questi illeciti. Ho già detto in apertura che quand'anche il decorso causale possa essere silente o comunque diciamo pressoché occulto, a un certo punto ci

deve essere un evento, un evento di disastro che deve essere percepito. Questo evento a un certo punto deve emergere. Anche perché l'evento intermedio di disastro che deve avere quelle caratteristiche che ci descrive la giurisprudenza, deve essere cessionale, massiccio, straordinario, questo evento deve avere in sé le caratteristiche della pericolosità per l'incolumità pubblica. Perché il giudizio di pericolosità nasce dalla condotta o dal... Dalla condotta primo comma, ma nel nostro dall'evento; è una proiezione, è una caratteristica che l'evento o la condotta del 434 devono avere. Invece il Pubblico Ministero, che non descrive come è già stato brillantemente ricordato l'evento di pericolo, l'evento intermedio che genera il pericolo, ricava il pericolo dal fatto che il pericolo si sarebbe concretizzato, perché parla sia nel 434 che nel 437 di malattie, morte e lesioni. Ma, Presidente e signori Giudici, questo capo d'imputazione non è nuovo nella sua struttura, nella sua logica, ma è già stato costantemente cassato. Cassato. Perché l'evento di morte o lesioni non attiene a questa fattispecie neanche dal punto di vista dell'assorbimento sanzionatorio dell'eventuale evento. Cioè, voglio dire, non è che è solo estraneo alla tipicità, ma per certi reati l'evento ci può essere o non può essere, è indifferente. No in questo caso, perché se l'evento c'è parliamo di strage. Non di 434, di un altro reato. Perché qui viene contestata l'ipotesi dolosa ovviamente. Ma ricordiamolo, perché anche questo... Ma dell'elemento soggettivo non dirò nulla, parlerà il collega Mariucci. Ma le morti e le lesioni sono fuori dalla tipicità, non possono connotare il pericolo che deve già esserci per effetto dell'evento intermedio. Tant'è che la pena per questi reati non è commisurata all'eventuale verifica di morti e lesioni. Questo la Cassazione ce lo ricorda ogni qualvolta un Pubblico Ministero si azzarda a fare questo tipo di contestazioni. E siccome non c'è l'evento, non viene descritto perché non c'è, il reato manca di una delle sue fattispecie fondamentali. Peraltro, non abbiamo neanche la morte e le lesioni, perché la morte e le lesioni - anche questo insegnamento costante della giurisprudenza - devono essere individuate, devono avere un nome e cognome, non devono essere un dato statistico epidemiologico che confonde le cause, che non le seleziona. Il dato statistico epidemiologico deve essere affrontato con una selezione scientifica di cause e con una individuazione specifica degli effetti. Parleremo di altri reati, ma qui manca tutto questo, manca proprio oggettivamente la fattispecie. Ma questo è particolarmente importante per Legnani, perché Legnani interviene nel 2002 e se ne va nel 2009, a ottobre del 2009 con efficacia praticamente immediata. Comunque 2009 se ne va. E allora nel 2002 questo disastro c'era, non c'era? Quando si è verificato? Perché in Eternit la Cassazione ha buon gioco a dire che il 434 è un reato istantaneo con effetti permanenti ma la cui consumazione si verifica con la cessazione della condotta emissiva. Ma lì l'impresa è fallita e quindi abbiamo un punto zero. Ma

qui, tra l'altro in un contesto in cui lo stesso Pubblico Ministero ci dice: "Bastava timbrare il cartellino" o ci dice ancora: "Bastavano pochi minuti di emissione", lì richiamando l'idea del disastro come evento eclatante per aversi quegli effetti che abbiamo.

Ma allora, Presidente e signori Giudici, non abbiamo un dato precedente al 2010 per le emissioni diffuse. Legnani se ne va nel 2009. Qual è la situazione delle emissioni diffuse prima, se bastavano pochi mesi di emissione per aversi quella situazione? Ma allora la situazione fotografata con le analisi, parlo delle emissioni diffuse e rilevanti per il 434 e per il 437, in particolare per il 437... fotografate nell'analisi del 2011, già per il solo fatto che sono nel 2011 non possono attenersi a Legnani che se ne va nel 2009. Peraltro è stato direi veramente in modo brillante dimostrato che non si è verificato anche per le emissioni convogliate quel disastro con le caratteristiche che vuole la giurisprudenza, per tutta una serie di connotati che nel nostro caso mancano, di ricadute ambientali che non ci sono per come vengono ritenute dal Pubblico Ministero. E quindi non solo Legnani non li ha commessi i fatti ma questi fatti proprio non ci sono.

L'avvelenamento. L'avvelenamento, Presidente e signori Giudici, qui abbiamo una marea di sentenze, ma... Me ne hanno citate probabilmente tante, questo mi è sfuggito: 10 maggio 2018, 25547. La contaminazione non è avvelenamento. Oltretutto solo in alcuni casi superiore ai limiti. Ma perché i limiti oltretutto parametrati a quelli per la commercializzazione dei prodotti sono limiti precauzionali. Ho finito. Mi avvio subito alla conclusione perché hanno già discusso tantissimo sotto questo profilo e quindi non ha... Ma mi interessa per introdurre anche qui un aspetto temporale molto significativo. L'avvelenamento implica un pericolo concreto per la salute. I limiti precauzionali sono il riscontro che il pericolo non c'è. E noi sugli ovini abbiamo modesti superamenti in pochi casi di questi limiti precauzionali, cioè abbiamo la prova provata che non c'è il pericolo, quindi la contaminazione non è avvelenamento, con tutto quello che vi è già stato ricordato. Per di più, le analisi dei mitili sono del 2011, prelievi e analisi sono del 2011. Anche qui Legnani 2009. Qual è la situazione dei mitili del Mar Piccolo ante 2009? Non lo sappiamo. I prelievi degli ovini sono del 2008. Siamo diciamo al canto del cigno dell'esperienza di Legnani su Taranto e abbiamo quei modesti superamenti. In alcuni modesti pochi casi dei limiti previsti per la commercializzazione. Per quanto riguarda i mitili abbiamo anche il fatto dell'ordinanza che ne vietava la commercializzazione, e quindi abbiamo anche la non destinazione all'uso umano che mi pare veramente anche questa estremamente risolutiva. E, per quanto riguarda quel superamento degli ovini, tutta la giurisprudenza è nel senso indicato dalle Difese. Citavo questa sentenza: "L'avvelenamento deve essere di per sé produttivo di pericolo

per la salute", il che richiede che vi sia stata un'emissione di sostanze inquinanti di qualità e quantità tali da determinare pericolo scientificamente accertato di effetti tossico nocivi. Quindi non è sufficiente il mero superamento dei limiti soglia di carattere precauzionale che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza presente negli alimenti che l'uomo può assumere senza rischio, quotidianamente sul lungo periodo, salvo il caso che è stato ricordato dai colleghi di soggetti che mangino chili e chili di questa sostanza al giorno. Ma questi soggetti evidentemente hanno altri problemi che non le sostanze dei mitili, perché quattro chili di agnello al giorno... Quindi veramente i fatti non ci sono.

Ultimissima considerazione. Ma è possibile che dopo tre interventi della Corte Costituzionale...

In realtà sono due più uno, perché l'altro è su AFO 2 su una vicenda comunque vicina a questa. Addirittura per conflitto tra poteri dello Stato al momento del sequestro dei prodotti come prodotto del reato, dei prodotti di acciaio come prodotto del reato. Un secondo intervento sul famoso scudo. Badate che questo fatto che si sia introdotto questo tema dello scudo di cui adesso si parla, avete visto? Scudo per i medici, scudo... È incredibile, perché questo scudo dice semplicemente che il rispetto dell'AIA, in tempistiche ragionevoli e compatibili con l'esecuzione, eccetera, anche tenuto conto degli aspetti economici, è una modalità di esclusione della colpevolezza, perché si tiene una condotta che è la condotta esigibile dall'ordinamento in capo a quei determinati soggetti per contrastare fenomeni di inquinamento. Ma questo non c'era bisogno di un decreto per dirlo. È il segno dello scontro a cui si è arrivati, un decreto per liberare delle materie prime, un decreto – l'ultimo su AFO 2 è l'unico rispetto al quale la Corte Costituzionale ha dato ragione ai ricorrenti – che consentiva l'utilizzo di AFO 2 nonostante la morte dell'operaio Morricella. Perché in realtà evidentemente non si è creduto in nessun modo che quell'evento fosse frutto di problematiche legate alla gestione dell'impianto ma fosse assolutamente straordinario e eccezionale, perché se no sarebbe stato un decreto omicida. Quindi dopo tutto questo - e io so che voi conoscete bene la Corte Costituzionale che si è pronunciata sulla questione dello scudo e sul bilanciamento - non esiste un diritto tiranno alla salute, ci deve essere un bilanciamento. E quindi non è pensabile fare una considerazione rispetto a delle note del Pubblico Ministero: "Si doveva chiudere lo stabilimento, rimettere tutto a posto e ripartire", è impossibile! Non l'ha fatto neanche lo Stato, non l'hanno fatto neanche gli amministratori straordinari con le garanzie economiche dello Stato. Non è possibile, non vi è una possibilità economica di chiudere, sistemare tutto secondo le BAT, eccetera eccetera, e post ripartire. È necessario un bilanciamento ci dice la Corte Costituzionale. Però, volevo dire, è possibile che dopo tutto questo tutto si conclude effettivamente con

un fatto non sussista? Ma sotto questo aspetto, Presidente e signori Giudici, io sono assolutamente convinto che comunque Legnani non abbia fatto nulla di ciò di cui è accusato, assolutamente nulla, ma sono anche convinto che non sussistano i fatti. Ma vi vorrei sotto questo profilo rivolgere proprio un'ultimissima e rapidissima considerazione su Barbara Valenzano, il custode, che mi interessa perché Barbara Valenzano fra i suoi tanti compiti viene anche investita dal Pubblico Ministero di verificare se gli investimenti 2002/2012 siano stati effettivamente svolti dai Riva. E allora, mi interessa perché, siccome Legnani doveva seguire quegli investimenti, se quegli investimenti non c'erano... tutta carta. Ci dice il Pubblico Ministero: "Questi interventi non sono stati fatti". Anche il consulente Consonni conferma il consulente Valenzano". Chi è questo Consonni che è stato sentito davanti alla Corte? È il consulente dei Pubblici Ministeri Civardi e Clerici di Milano. Ora, è da poco stata depositata la sentenza d'Appello di quel procedimento. La conoscete, la conosce? La conosce Presidente?

(Il Presidente interviene fuori microfono).

AVVOCATO L. SIROTTI – Vi cito alcuni passaggi, perché questa è una sentenza che vi può far vedere come è possibile che i fatti non sussistano, oltre a quello che vi è già stato dimostrato ampiamente sino ad ora.

Il caso è molto interessante, perché tra le contestazioni che vengono fatte in quella sede di bancarotta si contesta anche la bancarotta per omessa manutenzione e innovazione impiantistica da cui si sarebbe generata tutta una serie di decadimenti, eccetera eccetera, nonché il sequestro che poi ha determinato il sostanziale blocco dello stabilimento e della gestione Riva. Ebbene, in questa sentenza, Appello, pagine 65 e 66, si dice... Intanto un'informazione molto interessante per la Difesa Legnani, e cioè che la condotta omissiva sul piano degli interventi impiantistici viene contestata dal 2009 dal Pubblico Ministero. Cioè, gli accertamenti a un certo punto evidenziano come sia stato nel 2009 una riduzione significativa degli investimenti, dal 2009, post crisi del 2008. Quindi siamo alla fine del periodo Legnani. In quel periodo, fino sostanzialmente al 2009, non c'è neppure la contestazione sul fatto che gli interventi ci siano stati. Anzi, i picchi di investimento di tutta la vita dell'Ilva gestione Riva li abbiamo avuti nel 2008, quindi in pieno periodo. E viene chiesto a questo Consonni di verificare – siamo a pagina 65 e 66 della sentenza – se questi interventi sono stati fatti anche confrontandosi con la consulenza dell'Ingegnere Valenzano. E dice: "Dopo aver richiamato le considerazioni svolte dal dottor Romano e dal Professor Consonni..." Perché questo Consonni è

ordinario di Tecniche Ambientali del Politecnico di Milano. "In merito agli interventi che il documento redatto dall'Ingegnere Valenzano, custode giudiziario, contestava come previsti nei bilanci 2002/2012 ma non attuati, la Difesa", eccetera eccetera. Consonni nella sua analisi aveva individuato un campione di interventi da verificare in sito. Egli ha altresì evidenziato come le considerazioni dell'Ingegnere Valenzano circa le evidenze della mancata attuazione degli interventi fossero fondate esclusivamente su un'analisi documentale fortemente deficitaria, senza essere state accompagnate da sopralluoghi o ispezioni presso lo stabilimento". Tant'è che l'accusa viene sostanzialmente rinunciata dalla stessa Procura di Milano. È una sentenza molto interessante. Casomai ve la forniamo, tanto è una sentenza, penso non ci siano... non ci siano questioni. Io quindi concludo chiedendo la richiesta di assoluzione per il mio assistito con la formula più ampia per non aver commesso il fatto o perché i fatti non sussistono. Vi ringrazio molto per l'attenzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie a lei. Avvocato, facciamo pochi minuti di sospensione.

AVVOCATO A. MARIUCCI – Ci sarebbe la collega Rada, perché ha dei problemi.

AVVOCATO L. SIROTTI – Ecco. Abbiamo dei problemi, perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, va bene.

AVVOCATO L. SIROTTI – ...ha tre piccoli la collega, e quindi interviene. Spezziamo un attimo la Difesa Capogrosso, Presidente.

AVVOCATO M. RADA – Legnani.

AVVOCATO L. SIROTTI – Chiedo scusa! Legnani.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo. Prego, Avvocato.

AVVOCATO M. RADA – Grazie.

AVVOCATO L. SIROTTI – Se volete fare la pausa... Non lo dicevamo per la pausa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una brevissima pausa. Possiamo?

AVVOCATO L. SIROTTI – Sì, sì, sì.

AVVOCATO M. RADA - Certo, certo!

AVVOCATO L. SIROTTI – Certo. Certo. Sì, sì, sì.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 16:27 e riprende alle ore 16:42).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Rada.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO M. RADA

AVVOCATO M. RADA – Grazie. Buongiorno Presidente, buongiorno signori Giudici. Io intervengo per la posizione della Dottoressa Caterina Vittoria Romeo alla quale è iscritto il capo PP). Questo capo, come avrete già sentito dai colleghi che ci hanno preceduto, che lo hanno affrontato, prevede due reati propri, ipoteticamente commessi da alcuni Pubblici Ufficiali che sono individuati nel capo d'imputazione in Ticali, Pelaggi e Palmisano, con i quali per quanto di nostro interesse adesso la Dottoressa Romeo avrebbe concorso. E come avrebbe concorso all'abuso di ufficio e alla rivelazione di segreti di ufficio la Dottoressa Romeo, quindi in qualità di extraneous? Sarebbe stata il tramite di presunti contatti diretti non istituzionali – così vengono definiti – per pilotare i lavori della Commissione IPPC AIA al fine di inserire prescrizioni nell'esclusivo interesse della famiglia Riva. Vediamo in particolare cosa avrebbe fatto secondo l'impostazione accusatoria la Dottoressa Romeo, che sarebbe stata il mezzo tra i Pubblici Ufficiali ed Ilva per... Leggiamo proprio nel capo d'imputazione e mi permetto di riassumerlo perché è un po' articolato: "Per tenere aggiornata Ilva sull'avanzare dei lavori della commissione, sebbene i commissari fossero tenuti ad osservare il segreto d'ufficio sulla loro attività, avrebbe consegnato a Capogrosso una bozza del provvedimento" – si dice – "per consentire di interloquire e ottenere l'eliminazione di prescrizioni non gradite, avrebbe fatto sì che Palmisano sollevasse questioni strumentali inerenti la realizzazione del barrieramento anziché la copertura dei parchi". E alla fine di questo illecito operare che cosa avrebbe ottenuto Ilva? Sempre secondo l'impostazione accusatoria trasfusa nel capo d'imputazione, avrebbe ottenuto un parere istruttorio conclusivo della commissione sulla base del quale veniva rilasciata l'AIA nonostante l'Area a Caldo non rispettasse i requisiti di sicurezza previsti dal Testo Unico, fosse stata esclusa l'impermeabilizzazione dei parchi minerali, fosse stata modificata la prescrizione sulla copertura dei parchi in studio di fattibilità e fossero state escluse le discariche. Bene. Andiamo con ordine, partendo molto brevemente su quello che era il ruolo della Dottoressa Romeo, che era laureata in Giurisprudenza – è laureata in Giurisprudenza – ed era stata, è stata dipendente Ilva per molti anni fino al 31 gennaio del 2011. Da gennaio a luglio di quello stesso anno le venne proposto un contratto di collaborazione, mentre veniva sostanzialmente individuata la persona che l'avrebbe sostituita nel suo ruolo. Il suo ufficio non era presso uno degli stabilimenti Ilva in Italia ma era a Roma, perché era proprio lì che si svolgeva la sua attività di responsabile delle Relazioni Istituzionali. Rispetto al suo ufficio romano, su Taranto in particolare, per i rapporti con le autorità locali operava autonomamente il signor Girolamo Archinà. Di cosa si occupava per Ilva la Dottoressa Romeo? Esattamente come in altre aziende strategiche per la produzione e per

l'occupazione italiana teneva, non da tecnica ma quale sostanzialmente portavoce, rappresentante in senso non legale ma portavoce della società, i rapporti con gli enti che a livello statale, nazionale erano coinvolti nelle domande, nelle procedure, nelle autorizzazioni e che Ilva doveva quindi richiedere e con i quali doveva necessariamente interfacciarsi. Tra questi vi fu anche, e soprattutto, il procedimento volto all'ottenimento dell'AIA. Fu la prima volta – come aveva già riferito la Dottoressa Romeo anche in sede di s.i.t. a suo tempo e che sono state acquisite al vostro fascicolo – fu la prima volta che si occupò di una questione specificamente relativa allo stabilimento tarantino.

Molto brevemente il percorso di Ilva per la presentazione della domanda di AIA. Questo percorso inizia prima della presentazione, come ormai forse vi è stato ricordato anche dai colleghi che mi hanno preceduto. Nel gennaio del 2005 veniva pubblicato il decreto denominato “Linee guida BAT” per il settore siderurgico che individua le migliori tecnologie disponibili e applicabili nel settore. E un mese dopo veniva emanato il Decreto Legislativo 59 del 2005 che superava il precedente Decreto 372 del '99 recependo integralmente le direttive europee sulla prevenzione e il controllo dell'inquinamento, disciplinando l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Proprio per l'introduzione di questa disciplina normativa, alla fine del 2005, con decreto del Ministero dell'Ambiente veniva istituita una segreteria tecnica per l'esame delle problematiche inerenti l'individuazione degli interventi e l'implementazione delle BAT proprio nello stabilimento Ilva di Taranto. E su questo vorrei chiarire subito un punto importante, ovvero quali fossero le BAT di riferimento, e che sarebbero state anche il riferimento, in un certo senso il faro che avrebbe orientato i lavori per poi... attraverso i quali si è poi pervenuti all'emanazione del decreto di concessione dell'AIA del 2011. Erano esclusivamente le BAT del 2005. I numerosi DRAFT, che significa bozze in inglese e che sono citati nel parere istruttorio conclusivo del 2011, erano tali, erano bozze, pertanto non era applicabili fino alla successiva adozione delle nuove BAT che sarebbe avvenuta solo nel 2012, quindi ad AIA 2011 già conclusa e concessa.

Torno a questa segreteria tecnica, che venne istituita per questo esame preliminare, al cui interno erano stati creati dei gruppi tecnici ristretti che lavoravano ciascuno su uno specifico settore, quindi acqua, aria, suolo, rifiuti, eccetera. I lavori di questa segreteria proseguivano nel corso di tutto l'anno 2006 e si concludevano con un rapporto tecnico finale del 05 dicembre 2006. In questo rapporto veniva descritta la situazione dello stabilimento e venivano individuate le migliori tecnologie disponibili ritenute necessarie per l'adeguamento ambientale dello stabilimento di Taranto. Tutte queste attività avvenivano appunto un anno prima della presentazione della domanda di AIA da parte di Ilva che, come ormai sappiamo tutti, sarebbe stata depositata nel febbraio del 2007. E

sappiamo anche che la domanda di AIA si concreta in un atto complesso, non è una domanda semplice che viene presentata così, appunto, semplicemente dall'azienda, sicuramente non da un'azienda come questa. Perché l'istanza di AIA deve essere corredata da una corposa documentazione, e ce lo dice e disciplina specificamente la domanda di AIA il Decreto Legislativo 152 del 2006. La cito solo davvero in maniera esemplificativa per quello che poi rileva proprio nel nostro caso. Oltre alla descrizione dell'installazione delle attività, delle materie prime e dell'energia prodotta, le fonti di emissione, la descrizione dello stato del sito, ma soprattutto la descrizione del tipo e dell'entità delle emissioni in ogni comparto ambientale e la descrizione della tecnologia e delle tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni o per ridurle, così come la descrizione delle misure previste per il controllo delle emissioni e le attività di autocontrollo o controllo programmato che richiedono anche l'intervento degli enti competenti, è prevista anche una relazione - elaborata sempre dal gestore - quando l'attività comporti la produzione o lo scarico di sostanze pericolose. In conformità alle previsioni del Testo Unico Ambientale, le linee guida per l'adozione delle migliori tecnologie disponibili – sulle quali tornerò – prevedono infatti espressamente al punto 4 dell'Articolo 3 che le condizioni per il rilascio dell'AIA sono determinate generalmente sulla base delle MTD individuate per lo specifico impianto dal singolo gestore. Quindi è normativamente previsto che sia proprio il gestore a individuare le BAT applicabili nella propria domanda.

E, con riferimento alla domanda di AIA presentata dal gestore, in questo caso al Ministero perché si tratta di un'AIA di competenza nazionale, precisiamo subito una circostanza. L'Articolo 29 ter del Decreto Legislativo 152 del 2006, così come il precedente Articolo 5 del Decreto 59 del 2005, dispone che nella propria domanda il gestore possa indicare le informazioni che ritiene riservate e presentare conseguentemente due versioni della domanda di AIA, una delle quali non le riporti. E perché questo? Perché la domanda è pubblica e viene infatti pubblicata proprio sul sito del Ministero. Bene.

Tornando velocemente al procedimento che ha portato al deposito della domanda di AIA da parte di Ilva, tutti gli interventi che erano suggeriti e che erano previsti in quel rapporto tecnico finale prodromico diciamo del 05 dicembre 2006, venivano già inseriti nella propria domanda da Ilva, proprio in quelle relazioni che dovevano spiegare come Ilva intendesse prevenire o ridurre le emissioni. E tutta questa attività preliminare alla formulazione della domanda di AIA che funzione aveva? Lo stesso Ministero dell'Ambiente, con le sue articolazioni e i suoi enti di supporto, aveva già esaminato e individuato le BAT per lo stabilimento di Taranto, Ilva le aveva recepite nella propria domanda, e quindi il Ministero – che poi era in sostanza lo stesso organo che doveva

esaminare e infine emettere il provvedimento di AIA – ne era in un certo senso diciamo facilitato nel suo procedere, tenuto conto soprattutto della complessità dello stabilimento. In forza di una convenzione in essere con il Ministero, la prima valutazione della documentazione presentata dal gestore è effettuata da ISPRA, che valuta la domanda e redige una proposta di prescrizioni con riferimento all'impianto. Solo dopo entra in gioco il gruppo istruttore, che viene nominato dal Presidente della Commissione IPPC AIA, quest'ultima composta da ventitré membri. Il gruppo istruttore sostanzialmente è dedicato ad una singola azienda e alla sua specifica pratica di domanda di AIA. Nel caso nostro, che ci riguarda, era composto da sei soggetti tra chimici, ingegneri, Magistrati, ed era integrato nella sua composizione anche da una componente territoriale: un rappresentante della Regione Puglia, un rappresentante per il Comune di Taranto e uno per il Comune di Statte. Nel caso di Ilva, ai lavori del gruppo istruttore - ci hanno riferito i testi, e poi lo vediamo molto semplicemente nei verbali di tutti gli incontri che sono a vostre mani – era sempre presente il referente del nucleo di coordinamento. Il gruppo istruttore che compito ha? Ha il compito di fornire il Parere istruttorio conclusivo, il cosiddetto "PIC" di ci abbiamo sentito spesso parlare, e che si concreta sostanzialmente nella somma di tutte le valutazioni fatte sulla base della relazione istruttoria di ISPRA e si sostanzia quindi in un parere che viene poi sostanzialmente acquisito, entra a far parte dell'AIA, e che contiene tutte le prescrizioni che il gestore deve adottare e alle quali deve attenersi. Come si arriva? Questo per noi è importante proprio per il discorso... per i reati che sono ascritti oggi alla Dottoressa Romeo. Come si arriva a questo parere conclusivo? Si arriva attraverso un'istruttoria tecnica di competenza di ISPRA e di un iter procedurale che vede la commissione, il gruppo istruttore in particolare, confrontarsi con diversi soggetti: le amministrazioni pubbliche sul cui territorio insiste lo stabilimento, le organizzazioni ambientaliste, e naturalmente e soprattutto anche il gestore. Sempre ciò avviene alla presenza di ISPRA, e infatti questi incontri che potevano essere strutturati... E lo vediamo – diciamo così - dall'intitolazione dei verbali che sono sempre a vostre mani, del gruppo istruttore, potevano essere gruppo istruttore ISPRA oppure gruppo istruttore ISPRA gestore, avvengono comunque sempre nella sede di ISPRA a Roma. E leggendo i verbali del gruppo istruttore c'è un'altra cosa che si può trarre immediatamente e che a mio parere è molto importante per il nostro ragionamento: su circa quaranta incontri del gruppo istruttore a nove partecipa il gestore, sempre su invito del gruppo istruttore. E che si trattasse e si tratti a tutt'oggi di un procedimento - possiamo dire - a partecipazione necessaria del gestore emerge in primo luogo dalle disposizioni normative che lo disciplinano. Anzitutto le linee guida per l'individuazione e l'adozione delle BAT. Le

BAT, penso che ormai anche questo lo sappiamo tutti, che sono l'equivalente detto in inglese delle migliori tecnologie disponibili. Queste linee guida sono state adottate dapprima con decreto del Ministero dell'Ambientale 372 del '99.

Questo decreto al punto 5, che è intitolato proprio "Condivisione delle informazioni", stabilisce che, alla luce delle norme in materia di trasparenza amministrativa, l'individuazione delle MTD contenute nella domanda di AIA e le verifiche condotte in sede autorizzativa devono essere basate su informazioni messe in comune tra autorità competente e gestore. Ma di più, perché si legge che: "L'autorità competente formulerà le proprie indicazioni autorizzative sulla base di conoscenze in possesso della Pubblica Amministrazione rese accessibili al gestore, tenuto conto delle informazioni fornite dal gestore stesso relative allo stato del sito e agli effetti significativi sul contesto ambientale".

Abbiamo detto prima che la prima individuazione delle BAT avviene proprio ad opera del gestore stesso nella propria domanda di AIA. Qualora però il gruppo istruttore, la Commissione IPPC AIA, non le ritenga idonee, ecco allora che il gruppo istruttore - in realtà attraverso ISPRA che è il suo organo tecnico - fa delle proposte. E quando la Pubblica Amministrazione propone a sua volta delle MTD - che è proprio il caso che interessa noi - ecco che la legge, al paragrafo 3.3, utilizza un'espressione ancora più forte, perché parla di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e gestore. Infatti possiamo proprio vedere testualmente come disciplini che l'autorità competente può richiedere il raggiungimento di specifiche prestazioni ambientali, realizzabili con tecniche diverse da quelle individuate dal gestore quali MTD, collaborando con il gestore per individuare eventuali percorsi alternativi in grado di raggiungere gli obiettivi ambientali. E, che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'AIA fosse un procedimento che si svolgeva in contraddittorio, lo hanno dovuto riportare, anche se un po' a fatica, anche gli ufficiali di P.G. che hanno svolto le indagini. Di Noi, all'udienza del 23 maggio 2018, a pagina 57 delle trascrizioni di quell'udienza, ha affermato: "Sono dinamiche fisiologiche nell'ambito del procedimento che abbiamo rilevato riguardo ai verbali acquisiti". Peraltro, io ho citato l'allegato 5 del verbale del 27 maggio, dove ci sono in effetti le osservazioni del gestore. A domanda della Difesa se nella procedura di AIA vi sia una collaborazione tra privato gestore e Pubblica Amministrazione e se quindi il procedimento AIA sia di natura concertativa, rispondeva: "Sì, assolutamente sì". Come ho già accennato, per quanto riguarda l'istruttoria per l'AIA di Ilva, essa venne svolta dal gruppo istruttore alla presenza costante dei rappresentanti degli enti locali, del referente del nucleo di coordinamento, che ha il compito di verificare sostanzialmente che il PIC emesso da ciascun gruppo

istruttore sia conforme a delle regole generali di omogeneità che ovviamente debbono sussistere, e a volte anche dal Presidente della commissione. Che nell'ambito della propria attività istruttoria sia dovuto che il gruppo istruttore si confronti con il gestore ce lo confermava, anche nel corso del suo esame, il Dottor Mazzoni, che è stato membro del gruppo istruttore dal 2008 e referente del medesimo dall'aprile 2009. A pagina 15 delle trascrizioni dell'udienza del 29 gennaio 2020 riferiva infatti: "Sì, è normale prassi, ma direi che è molto opportuno farlo, anche perché - specialmente in impianti di grossa complessità - è giusto avere dei riferimenti e dei chiarimenti e delle delucidazioni da chi quell'impianto lo conosce certamente meglio del gruppo istruttore e di ISPRA che ha fatto le valutazioni precedenti", e concludeva dicendo: "Comunque è normale prassi che si facciano degli incontri con il gestore". E ancora, sempre perché le Difese chiedevano dei chiarimenti in merito al procedimento, affermava: "È un procedimento partecipato, in quanto lo prevede sia la prima direttiva IPPC del '96 sia la successiva molto più corposa del 2010, individuando proprio il gestore come il soggetto facente parte del procedimento". E questi confronti avvenivano sempre alla presenza di tutti, cioè - ci dice Mazzoni - il gruppo istruttore nella sua interezza. Quindi, dalle sue parole la parte nazionale e la parte locale si incontra con il gestore, quindi tutti sono partecipi. La partecipazione del gestore al procedimento non si sostanzia ovviamente solo nella convocazione dei vari tecnici specializzati sui singoli argomenti con riferimento ai quali il gruppo istruttore ritiene necessari dei chiarimenti, ma si sostanzia anche soprattutto nel confronto - necessariamente scritto e documentale - sulle prescrizioni, sui sistemi di abbattimento da adottare e che si propone che vengano inseriti in AIA, e sul piano di monitoraggio e controllo. In questo procedimento, come la Corte sa meglio di chi parla, i pareri istruttori conclusivi sono stati quattro: il primo del settembre 2009, un secondo del 16 dicembre 2010, un terzo del 27 maggio 2011 che viene emesso, diciamo, all'esito di quelle che erano state le indicazioni della prima conferenza di servizi, e l'ultimo del 14 luglio 2011 che poi confluirà nel provvedimento di AIA, e due conferenze di servizi appunto. Il procedimento prevede ex lege che il PIC venga trasmesso alla direzione generale per le valutazioni ambientali che poi lo invia, tra gli altri, anche al gestore. E perché? Proprio perché il gestore formuli le proprie considerazioni e le proprie osservazioni e le ritrasmetta al Ministero e alla Commissione prima della conferenza di servizi.

Come dicevo, un primo parere venne elaborato dal gruppo istruttore nel settembre del 2009, venne trasmesso ufficialmente ad Ilva, la quale a sua volta trasmise le proprie osservazioni con una nota regolarmente protocollata e datata 04 febbraio 2010. E, infatti, nei verbali del gruppo istruttore di tutto maggio e giugno 2010, l'oggetto dell'attività è

anche proprio la disamina delle osservazioni di Ilva al PIC. Questo primo parere venne poi ritirato e si pervenne al PIC del 16 dicembre 2010. E, così come previsto dalle disposizioni che regolano il procedimento, Ilva, dopo aver ricevuto il PIC e il piano di monitoraggio, anche questa volta presenta una nota con le proprie osservazioni. E cosa possiamo leggere in quella nota? Che è l'allegato 8 al verbale della conferenza di servizi, la prima. Si legge proprio che Ilva, in riferimento al parere istruttorio reso dalla commissione il 16 dicembre, trasmesso in allegato con comunicazione del Ministero del 21 dicembre, allega note e osservazioni. In sede di prima conferenza di servizi, quella del 22 febbraio 2011, come si legge nel verbale della conferenza, che insieme a tutti gli allegati prodotti in quella sede viene trasmesso a tutti coloro che vi hanno partecipato, la Commissione IPPC verbalizza che dovrà approfondire le osservazioni del gestore perché necessitano di un approfondimento tecnico, che quindi è demandato ovviamente a ISPRA. E poi, una cosa importante: "Dovrà" – dice – "data la portata ampia della legislazione in materia di procedimento amministrativo, prendere puntualmente in esame le osservazioni presentate da tutte le associazioni ambientaliste intervenute. E perché, come ho già detto, le conferenze di servizi furono due? Ne venne convocata un'altra il 05 luglio 2011, proprio perché nella prima si demandavano alla Commissione IPPC degli approfondimenti istruttori, e non solo per esaminare le osservazioni delle associazioni ambientaliste e del gestore – di cui abbiamo già detto – ma anche per approfondire la problematica delle emissioni diffuse e la valutazione degli elementi contenuti nella nota di ARPA Puglia. E anche qui, di nuovo, prima della seconda conferenza di servizi, il gruppo istruttore aveva rielaborato il PIC, che appunto era datato 27 maggio 2011, lo aveva trasmesso – tra gli altri – anche a Ilva, proprio perché – come potete leggere nel verbale dell'incontro del gruppo istruttore del 04 luglio - si legge proprio che l'esame delle osservazioni del gestore è propedeutico al corretto svolgimento della conferenza dei servizi. Infatti Ilva, anche qui, scrive al Ministero e al Presidente della commissione istruttorie e invia la propria memoria con riferimento al parere conclusivo reso in data 27 maggio 2011 che le era stato trasmesso il primo giugno dello stesso anno. E come avveniva la trasmissione legittima, e anzi, prevista dalla legge, di tutta questa corposa documentazione da una parte all'altra? Sia prima della conferenza di servizi, sia in vista delle riunioni del gruppo istruttore alle quali Ilva era invitata, sia anche a seguito delle stesse. Perché, proprio solo come esempio, c'è un verbale del gruppo istruttore del 04 dicembre 2008 dove si dice che il gruppo istruttore passa alla disamina di un documento prodotto da ISPRA, lo adotta all'unanimità e decide di trasmetterlo per e-mail oggi stesso al gestore, assegnando poi al gestore un termine entro il quale presentare le proprie osservazioni. La trasmissione di questa

documentazione avveniva via mail quindi anche, in forma cartacea, su supporto digitale, poteva anche essere consegnata a mani, a mani del gestore se per caso era stato invitato a quella riunione dal gruppo istruttore. Ma tutto questo... Questo risulta dai verbali, signor Presidente. Cioè, questo è un dato pacifico, è tutto verbalizzato. La trasmissione dei documenti non avviene in segreto. Si tratta dei documenti che i tecnici Ilva dovevano analizzare, veniva loro richiesto dal gruppo istruttore, e peraltro ne avevano diritto. Un'altra circostanza è che la trasmissione di questa documentazione non avveniva esclusivamente verso il gestore, ma avveniva anche verso gli enti territoriali, verso le associazioni ambientaliste, anch'esse legittimamente parte del procedimento amministrativo. E allora, quali sarebbero in concreto questi documenti segreti che in incontri non istituzionali sarebbero stati veicolati anche dalla Dottoressa Romeo verso Ilva? Di Noi, dopo aver constatato a mio parere l'evidenza, cioè che il procedimento per la concessione dell'AIA si svolgeva - e si svolge - in contraddittorio, riferisce di presunte altre dinamiche. Per esempio, dice: "La cognizione del contenuto di alcuni verbali del gruppo istruttore". E i lavori del gruppo istruttore sono lavori rispetto ai quali - ci riferisce - in calce ai verbali ritrovavamo espresso rimando alla tutela della riservatezza rispetto al contenuto dei lavori o al contenuto del verbale. Queste affermazioni, signor Presidente e signori Giudici, non solo non hanno trovato alcun riscontro nel corso del dibattimento ma, anzi, sono state totalmente smentite. Sarebbe stato sufficiente a smentirle il solo studio delle disposizioni applicabili al procedimento di AIA e che prima ho brevemente richiamato. Ma anche le sole acquisizioni documentali, perché ci sono i verbali del gruppo istruttore, dove si verbalizza la presenza del gestore, gli argomenti che si trattano, le relazioni di ISPRA che si esaminano e si discutono; ci sono atti ufficiali con cui vengono trasmessi da una parte all'altra questi documenti, le considerazioni e le osservazioni. E poi ci sono le testimonianze: le testimonianze degli Ufficiali della Guardia di Finanza che hanno steso le relazioni sono rimaste ferme, a mio parere, a quei primissimi accertamenti e sono state portate avanti con un unico filo conduttore che ci è stato anche esplicitato da Di Noi nel corso dell'udienza del 29 maggio. A pagina 66 delle trascrizioni afferma: "La ricostruzione, sulla scorta della documentazione acquisita, è stata funzionale esclusivamente a fornire una spiegazione al contenuto di talune intercettazioni". Queste intercettazioni però loro le avevano già battezzate nel loro significato. Tutto il resto è stato letto solo con quelle lenti che si erano messe e che non si sono mai tolte. Perché a mio parere questo è avvenuto in questa vicenda, una ricostruzione ipotetica, mai sostenuta da elementi esterni, che se solo si fosse voluto guardare l'avrebbero fatta crollare immediatamente! E questi elementi c'erano, cioè bastava leggerli, non sono mai

stati approfonditi. E in questo senso credo sia davvero illuminante il controesame di Di Noi che è stato effettuato dall'Avvocato Vozza. Di Noi non era a conoscenza di tutto il lavoro preliminare che era stato fatto prima della presentazione della domanda di AIA e che vi ho brevemente riferito: la segreteria tecnica, il rapporto finale che era stato emesso a dicembre 2006; non sapeva che i componenti di questa segreteria tecnica, che non erano di poco conto - c'era il Ministero per l'Ambiente, per lo Sviluppo Economico e della Salute, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto e Statte, l'ARPA e il CNR - avevano operato per oltre un anno all'interno dello stabilimento; non sapeva che il parere istruttorio conclusivo non era stato solo uno; non sapeva neanche che l'Ilva aveva trasmesso le proprie osservazioni al primo PIC e che quindi a volte si parlava di quello, e che questa circostanza trova riscontro in documenti ufficiali, innanzitutto perché questa trasmissione è stata protocollata presso il Ministero, non è stata passata sotto banco a un ristorante, e i verbali del gruppo istruttore del 19 e del 20 maggio 2010 - basta leggere, diciamo, l'ordine del giorno di quei verbali - hanno ad oggetto proprio la disamina di queste osservazioni. Non si è neanche provveduto a comparare i documenti, il cui solo raffronto avrebbe fugato l'illazione che ci fossero stati incontri segreti o che l'AIA fosse stata piegata e desiderata di Ilva contra legem. Bastava leggere i verbali del gruppo istruttore, dove si dà atto della presenza del gestore quando c'è, nove incontri su quaranta, ci sono i nomi di chi era presente, ci sono i nomi anche di chi ha parlato, gli argomenti che sono stati affrontati, ma soprattutto si dà atto di quali documenti sono stati esaminati insieme, congiuntamente, quali sono stati consegnati o trasmessi.

Al di là delle telefonate, delle intercettazioni, di qualunque cosa qualcuno abbia potuto dire, bastava confrontare il verbale del gruppo istruttore del 06 luglio 2010, le prescrizioni che in esso sono contenute e delle quali si tratta, per avvedersi che sostanzialmente queste prescrizioni trasmigrano nel PIC del 14 luglio 2011.

E ancora, sempre Di Noi nell'udienza in cui si è tenuto il suo esame, a pagina 58 delle trascrizioni, non sa chi sia la Dottoressa Penna, non sa che si occupava a livello ministeriale del patto per l'ambiente. E quindi non sa – e per questo trae delle conclusioni del tutto erronee – che quando nelle telefonate - il riferimento è alla telefonata 4777 – quando si parla di lei, quando si parla di schede, non si parla affatto di AIA, ma si parla di questo, del patto per l'ambiente, che non c'entra nulla con l'AIA, come nulla c'entrava con l'AIA la Dottoressa Penna. Come lei stessa chiarirà molto bene nel corso del suo esame, come vi spiegherà meglio l'Avvocato Sirotti, che poi si occuperà dell'esame delle conversazioni intercettate che rilevano per la Dottoressa Romeo.

E veniamo anche a questo famoso segreto che è alla base della contestata violazione del 326. A questa dicitura, che si rinviene in calce ai verbali delle riunioni del gruppo istruttore, ovvero il richiamato al comma quarto dell'Articolo 5 dell'allora vigente decreto del Ministero dell'Ambiente 153 del 2007. Questo articolo è stato interpretato in modo quasi surreale a mio parere da chi ha svolto le indagini, e in dibattimento Mazzoni ci ha ben spiegato, anche attraverso la comparazione con la previsione del successivo decreto relativo al funzionamento della commissione istruttoria, il senso e la ratio di questa disposizione. Mazzoni ci ha riferito, con riguardo a questa previsione, ci ha detto: "L'impiegato dello Stato, a cui i membri del gruppo istruttore sono equiparati, non può rivelare a chi non ne abbia diritto" - e poi lo ripete due volte – "A chi non ne abbia diritto i contenuti delle pratiche". E chi è che non ne ha diritto? Ovviamente tutti coloro che non partecipano all'istruttoria. E, del resto, è un dato di realtà che coloro che partecipano all'istruttoria conoscono perché vengono invitati... Non solo perché gli vengono inviati, chiedo scusa! Conoscono il parere istruttorio conclusivo, conoscono i verbali delle conferenze di servizio con tutti i loro allegati e conoscono anche - quando il gruppo istruttore lo ha ritenuto opportuno o necessario - i documenti che vengono prodotti da ISPRA, prima vagliati dal gruppo istruttore da solo e che, se del caso, decide di inviare al gestore per le sue considerazioni. E questo viene fatto in forza di quelle disposizioni di legge che ho citato e che espressamente prevedono questo confronto. E anche questo si legge nei verbali, c'è scritto che vengono prodotti quei documenti e che su di essi viene chiesto un raffronto con il gestore. Cito, proprio solo come esempio, un verbale del 19 novembre 2008, 04 dicembre 2008. Vengono trasmessi ad Ilva documenti elaborati da ISPRA contenenti le sue considerazioni in merito a quelle che erano le BAT proposte dal gestore nella sua domanda di AIA. Ilva conosce ovviamente, necessariamente, i lavori del gruppo istruttore delle sedute nelle quali è invitata. Li conosce perché c'è, ovviamente. Senz'altro non conosce i verbali del gruppo istruttore, quando la riunione è esclusivamente gruppo istruttore/supporto ISPRA. Infatti non emerge da nessuna parte che li conosca, anzi, tutto il contrario si riscontra – a mio parere – proprio dagli stessi verbali. Per esempio, c'è una seduta del 27 aprile 2011 dove ci sono due verbali. Io all'inizio credevo di averli stampati due volte, poi li ho letti meglio. Ci sono due verbali, perché nel primo è presente anche il gestore, e si dà atto che vengono richiesti dei chiarimenti e Ilva produce della documentazione che viene acquisita; poi il gestore viene fatto uscire e la riunione prosegue gruppo istruttore/ISPRA, e naturalmente affrontano le loro questioni e fanno il relativo verbale, che non viene portato a conoscenza di Ilva.

Veniamo al raffronto – a mio parere davvero chiarificatore – del senso di quella disposizione contenuta nel decreto successivo, quello del 2017. Perché, il decreto che disciplina il funzionamento della Commissione IPPC del 2017, al comma 5 dell'Articolo 4, prevede che: "Il commissario e tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio sulle attività oggetto del incarico". Tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria, quindi tutti gli enti territoriali che partecipano stabilmente al gruppo istruttore, ISPRA, ARPA, e naturalmente anche il gestore che, per previsione normativa espressa, partecipa all'istruttoria. Come ho accennato prima, ci sono delle informazioni contenute nella documentazione che compone la domanda di AIA che il gestore medesimo qualifica come riservate e relativamente alle quali ha il diritto acchè non vengano divulgate. E questo è previsto, come accennavo, proprio perché la normativa che disciplina il funzionamento della commissione prevede che le domande, così come le osservazioni del pubblico, gli esiti delle conferenze di servizi, siano messi a disposizione online sul sito dell'osservatorio IPPC, che peraltro è dove anche noi abbiamo trovato questa documentazione, per esempio, sulle conferenze di servizi. Del resto, anche nell'incipit della domanda di AIA viene proprio detto che è garantita, è stata garantita la partecipazione del pubblico al procedimento, è stata garantita presso la direzione generale e i relativi atti sono stati e sono tuttora accessibili sul sito Internet, quindi è un sistema di pubblicità che viene dato a questi atti.

Ma pensiamo, ad esempio, anche a un caso concreto, cioè ai sopralluoghi che i gruppi istruttori possono svolgere presso gli stabilimenti e nel corso dei quali possono venire a conoscenza di modelli industriali, do know how, di segreti industriali di una determinata azienda. Sotto questo profilo, per esempio, è di nuovo senz'altro pertinente la previsione del segreto per ciò che viene appreso nell'ambito nel loro incarico.

Un'altra cosa mi premeva dire: che questo fosse la previsione normativa in merito alla partecipazione necessaria del gestore era peraltro ben chiara – e mi sembra ovvio – anche al gruppo istruttore. Per esempio, nella seduta del 16 ottobre 2008, che credo che fosse forse una delle prime con una rinnovata composizione del gruppo istruttore - come ci diceva Mazzoni a un certo punto erano cambiati alcuni membri - si legge che: il Professor Cotana illustra le modalità di lavoro della nuova Commissione IPPC, specificando che pur nella distinzione dei ruoli saranno necessari una serie di momenti di confronto con il gestore. Tale procedura è volta a favorire la necessaria celerità dell'istruttoria. Quindi, il confronto col gestore è volto proprio a sfruttare quella ovvia e maggior conoscenza che il gestore ha del proprio stabilimento e di talune... e di taluni aspetti che sono ovviamente complessi, almeno in realtà come queste. Sgombrato diciamo il campo – mi auguro - da questo errore in cui vengono... in cui incorrono gli

inquirenti, in quanto non c'è nessun segreto violato, nessun materiale illegittimamente acquisito e nessun incontro riservato, prima di passare ai presunti effetti di questa attività ascritta agli imputati vorrei dire una parola sugli unici contatti che non sono verbalizzati. Proprio a domanda della Presidente, l'Ingegnere Mazzoni spiegava che ci possono essere dei contatti non verbalizzati, e ci diceva solo quando siano necessari dei chiarimenti (a pagina 57 delle trascrizioni). Ci diceva possono essere necessari per capire meglio, o perché non si è avuta una comprensione precisa di quello che il gestore ha scritto. Ma solo questo. E peraltro Mazzoni parlava in modo del tutto generico, cioè faceva un riferimento generico a ciò che può accadere. Perché, nel nostro caso, anche dall'attività di intercettazione che è stata molto... molto lunga, ha coinvolto numerosi soggetti, non c'è traccia da nessuna parte di alcun contatto di personale Ilva con membri del gruppo istruttore o membri della Commissione IPPC. La Dottoressa Romeo, nello specifico, su domanda di questa Difesa... Il Dottor Mazzoni ci ha riferito che l'ha vista solo presso la sede di ISPRA e nei giorni del sopralluogo presso Ilva, senz'altro non si sono intrattenuti né a chiacchierare né a telefonarsi.

Una parola sui contatti tra Perli e Pelaggi che, come bene hanno spiegato i difensori di Pelaggi, questi era capo della segreteria tecnica del Ministro dell'Ambiente ed era proprio del suo ruolo incontrare anche gli industriali, ma nulla più di questo. E peraltro, come dettagliatamente hanno illustrato, Pelaggi non muove un dito in favore di Ilva, fa il suo lavoro che è anche di pubbliche relazioni e ascolto per conto del Ministero.

E veniamo a questi effetti, cioè cosa avrebbe ottenuto Ilva attraverso questa attività, illecita a parere della Procura della Repubblica. Una prima considerazione sulla frase che viene riportata anche nel capo di imputazione: "Gliel'abbiamo scritta noi", pronunciata dall'Avvocato Perli parlando con Fabio Riva nella telefonata del 22 luglio 2010. Stiamo parlando innanzitutto – giusto per contestualizzare – di un anno prima dell'ottenimento del provvedimento dell'AIA. Questa conversazione nel capo di imputazione pare riferita all'AIA stessa, alle prescrizioni? Io non capisco esattamente a che cosa venga riferita, perché le prescrizioni contenute nel PIC sono ovviamente il frutto del lavoro coordinato tra il gruppo istruttore, in primis con ISPRA, attraverso il confronto ovviamente, l'analisi in contraddittorio delle posizioni degli enti locali, di ARPA, delle associazioni ambientaliste e, naturalmente, anche del gestore, perché questo è normativamente previsto.

E cosa ha scritto invece il gestore e può dire: "Gliel'abbiamo scritta noi"? Ha scritto ovviamente la domanda di AIA, corredata dai piani di monitoraggio, di applicazione delle BAT e da tutta quella documentazione di cui abbiamo detto.

Torniamo quindi a queste presunte prescrizioni di favore e a questa AIA asservita ai desiderata di Ilva. Si legge nel capo di imputazione: "Tutta l'Area a Caldo non rispettava i requisiti di sicurezza". Ma in questo procedimento, signor Presidente e signori Giudici, il braccio tecnico operativo è stato ISPRA. Mazzoni ci riferisce che senza le relazioni di ISPRA il gruppo istruttore non poteva muoversi. Quindi, io faccio fatica a comprendere che cosa avesse in mente l'Ufficio della Procura, nel senso cosa vogliono dirci. Le prescrizioni che confluiscono in AIA sono avallate e vagliate sempre da ISPRA. Del resto, nei verbali del gruppo istruttore si legge proprio che l'analisi delle osservazioni del gestore, qualsiasi richiesta di modifica, cambiamento, rigetto di proposte, che provengono dalla Pubblica Amministrazione formulate dal gestore passa sempre sotto il vaglio di ISPRA. Sempre. Si dice, per esempio... Ma faccio proprio degli esempi a caso, perché intanto sono tutti uguali. Il verbale del 04 giugno 2010: "A valle degli esiti della verifica ISPRA, il gruppo istruttore accoglie le modifiche o integrazioni al PIC proposte dal gestore di cui alle righe X e Y"; accoglie parzialmente...", eccetera. Quindi, ogni qualvolta il gruppo istruttore deve analizzare o vagliare delle richieste di modifiche o integrazioni proposte dal gestore, tutto passa sempre sotto il vaglio di ISPRA. "Rinvia ad un approfondimento del supporto ISPRA le richieste di modifica o integrazione del PIC di cui alla riga Y". Quindi, francamente, mi pare assolutamente insostenibile - direi che neanche la Procura si è (parola incomprensibile) tanto - ritenere che ISPRA desse pareri *contra legem* al gruppo istruttore. Per quanto riguarda la presunta esclusione dell'impermeabilizzazione totale dei parchi, io spero che questo dibattito, ma soprattutto la lettura dei documenti che sono a vostre mani, abbia chiarito come la prescrizione relativa allo studio di fattibilità dell'impermeabilizzazione era presente nell'ultimo PIC del luglio del 2011 e vi era sempre stata. E perché non era stata prevista direttamente l'impermeabilizzazione? Ce lo spiega Mazzoni nel corso del suo esame, a pagina 26 delle trascrizioni. Ci riferisce che il gruppo istruttore non disponeva delle relazioni geologiche che potessero descrivere compiutamente la qualità del sottosuolo del parco minerario. E ci parla anche del fatto che i membri del gruppo istruttore, che erano se non sbaglio facenti parte del Consiglio di Stato, avevano fatto una valutazione in merito – diciamo così – alla tenuta delle prescrizioni che venivano inserite nel PIC, e poi sarebbero confluite in AIA, proprio alla luce del fatto che alla fine non era un successo per la commissione se l'esito dell'AIA fosse stata l'impugnazione del provvedimento davanti al TAR, bensì la tenuta delle sue prescrizioni. E, peraltro, che di studio di fattibilità si dell'impermeabilizzazione si trattasse, ci perviene anche Di Noi nel corso del controesame, quando deve smentire ciò che aveva dichiarato all'udienza precedente e riconosce che si trattava della prescrizione di realizzare uno studio di

fattibilità. Altra prescrizione che viene tacciata, diciamo, di illegittimità, o comunque di favore, viene detto nel capo d'imputazione avrebbero modificato la prescrizione relativa alla copertura dei parchi. Questo io credo davvero che ce l'abbiano riferito veramente tutti, non solo Mazzoni ma anche Di Noi. A pagina 62 delle trascrizioni dell'udienza del 29 maggio chiarisce bene come non c'è mai stata la prescrizione per la copertura dei parchi, si è sempre e solo parlato di studio di fattibilità. L'accusa, diciamo, di aver omesso di inserire nel PIC la disciplina, l'istruttoria relativa alle discariche. La disciplina delle discariche rispetto all'AIA è chiarissima e, a mio parere, basta leggere il verbale della conferenza di servizi del 22 febbraio 2011, la prima. Il Presidente della commissione chiarisce che le discariche sarebbero oggetto... Forse ne ha parlato anche la collega Palomba questa mattina. Le discariche sarebbero oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale locale, ma è comunque possibile che la valutazione delle discariche, diciamo, sia inscindibile da quella degli impianti principali e quindi ricada nella competenza statale. E, in sede di conferenza dei servizi, è proprio il dottor Mazzoni che riferisce l'orientamento condiviso del gruppo istruttore affinché le discariche siano autorizzate con il provvedimento statale. In considerazione però del fatto che Ilva non aveva in quel momento ancora prodotto tutta la documentazione necessaria, il Giudice... Il Giudice! Il gruppo istruttore propone di concludere l'istruttoria per quanto riguarda l'AIA e di giungere, diciamo, ad un'AIA in due fasi. E poiché ciò è possibile, è ammesso, è previsto dall'Articolo 5, lettera O bis, del Decreto Legislativo 152 del 2006, viene adottata questa soluzione all'unanimità. E, su questo, io mi permetto anche di ricordare che siamo nel 2011 in questo momento, a quattro anni dal deposito della domanda di AIA, e si parla a febbraio 2011 di estendere l'istruttoria ad un tema che sarebbe stato di competenza locale, regionale o provinciale. E, peraltro, su questo era proprio il gruppo istruttore che fino a quel momento aveva ritenuto di aderire al fatto che le discariche non fossero pertinenti all'AIA statale, perché c'è un verbale del 24 settembre 2009 dove si dice proprio questo, che il gruppo istruttore, sulla base del parere espresso dalla... onestamente non so l'acronimo, DSA MATTM - che non so che cosa sia - e del parere espresso dal Servizio Rifiuti di ISPRA, concorda sulla non pertinenza dell'aspetto discarica all'AIA statale. Ma, ciò nonostante, cosa succede? Che già il 28 febbraio, quindi cinque giorni dopo, Ilva trasmette tutti gli aggiornamenti sulla situazione amministrativa delle discariche. Anche qui, è una trasmissione che è protocollata, per cui... Ma cosa succede? Ci riferisce Mazzoni nel corso del suo esame che ISPRA aveva delegato l'istruttoria al Servizio Rifiuti - come del resto si capisce anche da questo verbale che ho appena citato, no? - e non fu in grado di produrre una

relazione istruttoria, e Mazzoni ci dice senza la relazione ISPRA il gruppo istruttore non poteva procedere.

Sulla questione discariche io credo sia davvero illuminante la telefonata del 22 luglio, che va in senso diametralmente opposto a un presunto interesse di Ilva a tenerle fuori dall'AIA. È una telefonata che intercorre tra Capogrosso e Perli, in cui parlano di altre cose ma, per quanto attiene al tema discarica, a un certo punto... Il 22 luglio è il giorno della prima conferenza di servizi, quindi si sentono e si aggiornano. Capogrosso, che era presente alla conferenza dei servizi, aggiorna l'Avvocato Perli e gli dice: "E poi è venuto al momento giusto l'Avvocato Pelaggi per il discorso delle discariche che, se non prendono in mano la situazione per gestirla come stabilimento... Perché questa storia delle discariche loro l'avevano completamente esclusa". Che è vero, perché c'è scritto nei verbali. E poi dice ancora: "Hanno capito che devono prendere in mano la situazione, perché se no, per essere ostaggio degli enti locali!" Quindi una telefonata che è assolutamente in antitesi a un presunto vantaggio di Ilva a tener fuori le discariche dall'AIA statale. Anzi, cioè non avevano alcun piacere, dopo tutto il procedimento per l'AIA, a rimanere ancora – come dice Capogrosso dice – in ostaggio agli enti locali per questo aspetto, che sicuramente era ed è per l'azienda molto importante.

Ecco, come emergerà anche all'esito dell'analisi delle telefonate, non è veramente emerso in questo dibattito alcun elemento che possa far ritenere che vi sia stata una qualsivoglia influenza sulla commissione. Non c'è traccia di incontri riservati, anzi, c'è la prova contraria, cioè che tutti questi incontri si sono svolti al Ministero, presso la sede di ISPRA, e soprattutto in ossequio alla disciplina normativa. Non ci sono passaggi di documenti che Ilva non doveva avere. L'abbiamo visto, i documenti le venivano ufficialmente trasmessi, erano allegati ai verbali delle riunioni del gruppo istruttore alle quali Ilva era invitata, proprio spesso per partecipare - insieme al gruppo istruttore, ma soprattutto al supporto ISPRA con i quali i tecnici di Ilva interloquivano - all'analisi di quei documenti. Qui, come ho già accennato forse prima, abbiamo delle indagini che sono state fatte acriticamente proprie dalla Procura e dove si è voluto vestire di realtà un'idea preconcepita e che non è stata verificata. Ce lo riferisce, del resto, secondo me, anche proprio Di Noi ammettendolo che non si sono raffrontati documenti, non si è approfondito di che cosa stessero parlando gli interlocutori. E, che siamo fuori dalla violazione del segreto, ce lo dice il fatto che siamo proprio di fronte a un obbligo di legge, un obbligo di legge che va rispettato e che non prevede una Pubblica Amministrazione che decide con atti autoritativi da sola, in autonomia e in solitario, ma che in questo settore che è complesso la Pubblica Amministrazione, come ci ha riferito Mazzoni stesso, può avere, ha dei gap informativi e tecnologici rispetto al gestore e al

privato. E quindi Pubblica Amministrazione e gestore collaborano, si scambiano informazioni, si cambiano documenti per ragionare e per fare un percorso che arrivi, se possibile, a un risultato condiviso. E se poi al risultato condiviso non si giunge, l'azienda ha quale strumento il ricorso al TAR, cosa che peraltro è puntualmente avvenuta in questo caso, nel nostro caso. Vedrete anche che queste telefonate, che non provano assolutamente nulla, sono l'unico elemento che è stato portato in dibattimento contro la Dottoressa Romeo, perché nessuno ha mai parlato di lei, gli inquirenti si sono limitati a riconoscerne il ruolo e a effettuare il riconoscimento, diciamo la corrispondenza della persona con quella che era stata colta in queste telefonate che rilevano. I testi che l'hanno conosciuta (la Dottoressa Penna, il Dottor Mazzoni), la ricordano esclusivamente al Ministero, presso ISPRA, in ambito di riunioni ufficialmente convocate dal gruppo istruttore o dal Ministero. Due parole e concludo sulla insussistenza del delitto di abuso d'ufficio, alla luce della recente riforma che, come sapete meglio di me, ha ristretto l'ambito di operatività della fattispecie incriminatrice attraverso la sostituzione delle parole "Norme di legge o di regolamento" con l'espressione "Specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità". I colleghi che mi hanno preceduto, so perché ho sentito da Radio Radicale, vi hanno già... hanno già sottoposto alla vostra attenzione la pronuncia del 09 dicembre 2020 che ha affermato l'irrelevanza di regolamenti o eventuali fonti su primarie o secondarie e la necessità che la violazione si concreti nell'inosservanza di regole cogenti e che siano specificamente disegnate in termini completi e puntuali. Al di là dell'insussistenza delle violazioni che sono ascritte alla Dottoressa Romeo, passo rapidamente in rassegna a quali sono le norme di legge che si assumono violate nel capo PP) e se la loro violazione sia ancora oggi sussumibile o meno nel nuovo Articolo 323. Veramente molto velocemente.

È richiamato l'Articolo 5 comma 4 del D.M. 153 del 2007, che palesemente è una disposizione di rango sublegislativo e quindi non rientra nell'attuale previsione codicistica del 323.

L'articolo 197 della Costituzione, che è una norma ovviamente valoriale ma aspecifica, prescrive l'osservanza di principi generali e di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che senz'altro assurgono a beni giuridici tutelati, ma non contengono diciamo quella regola di condotta dalla quale non possano residuare margini di discrezionalità che è oggi richiesta per l'integrazione dell'abuso di ufficio.

Sono poi richiamate numerose disposizioni del Testo Unico dell'Ambiente, l'Articolo 6, comma 15 e 16; 29 bis; 29 quater, sexies e septies. Si tratta di disposizioni che attengono ai contenuti del provvedimento di AIA o alla scansione procedurale per il rilascio

dell'autorizzazione, e sono disposizioni che non hanno quei requisiti stringenti richiesti dalla ridisegnata fattispecie penale. Le ultime due disposizioni che si assumono violate nel capo PP) sono le linee guida, per l'individuazione delle migliori tecnologie disponibili di cui abbiamo parlato, e la Direttiva 96/61 del Consiglio d'Europa sulla prevenzione alla riduzione dell'inquinamento. Le linee guida palesemente sono ovviamente una fonte sublegislativa e, la di direttiva comunitaria, come noto, stabilisce diciamo i criteri generali a cui gli stati membri hanno il dovere di adeguarsi, l'obbligo di definire attraverso disposizioni nazionali. Si tratta però di una direttiva non self-executive e che per definizione non può costituire una norma di riferimento ai fini della nuova fattispecie di cui al 323. Quindi, io ritengo che anche qualora si volessero ritenere integrate, contro ogni evidenza, le violazioni contestate, esse non sono più in grado di assurgere a violazioni rilevanti ai fini dell'integrazione della fattispecie.

E, fatte queste considerazioni diciamo in astratto sulla inconfigurabilità della condotta atipica, si evidenzia anche l'assenza sotto il profilo oggettivo dell'evento, a mio parere. Il Pubblico Ministero in sede di requisitoria ricordo che ha riconosciuto come nessun vantaggio è stato individuato in capo alla commissione. E, per quanto riguarda Ilva, due considerazioni semplicemente: innanzitutto il fatto che l'AIA sia stata impugnata a mio parere contrasta e smentisce la circostanza che la stessa fosse asservita – diciamo così – ai desiderata, agli scopi dei Riva o di Ilva; e, in secondo luogo, vorrei richiamare l'accertamento che è stato svolto dai consulenti dei Pubblici Ministeri presso il Tribunale di Milano, che è già stato richiamato prima dall'Avvocato Sirotti, per gli accertati importanti investimenti che Ilva aveva fatto in materia ambientale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo veramente due parole, nel senso che la Dottoressa Romeo non era un tecnico, lo abbiamo già detto, quindi ovviamente se i tecnici Ilva, se i suoi datori di lavoro, cioè i Riva, le dicevano – faccio un esempio – "Non è economicamente sostenibile coprire i parchi" o "Non è fattibile farlo", e glielo dicevano i tecnici, lei - che appunto tecnico non è – prende atto di quei dati e sostanzialmente cioè fa il suo mestiere: valorizza in modo assolutamente legittimo, e anche dovuto per quanto la riguarda, queste considerazioni nelle sedi istituzionali nel corso di audizioni, incontri, occasioni in cui è previsto un contatto istituzionale legittimo e previsto dalle norme. E quando lo fa, quando si fa diciamo portatrice di quelli che sono gli interessi legittimi o le esigenze dell'azienda per cui lavora, ovviamente lo fa nell'assoluto convincimento della legittimità di queste argomentazioni, senza sindacarle, entrare ovviamente in tecnicismi che non le competono e sui quali non poteva assolutamente interloquire. Io concludo anticipando, diciamo, le conclusioni, chiedendo che questa Illustrissima Corte voglia pronunciare nei confronti di Caterina Vittoria Romeo una

sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, in estremo subordine, ci si associa alle richieste dell'Ufficio della Procura per la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, e vi ringrazio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie Avvocato.

AVVOCATO L. SIROTTI – Presidente concluderei la discussione Romeo se fosse... se la Corte è d'accordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.

AVVOCATO L. SIROTTI – Grazie. Molto sinteticamente, Presidente e signori Giudici. Stiamo discutendo di due reati propri. La Dottoressa Romeo ovviamente non era intranea di questi reati. Quindi, qual è la condotta ascrivibile? Perché alla Dottoressa Romeo possiamo imputare esclusivamente l'istigazione. Come avrebbe istigato la violazione del segreto? Tenuto conto che la violazione della condotta da parte del Pubblico Ufficiale non è di per se stessa – ci insegna la giurisprudenza – possibile elemento da cui indurre il fatto che il privato che sia stato destinatario della rivelazione del segreto ne abbia in qualche modo fatto un utilizzo non necessariamente di tipo economico. Tutto questo manca, manca una descrizione e anche una serie di prove addotte alla Corte per dimostrare la condotta di istigazione che deve essere una condotta determinativa del Pubblico Ufficiale sia relativamente alla violazione del segreto che anche con riferimento all'abuso di ufficio.

Ciò che si assume sotto il profilo probatorio viene desunto tutto dalle intercettazioni telefoniche.

E sotto questo profilo, per la verità, questa discussione si salda sotto l'aspetto della valutazione qualitativa delle prove addotte dalla Pubblica Accusa a quella che ho appena concluso per quanto riguarda la posizione di Legnani. E mi riferisco, signori della Corte, al fatto che anche in requisitoria il Pubblico Ministero abbia nuovamente insistito sul fatto che in questa AIA del 2011 siano state accolte l'80 per cento delle richieste Ilva.

Ebbene, io vorrei tanto – ma non ho, non ho la dimestichezza linguistica per poterlo fare – di leggere davanti alla Corte proprio le espressioni che vengono utilizzate sia da Capogrosso che da Fabio Riva quando vedono il PIC finale sull'AIA, quello che poi formerà l'AIA del 2011, e quando commentano quell'anticipazione di Perli che non l'80 per cento ma l'85–90 per cento, a detta di Perli, sarebbe stato recepito nell'AIA. Perché le espressioni che usano Capogrosso e Fabio Riva quando vedono... sono estremamente significative. Potrei avere l'alibi di riferire testualmente, ma non lo farò. Le andrete a vedere. Adesso io le citerò molto sinteticamente quando vedremo le intercettazioni telefoniche. Ma non è vero che l'80 per cento era stato recepito, non è assolutamente

vero, e i commenti che fanno lo dimostrano in modo eclatante. Tutte le contestazioni di fondo che erano state avanzate dall'Ilva non vengono accolte. E le cita a una a una Capogrosso nell'intercettazione quando contesta Perli. Lo stesso Capogrosso che poi chiama la Romeo e dice: "Ma guarda che quel soggetto" – che sarebbe l'Avvocato Perli – "ci sta prendendo per i fondelli". Usa un'espressione diversa, ma questo è il senso. Perché non è stato accolto questo, non è stato accolto questo, non è stato... E, come ha ricordato la collega, in realtà l'AIA finale del 2011 sostanzialmente si sovrappone a quello che era il parere iniziale e che quindi avrebbe potuto portare a un'AIA definitiva anni prima. Nonostante questo, si dice che quell'AIA recepisce l'80 per cento. Non è vero. Ma, dicevo in diritto, istigazione. Non c'è alcuna prova di un'istigazione determinativa da parte della Romeo. Per la verità da parte di nessuno, ma in particolare da parte della Romeo. E quindi intercettazioni. Ma prima occupiamoci un secondo del segreto. Il segreto riguarderebbe questo documento che a un certo punto arriva a Capogrosso, che è la bozza del parere PIC. Si dice: "Ecco, qui sta il favoritismo, qui sta il fatto che conforta la frase sempre di Perli al telefono: "L'AIA l'abbiamo scritta noi", riferita a quell'85-90 per cento che in realtà non esiste". Ma sotto questo aspetto non si è minimamente considerato il quadro normativo in cui questa commissione e i vari gruppi istruttori hanno operato, che è un quadro normativo chiarissimo in un senso antitetico a quello sostenuto dall'Accusa. Mi riferisco in particolare alle linee guida che sono state attuate, sono state emanate dal Ministero dell'Ambiente per dare attuazione agli Articoli 29 quater, sexties e 29 bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 e che disciplinano la procedura dell'AIA, che è una procedura che viene sottratta alla disciplina generale della Legge 241 per quanto riguarda la disciplina delle norme generali della procedura e della trasparenza degli atti amministrativi, perché la norma ambientale rientra in una di quelle specifiche materie escluse dalla Legge 241. Ebbene, queste linee guida sono ispirate a un principio – leggo testualmente il paragrafo secondo punto 5 – di condivisione delle informazioni: "Alla luce delle norme in materia di trasparenza amministrativa, l'individuazione della MDT (migliore tecnologia disponibile) contenuta nella domanda di AIA e le verifiche contenute in sede autorizzativa devono essere basate su informazioni messe a disposizione in comune tra autorità competente e gestore. L'autorità competente formulerà le proprie indicazioni autorizzative anche al fine di tenere conto di specifiche esigenze ambientali e locali sulla base di conoscenze in possesso della Pubblica Amministrazione rese accessibili al gestore". Non solo, ma siccome è il gestore che promuove la domanda di AIA, e quindi promuove e propone diciamo alla controparte – tra virgolette – pubblica le migliori tecnologie disponibili, se la Parte pubblica propone delle sostituzioni delle migliori tecnologie disponibili, cioè

non accetta quelle proposte dal gestore ma ne propone di sostitutive, le deve condividere prima del parere. Quindi, la trasmissione di un parere preventivo rispetto a quello – diciamo – definitivo, che non si sovrapponga alla proposta del gestore, è una condivisione obbligatoria prevista dalla linea guida. "L'autorità competente formulerà le proprie indicazioni sulla base di conoscenze", eccetera eccetera. Quando si propongono delle soluzioni tecniche... Paragrafo 3 in romano, punto 3 (III. 3), perché è un po'... Queste linee guida come numerazione non sono semplicissime. "Quando propone delle soluzioni diverse" – dice testualmente la linea guida – "da quelle individuate dal gestore quale MDT, lo può fare collaborando con il gestore per individuare percorsi alternativi in grado di raggiungere gli obiettivi ambientali". Collaborando. Quindi occorre condividere il fatto: "Non siamo d'accordo, cosa ne pensi?" Momento – tra virgolette - di collaborazione e ovviamente decisione finale che spetta alla pubblica autorità, ma attraverso un percorso peculiare, speciale, che è improntato alla condivisione completa di tutte quelle che sono le prese di posizione, le opinioni, i pareri, le migliori tecnologie, eccetera eccetera. Il segreto quindi, che deriva dalla disciplina del pubblico impiego, è valido in questa sede quando compatibile e quando ha un senso. E il senso è solo nell'esclusivo interesse di colui che mette a disposizione delle informazioni anche sensibili e pregnanti su quelle che sono le peculiarità del procedimento produttivo. Quindi manca proprio sotto un profilo oggettivo la violazione del segreto nel 326, fermo restando – ripeto - che non vi sono prove di un'istigazione da parte della Romeo. Le prove, dicevo, addotte dall'Accusa consistono nelle telefonate, nelle intercettazioni. Ve le cito proprio molto velocemente, andando molto velocemente, in ordine cronologico. Non sono tante, sono pochissime.

La prima telefonata, progressivo 4777, RIT 258/10 è del 28 maggio 2010, Capogrosso-Romeo. In questa telefonata c'è l'equivoco Penna, chiarito dalla teste Penna in dibattimento. Cioè, nonostante questa telefonata fosse stata molto valorizzata in sede di indagine, perché si diceva: "Ecco, si parla di schede che devono essere consegnate e scambiate, e quindi evidentemente si passano i numeri, si trasferiscono informazioni", eccetera eccetera, in realtà tutte queste schede, tutto il coinvolgimento della Dottoressa Penna in questa telefonata non ha nulla a che fare con l'AIA, è tutto relativo al Patto per l'Ambiente che era in ritardo, aveva delle scadenze lunghe, che in quel momento seguiva... era seguito dalla Dottoressa Penna, su cui mi potrei dilungare, ma ci basti dire in questa sede che non c'entra niente col capo PP). Nell'ultima parte della telefonata Capogrosso dice, con la Romeo: "E per quanto riguarda invece l'accesso, il sopralluogo che durerà tre giorni: 14, 15 e 16 giugno del 2010, da parte del gruppo istruttore allo stabilimento Ilva?" La gran parte delle telefonate sono relative a questo sopralluogo.

Capogrosso chiede informazioni, se ci sono notizie, eccetera. Ma anche questo, e vedremo ci sono altre telefonate su questo punto, è assolutamente fisiologico, perché le visite del gruppo istruttore non sono visite a sorpresa, non sono visite della Polizia Giudiziaria, sono visite concordate. E in questo caso il gruppo istruttore andava in quel po' po' di stabilimento che credo voi conoscete bene, conosco abbastanza bene anch'io, ci sono stato anch'io diverse volte. È gigantesco, cioè è impossibile avventurarsi in quello stabilimento senza essere accompagnati e guidati. Quindi è chiaro che il responsabile dello stabilimento, nel momento in cui il gruppo istruttore veniva, si informava: "Ma quanti vengono? Dove vengono? Cosa fanno? Che cosa vogliono vedere?" Perché si devono necessariamente organizzare. Questa telefonata è totalmente irrilevante.

Seconda telefonata in ordine cronologico: 09 giugno 2010, progressivo 2645, RIT 257/10. In questo caso sono Perli e Fabio Riva che si parlano. È la telefonata Perli e Fabio Riva dell'80 per cento, ed è una telefonata dove l'Avvocato Perli – non me ne voglia il collega – mostra una bella dose di gallismo, tra virgolette, perché non solo parla di 85 e 90 per cento delle cose che sarebbero... avrebbe avuto questa informazione che sarebbero state accolte e che poi si vedranno non essere assolutamente vere, ma usa anche una frase piuttosto infelice, specialmente valutata davanti a una Corte d'Assise, perché dice: "Eh, la visita andrebbe un po' pilotata". Ma, al di là del fatto pilotata o non pilotata, al di là che questa è una frase detta dall'Avvocato Perli in questa conversazione, e probabilmente ha lo stesso valore dell'85 e 90 per cento delle osservazioni accolte, che in realtà non vengono accolte per niente, ciò che conta qui sono i verbali del gruppo istruttore che sono agli atti della Corte. E i verbali del gruppo istruttore di quei giorni vedono che qui di pilotato non c'è stato assolutamente niente. Sono verbali con un confronto duro, sono verbali che riportano una dialettica accesa e importante fra tecnici.

Terza telefonata. E poi, comunque, non c'entra niente la Romeo in questa telefonata. Telefonata 16 giugno 2010, progressivo 5524, RIT 90/10, Romeo–Fabio Riva. Qui si discute del fatto che ARPA avrebbe mandato delle note - sono note sulla diossina, ne ha parlato anche la Dottoressa Penna, che poi successivamente si occuperà di queste cose su un altro tavolo - che ARPA ha mandato direttamente al Ministero e con delle considerazioni diverse rispetto a quelle che erano state le posizioni della stessa ARPA nell'ambito del gruppo istruttore. Quindi si parla di questa discrepanza, che cosa fare, occorre probabilmente farlo presente a Mazzoni di questa presa di posizione di ARPA. Una telefonata – Presidente e signori Giudici – in una situazione dove appunto c'è ARPA che probabilmente fa delle fughe in avanti su un determinato tema, interlocutorie, normali in un contesto di una procedura di questo tipo. Ripeto, basta

guardare i verbali del gruppo istruttore. E anche la telefonata in cui c'è quell'espressione di Fabio Riva: "Picchiamo come fabbri se viene tirata fuori la questione parchi minerali". Andatela a vedere questa telefonata del 16 giugno, perché si capisce in modo chiarissimo che intanto la Romeo è contraria a parlare di parchi, è invece Fabio Riva che dice: "No, ne dobbiamo parlare". Ma ne dobbiamo parlare in un contesto in cui ci si pone il problema: "Ma ne parlerà ARPA della copertura dei parchi?" E si dà in realtà per scontato che ne parli Palmisano, ma non perché si sono messi d'accordo, ma perché Palmisano ne vuole assolutamente parlare perché vuole lo studio di fattibilità. E allora Fabio Riva, di diverso avviso rispetto alla Romeo, dice: "Lasciamogliene parlare, perché a quel punto interveniamo noi e interveniamo noi facendo presente che non si possono fare, che le dimensioni fan sì che questa copertura non è ascrivibile alle MDT o BAT a dirsi voglia", eccetera eccetera. "Facciamo valere tutte le nostre osservazioni", perché questa copertura a detta di Fabio Riva non è assolutamente percorribile. Su un piano anche proprio attuativo, ma prima ancora che attuativo, economico. Adesso le abbiamo lì. Sul piano attuativo evidentemente abbiamo la prova provata che si sbagliava; sul piano della compatibilità economica ci sono diversi punti interrogativi, ma non spetta a noi fortunatamente occuparci di questo.

Nello stesso giorno altra telefonata, più avanti, progressivo 2929, RIT 257/10, sempre tra Romeo e Fabio Riva. E dicono che Ticali continuamente telefona e quindi sta seguendo i lavori della commissione, direi totalmente irrilevante.

Quinta telefonata, 13 luglio 2010, quindi qualche giorno dopo, 4424, RIT 257/10, ed è una telefonata tra Daniele, Fabio Riva e anche Romeo. I due Riva si scambiano il telefono, parlano di una lettera che hanno inviato al Ministero Letta per far valere tutta una serie di cose, tra cui anche i ritardi nel rilascio dell'AIA. Anche questa che è totalmente irrilevante ai fini che qui ci interessano.

14 luglio 2010, progressivo 4485, 257. È una telefonata in cui gli interlocutori... E qui sono identificati "Uomo 1", "Uomo 2", ma in realtà, a mio avviso sono Perli e... Scusate che la cerco in attimo, perché nella trascrizione non sono in ordine cronologico e non è mai facile trovarla. Secondo me sono Perli e Fabio Riva, e Fabio Riva fa appunto presente – se è Fabio Riva, ma pare di sì – che è totalmente falsa l'anticipazione di quell'accoglimento di 80 percento. Perli un po' si barcamena, ma sostanzialmente non sa come uscirne.

15 luglio 2010, progressivo 9215, tra Romeo e Capogrosso. E qui i due parlano apertamente su Perli, sull'80 percento, sul fatto che Capogrosso dice: "E' un disastro, cioè non hanno accolto assolutamente nulla. Siamo al punto di partenza, solo che ormai siamo in fondo".

C'è un'ulteriore telefonata, progressiva... Stesso giorno, progressiva 9243, RIT 258/10, sempre Riva... Chiedo scusa! Sempre Romeo-Capogrosso, in cui viene fuori che c'è una versione informatica più aggiornata, dove c'è qualcosa un po' di meglio rispetto a quella cartacea che si era avuta inizialmente. La cosa migliore è che il limite delle acque... che rispetto al limite delle acque avrebbero ritenuto di poter applicare le BAT. E quindi il meglio è che per un limite applicano le BAT, e pare di capire le BAT del 2005, non delle prese di posizione più ristrettive come pure troviamo in questa AIA del 2011 su altri fronti.

Nona telefonata. Le numero perché sono veramente pochissime, e possiamo constatare via via che andiamo, perché queste sono tutte telefonate di considerazioni fra colleghi di lavoro: Romeo e Capogrosso. Cioè, ancora ci domandiamo, dobbiamo trovare degli elementi che dimostrino l'istigazione della Romeo a commettere l'abuso o la violazione del segreto. Non voglio citare alla Corte, perché la conosce benissimo, tutta quella giurisprudenza che dà una pregnanza significativa – no? – a questa istigazione del privato.

C'è un'altra telefonata Romeo-Capogrosso, che era insieme a Tommasini, che stavano appunto esaminando questo file, dove stava venendo fuori appunto che c'è qualcosina di meglio, ma è pur sempre un disastro, esattamente l'opposto appunto di quell'80 per cento che si sostiene.

27 ottobre 2010, Perli e Fabio Riva. Anche in questo caso si parla di un altro incontro AIA con Ticali, ma è un incontro ufficiale, tant'è che si parla di far partecipare a questo incontro anche Capogrosso e Tommasini. Semplicemente è un aggiornamento informativo di nessun rilievo.

Ho tenuto per ultimo la telefonata del 20 luglio 2010, perché è una telefonata che è stata ricordata anche nella requisitoria, Capogrosso-Romeo, in cui Capogrosso esterna tutte le sue preoccupazioni per il mancato ottenimento dell'AIA. E sono preoccupazioni non di uno che istiga o che progetta reati - parliamo ovviamente del capo PP) - e che si confronta con la Dottoressa Romeo. Scusi Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, stiamo sentendo di nuovo male. Aveva prima...

AVVOCATO L. SIROTTI – Aspetti, aspetti che ho quasi finito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Era riuscito prima a rialzare un po' il microfono. Prego.

AVVOCATO L. SIROTTI – Dicevo, è una telefonata... Anche questa, se volete, io ne posso citare i passi salienti, ma siete stati anche estremamente disponibili. Non dico troppo, ma estremamente disponibili e non voglio approfittare. Ma arrivo proprio alla sintesi. Qui abbiamo... proprio tocchiamo con mano la posizione di un lucido dirigente che conosce - ad esempio – che per gli affidamenti bancari, quindi per il merito creditizio,

l'AIA è importante, è importante per gli interlocutori, cioè fa presente che ci sono dei gravi ritardi, che fa delle considerazioni anche critiche su come... Probabilmente si riferisce a Perli, insomma non sappiamo, non capiamo bene. Comunque manifesta la sua scontentezza per il fatto di non avere ancora ottenuto questa Autorizzazione Integrata Ambientale. Ma è la preoccupazione – ripeto – di un dirigente lucido, che cerca di fare il meglio e di ottenere il meglio anche dal punto di vista autorizzativo, tutto quello che serve per la propria azienda, niente assolutamente di più. Una telefonata – devo dire – rispetto alla quale la Romeo è sostanzialmente un'interlocutrice, ma all'attore principale della conversazione, cioè Capogrosso, fa solo onore.

Tutto qui, Presidente e signori Giudici, più un'altra telefonata citata dalla collega, niente di più. Non ci sono s.i.t., non ci sono ovviamente chiamate in correità, non c'è niente di niente. Peraltro, la Romeo ha chiarito la sua posizione anche da un punto di vista di considerazioni giuridiche - stiamo parlando comunque di una persona che è un Avvocato - nelle s.i.t. e nelle dichiarazioni che aveva presentato e che la Corte ha, perché sono state acquisite su richiesta anche, ovviamente concordata col Pubblico Ministero, di questa Difesa in sostituzione dell'esame.

Mi associo quindi e insisto per l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla collega. Vi ringrazio.

AVVOCATO A. MARIUCCI – Presidente, io inizierei domani, vista l'ora, piuttosto che...

Immagino, un po' per la stanchezza vostra, un po' per la mia, sono le sei e dieci...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, che tipo di durata prevede per il suo intervento?

AVVOCATO A. MARIUCCI – Mah, guardi, non sarò lungo, non sarò eccessivamente lungo.

Anticipo che per quanto riguarda i temi tecnici – per così dire – sostanzialmente rimanderò alle argomentazioni che sono state fatte dalle altre Difese. Peraltro, l'Avvocato Sirotti ha già fatto anche un esame dell'istruttoria abbastanza completo. Vorrei magari verificare quale parte non ha trattato, in modo anche da non sovrapporre gli argomenti. Quindi, se mi consentite di iniziare domattina per evitare uno spezzamento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. D'accordo. Però le raccomandiamo di contenere nell'arco di un'oretta. Pensa di farcela o no?

AVVOCATO A. MARIUCCI – Un paio d'ore direi al massimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, cerchi di contenere al massimo.

AVVOCATO A. MARIUCCI – Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci vediamo domani alle 09:30.

AVVOCATO A. MARIUCCI – Okay, Grazie.

